

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1663/94

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/01)

**Oggetto:** Programma di risanamento dell'Olympic Airways

Il governo greco ha preannunciato un programma di risanamento dell'Olympic Airways, che intende sottoporre alla Commissione affinché siano autorizzate le sovvenzioni statali a favore della compagnia di bandiera greca.

La Commissione non ritiene necessari la partecipazione dei lavoratori all'elaborazione del programma e il loro accordo sulle proposte finali, in modo che con l'appoggio soprattutto dei dipendenti dell'azienda si creino nelle relazioni tra le parti sociali condizioni capaci di rendere efficace il suddetto programma di risanamento?

Non reputa altresì necessario che il programma di risanamento dell'Olympic Airways debba pure indicare le cause che ne hanno determinato la crisi e definire le relative responsabilità in modo che non si ricreino gli stessi problemi e si assicurino nuovamente il buon funzionamento dell'azienda?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(20 ottobre 1994)

La Commissione ha deciso, il 27 luglio 1994, di autorizzare gli aiuti concessi alla compagnia Olympic Airways dallo Stato greco. La decisione è stata presa a seguito di un esame approfondito, da parte della Commissione, del programma di ricapitalizzazione e di ristrutturazione della compagnia presentato nel luglio del 1993 e completato nel maggio del

1994. La Commissione ritiene che questo programma possa ripristinare la redditività dell'impresa eliminando le due principali cause di difficoltà riscontrate dall'Olympic Airways, e cioè da un lato un indebitamento decisamente eccessivo e, dall'altro, spese d'esercizio troppo elevate. Ad ogni modo non era compito della Commissione cercare o identificare le responsabilità individuali per quanto riguarda l'origine delle difficoltà della compagnia.

Inoltre la Commissione ritiene che l'adesione del personale dell'impresa agli obiettivi del programma di ristrutturazione nonché un dialogo sociale interno permanente e soddisfacente siano condizioni probabilmente indispensabili per il risanamento dell'Olympic Airways. Nel quadro dell'istruzione della pratica degli aiuti di Stato sono stati presi contatti con i dirigenti sindacali della compagnia. Spetta tuttavia esclusivamente alle autorità greche e ai dirigenti dell'impresa organizzare il dialogo sociale all'interno della stessa e spiegare all'insieme del personale gli obiettivi e i motivi della politica seguita.

La Commissione conta che, nel quadro dell'attuazione del programma di ristrutturazione e per quanto riguarda in particolare i suoi aspetti sociali, le autorità competenti garantiscano il rispetto integrale delle vigenti norme comunitarie di diritto del lavoro.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1664/94

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/02)

**Oggetto:** Impianti di stoccaggio di combustibili liquidi in località «Tsingheli» presso la baia di Sourpi nel Dipartimento di Magnesia

Il 14 luglio 1993 la prefettura di Magnesia ha deciso di accordare alla società Kaoil la licenza per la costruzione di

impianti di stoccaggio di combustibili liquidi in località «Tsingheli» presso la baia di Sourpi.

In considerazione del fatto che:

1. la licenza è stata accordata in violazione della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> visto che mai è stato pubblicato lo studio di impatto ambientale che avrebbe consentito ai cittadini di esprimere il loro parere e suggerire le loro proposte alla competente direzione del ministero per l'Ambiente e i Lavori pubblici;
2. non è stato eseguito uno studio sui rischi che comportano questi impianti, in violazione della direttiva Seveso 82/501/CEE <sup>(2)</sup> essendo di 9 000 m<sup>3</sup> il volume delle sette cisterne che si dovranno installare;
3. non è stato eseguito uno studio sui rischi connessi con il trasporto dei prodotti di trasformazione, mentre è noto a tutti il pericolo che soprattutto per l'ambiente marino rappresentano il trasporto e le operazioni di carico e scarico di detti prodotti;
4. si viola la convenzione di Barcellona concernente la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento e, in particolare, il suo articolo 8 che, per quanto riguarda l'inquinamento di origine continentale, impone alla Grecia di «provvedere in tutti i modi alla prevenzione, riduzione e lotta all'inquinamento del Mediterraneo causato dagli impianti costieri . . .»;
5. il golfo Pagassitikós è un golfo chiuso con problemi di inquinamento tali da sfiorare la soglia di rischio, tant'è vero che nel piano regolatore di Almirós e Efxinoupoli è contenuto uno specifico riferimento alla «salvaguardia della baia di Sourpi che non può prescindere dalla qualità delle acque del golfo Pagassitikós e dal suo disinquinamento» come pure alla «salvaguardia della produttività delle campagne intorno ad Almiros ed Efxinoupoli» (GU n. 376 del 21. 4. 1986);
6. la costruzione di cisterne nella baia di Sourpi infligge un grave colpo al turismo e a tutta una serie di attività connesse ad esso e al mare;
7. stando a quanto asserisce la Società ornitologica di Grecia, in località Tsingheli esiste un importante igrobiotopo che costituisce in Grecia una delle 11 stazioni dove sostano cigni selvatici migratori e altri uccelli acquatici,

può far sapere la Commissione dell'Unione europea in che modo intende intervenire affinché le autorità elleniche rispettino le norme nazionali e quelle comunitarie, e quali

misure concrete intende essa prendere per impedire immediatamente la realizzazione della suddetta illecita opera?

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(21 ottobre 1994)

La Commissione si è già rivolta alle autorità greche per chiedere loro informazioni più dettagliate sulle misure adottate per garantire il rispetto del diritto comunitario il quale, secondo l'onorevole parlamentare, è stato violato nel caso degli impianti di stoccaggio di combustibili liquidi a Tsingeli.

Si tratta in particolare della direttiva 85/337/CEE secondo la quale gli Stati membri sono obbligati a procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale per i progetti che figurano agli allegati nonché a presentare i risultati di questa valutazione alle autorità responsabili dell'ambiente e al pubblico interessato. Sembra che nella fattispecie quest'ultima consultazione non abbia avuto luogo.

Per quanto riguarda i sette serbatoi in questione, con una capacità di 9 900 m<sup>3</sup> e una quantità massima di sostanze infiammabili tra 5 000 e 50 000 t, essi sono soggetti agli obblighi della direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

A norma dell'articolo 7 di questa direttiva spetta alle autorità greche organizzare, «nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata».

Spetta anche a queste autorità, in funzione della Convenzione di Barcellona, in particolare del suo protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, adottare tutte le misure in materia, visto che la Grecia è parte contraente di questa Convenzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1667/94**

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/03)

**Oggetto:** Programma di sviluppo regionale e protezione del suolo

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/93 <sup>(1)</sup> prevede che le misure finanziate con i fondi strutturali debbano essere compatibili con la politica ambientale comunitaria.

Il programma greco di sviluppo regionale non contiene alcuna misura concreta per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi e la protezione del suolo, due gravi problemi che tuttora affliggono la Grecia malgrado la pertinente normativa comunitaria sia già entrata in vigore prima dell'adesione della Grecia alla Comunità.

Può far sapere la Commissione in che modo intende assicurare che siano presi gli opportuni provvedimenti?

(<sup>1</sup>) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

(18 ottobre 1994)

Il quadro comunitari di sostegno (QCS) per la Grecia relativo al periodo 1994-1999 prevede, nel programma operativo per l'ambiente ed anche nei 13 programmi operativi plurifondo concernenti le regioni amministrative greche, alcune misure volte ad affrontare i problemi menzionati dall'onorevole parlamentare. Si tratta, ad esempio, della creazione di nuove discariche, di iniziative per il riciclaggio dei rifiuti solidi e di un programma volto a contrastare l'erosione dei suoli (compreso nella misura 3.3 del programma operativo per l'ambiente).

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1677/94**

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/04)

**Oggetto:** Costruzione dell'autostrada A73 sulla riva orientale della Mosa

Il governo olandese ha deciso di costruire l'autostrada A73 sulla riva orientale della Mosa. Secondo i risultati della valutazione d'impatto ambientale è questa la variante che maggiormente penalizza l'ambiente, in quanto tra l'altro viene distrutta la maggior parte dell'habitat del tasso nei Paesi Bassi. Inoltre tale variante viene a costare ben mezzo miliardo di forini in più rispetto alla costruzione dell'autostrada sulla riva occidentale.

1. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante secondo il quale la VIA è utile soltanto quando si tiene conto dei suoi risultati nell'esecuzione di un progetto?
2. Può dire la Commissione se tale decisione è compatibile con la direttiva VIA e può pertanto essere attuata?

3. Può dire la Commissione se tale decisione è compatibile con la direttiva sugli habitat, viste le conseguenze per la popolazione di tassi?
4. È disposta la Commissione, qualora si constati l'incompatibilità con una delle due direttive, a vietare la costruzione dell'autostrada in questa variante?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(3 novembre 1994)

1. L'articolo 8 della direttiva 85/337/CEE (<sup>1</sup>) del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati dispone che le informazioni raccolte in conformità della direttiva stessa debbano essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

2. Spetta allo Stato membro interessato determinare l'importanza da attribuire ai fattori ambientali che influenzano nella procedura di autorizzazione. In base alle informazioni ambientali raccolte nel quadro della procedura VIA (valutazione dell'impatto ambientale), lo Stato membro deve decidere se autorizzare o meno il progetto e quali misure di attenuazione adottare.

3. La Commissione scriverà allo Stato membro interessato per richiedere ulteriori informazioni sul progetto, al fine di determinare se la decisione di procedere con lo stesso contravviene alla direttiva 92/43/CEE (<sup>2</sup>) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

4. Una volta ottenute ulteriori informazioni sul progetto, la Commissione deciderà se sono necessarie azioni ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

(<sup>2</sup>) GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1703/94**

di Laura González Álvarez (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/05)

**Oggetto:** Mancanza di valutazione dell'impatto ambientale in opere pubbliche nell'isola di Minorca

In due progetti di opere pubbliche previste nell'isola di Minorca non sono stati realizzati gli studi di impatto

ambientale, a quanto risulta dalle relazioni presentate per informazione pubblica e dalla stampa locale. Si tratta dei seguenti progetti del ministero delle Opere pubbliche, Trasporti e Ambiente del Regno di Spagna:

- costruzione di un porto di scalo invernale per le imbarcazioni da diporto a Maó,
- un programma di costruzione di passeggiate marittime e di rigenerazione di spiagge attraverso l'apporto di sabbie provenienti dal fondo marino.

Quest'ultimo può pregiudicare gravemente le praterie di alghe *Posidonia* considerate di interesse comunitario dalla direttiva habitat 92/43/CEE <sup>(1)</sup>.

La violazione della direttiva 85/337/CEE <sup>(2)</sup> sull'impatto ambientale è più grave, se possibile, tenendo conto che Minoca è considerata riserva della biosfera dall'UNESCO, e che rappresenta pertanto un tentativo di applicare i criteri di sviluppo sostenibile in linea con quelli proclamati dal V programma di azione dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

Visti detti progetti quali misure pensa di prendere la Commissione per far rispettare la legislazione comunitaria a difesa della propria politica ambientale nell'isola di Minorca?

<sup>(1)</sup> GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(26 ottobre 1994)

I porti turistici, come quello da realizzare a Maó nell'isola di Minorca, sono soggetti sistematicamente, a norma del Real decreto 1131/88 che ha trasposto la direttiva 85/337/CEE nel diritto spagnolo, a una valutazione dell'impatto ambientale prima di essere autorizzati.

La Commissione si è quindi rivolta alle autorità spagnole per avere informazioni sulle misure da essa adottate per garantire il rispetto di questo diritto per quanto riguarda il porto di Maó.

Inoltre, anche se la costruzione di passeggiate a mare e la rigenerazione delle spiagge come tali non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sopraindicata, il loro impatto sull'ambiente dovrà essere considerato nell'analisi degli effetti diretti e indiretti del progetto di porto in questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1760/94**

**di Winifred Ewing (ARE)**

**alla Commissione**

(1° settembre 1994)

(95/C 36/06)

*Oggetto:* Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Quali sono le proposte attualmente all'esame della Commissione per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1994)

La comunicazione della Commissione sulla sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup> illustra i principali settori d'azione fino all'anno 2000.

Una delle priorità più urgenti è attribuita al progresso delle proposte sulla salute e la sicurezza attualmente all'esame del Consiglio, affinché esse vengano approvate nel 1994 e nel 1995: proposte di direttive concernenti la salute e la sicurezza nel settore dei trasporti <sup>(2)</sup>, degli agenti fisici <sup>(3)</sup>, degli agenti chimici <sup>(4)</sup>, delle condizioni di trasporto dei lavoratori a mobilità ridotta <sup>(5)</sup> e delle attrezzature di lavoro (modifica) <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 560 def.

<sup>(2)</sup> GU n. C 325 del 2. 12. 1993 e GU n. C 294 del 30. 10. 1993.

<sup>(3)</sup> GU n. C 77 del 18. 3. 1993 e GU n. C 230 del 19. 8. 1994.

<sup>(4)</sup> GU n. C 165 del 16. 6. 1993 e GU n. C 191 del 14. 7. 1994.

<sup>(5)</sup> GU n. C 15 del 21. 1. 1992.

<sup>(6)</sup> Doc. COM(94) 56 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1783/94**

**di Hiltrud Breyer (V)**

**alla Commissione**

(1° settembre 1994)

(95/C 36/07)

*Oggetto:* Redditività delle miniere di lignite nella Germania orientale

1. Come valuta la Commissione la competitività della lignite tedesco-orientale?

2. Qual è l'impatto che la prevista imposta sulle emissioni di CO<sub>2</sub> avrà sulla competitività della lignite tedesco-

orientale? In che percentuale inciderebbe questa imposta sulla lignite?

3. Il piano aziendale della società LAUBAG concernente l'ulteriore sviluppo dell'attività mineraria nella regione della Bassa Lusazia è insoddisfacente per il modo in cui intende avviare alle ripercussioni ecologiche. Se ne deve dedurre che i costi esterni dovranno essere sostenuti dallo Stato. Come valuta la Commissione questa sovvenzione indiritta?

4. Come valuta la Commissione i piani del governo federale di escludere la lignite dall'imposta sull'emissione di CO<sub>2</sub>?

5. Non ritiene la Commissione che per quanto riguarda le miniere a cielo aperto che resteranno in attività oltre l'anno 2000 si sarebbe dovuto effettuare l'esame di compatibilità ambientale previsto dalla legislazione federale in materia, come pure approntare un piano regolatore?

6. Come giudica la Commissione la situazione di monopolio venutasi a creare nei settori tedesco-orientali della lignite e dell'energia?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1994)

1. Date le migliori condizioni dei giacimenti, la lignite dei nuovi Länder, come quella dell'area renana, può essere prodotta a prezzi sensibilmente inferiori al carbon fossile tedesco che, per le quantità impiegate per la produzione di energia elettrica, dev'essere sovvenzionato con 7 Mio di DM ogni anno. Poiché la ristrutturazione e l'adattamento della produzione all'economia di mercato sono ampiamente completati, la lignite può essere prodotta ora anche nei nuovi Länder senza alcun sussidio e perciò è diventata una fonte di energia primaria competitiva per la produzione di energia elettrica, anche a livello internazionale.

Questa competitività risulta chiaramente dalle cifre del 1993; in Germania il contributo della lignite nella produzione totale di energia elettrica è stato del 28,1% (pari a 66 Mio di t equivalenti carbone (tec)), molto maggiore quindi del contributo del carbon fossile, che ha raggiunto appena il 16,9% (pari a 39,6 Mio di tec.).

2. Va peraltro sottolineato che la prevista imposta sulle emissioni di CO<sub>2</sub> potrà avere conseguenze sull'impiego della lignite in generale e non solo sulla lignite proveniente dai nuovi Länder.

Conformemente alla proposta di direttiva (1) e considerando un livello di imposta di 0,7 ECU per gigajoule e di 9,4 ECU per t di CO<sub>2</sub>, l'imposta sulla lignite utilizzata per la produzione di energia elettrica verrebbe ad essere intorno a 0,13 ECU per gigajoule, più elevata quindi di quella sul carbon fossile. Paragonata ad altri fattori che influiscono sulla competitività, come i tassi di cambio, i costi di trasporto e i prezzi internazionali del carbone importato,

oppure l'elevato livello di sussidi per il carbone ad uso domestico, l'influsso dell'imposta può essere considerato relativamente basso.

Nel 2000 l'imposta applicata ad un gigajoule di lignite dovrebbe essere di circa 0,47 ECU superiore a quella del gas naturale, conformemente alla proposta della Commissione. Ciò riflette il più basso contenuto di carbonio del gas naturale. È tuttavia difficile prevedere l'influsso della prevista imposta sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per quanto riguarda la competitività dell'industria della lignite dei nuovi Länder, visto che tale imposta differenziale dovrebbe essere applicata solo a partire dal 2000. Secondo le previsioni della Commissione, a tale data la lignite resterà competitiva rispetto al petrolio e al gas impiegati nella produzione di energia elettrica, malgrado l'attuale proposta, per il fatto che i prezzi internazionali del carbone rimarranno probabilmente ad un livello relativamente basso, se paragonati ad altri combustibili e perché la differenziazione relativa alla lignite riguarderà soltanto l'aliquota applicabile al carbonio.

3. Per quanto riguarda la privatizzazione delle imprese pubbliche da parte del «Treuhandanstalt», al Commissione ha deciso di non considerare i fondi pubblici stanziati per avviare al danno ambientale causato prima dell'unificazione quali aiuti di Stato alle ditte interessate (2). Questa impostazione è stata confermata in termini generali nelle direttive della Commissione relative agli aiuti di Stato per scopi ambientali (3). A parte questo, la Commissione non è informata del fatto che le autorità tedesche intendano concedere aiuti per avviare al danno ecologico che potrebbe derivare in futuro dai giacimenti di lignite nella zona di Niederlausitz. Tuttavia qualsiasi aiuto di Stato che possa essere assegnato in futuro, dovrà essere esaminato caso per caso, come per qualsiasi altra industria, conformemente alle norme in vigore.

4. La proposta della Commissione prevede un incentivo ad ampio raggio su tutti i prodotti allo scopo di limitare le emissioni di CO<sub>2</sub> e migliorarne l'efficacia energetica. Se alcuni prodotti specifici fossero esenti dall'imposta, si creerebbero distorsioni di mercato, poiché questi ultimi riceverebbero un chiaro vantaggio competitivo. Inoltre sarebbe difficile eliminare in futuro tale esenzione. Tuttavia la Commissione potrà rispondere a tale quesito soltanto dopo l'introduzione dell'imposta, visto che i termini essenziali quali l'importo definitivo dell'imposta o le eventuali esenzioni autorizzate dovranno essere discussi al Consiglio e al Parlamento.

5. Conformemente alla direttiva 85/337/CEE, la valutazione d'impatto ambientale è importante se un progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente, per la sua natura, la sua ubicazione o la sua portata. Tuttavia gli Stati membri hanno un margine discrezionale per i progetti relativi all'estrazione di lignite a cielo aperto (allegato II, punto 2 della direttiva), nel decidere se tali criteri sono rispettati. Il periodo di estrazione, quindi, è l'unico elemento che deve essere preso in considerazione.

6. La struttura competitiva dell'industria della lignite nei nuovi Länder va vista sotto una prospettiva storica e

specifica dell'industria stessa. Si potrebbe discutere il fatto che le due imprese MIBRAG e LAUBAG godono de facto di un monopolio per l'estrazione della lignite nelle loro zone. Tuttavia questa situazione risale a prima dell'unificazione ed è un caso tipico per questo tipo di operazione, come si può riscontrare per altri grandi produttori di lignite che operano nella Comunità.

Nel caso delle due ditte di cui sopra, la Commissione segue da vicino le attività del «Treuhandanstalt» nei suoi sforzi di privatizzazione, in conformità con le norme vigenti nella Comunità in materia di concorrenza. La vendita di MIBRAG ad un consorzio multinazionale è stata completata ed è stata approvata dalla Commissione in conformità del regolamento Merger <sup>(4)</sup>. La privatizzazione di LAUBAG non è ancora stata completata e la Commissione sta seguendo l'operazione per poterla valutare pienamente a tempo debito.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 226 def.

<sup>(2)</sup> Vedasi la 21ª relazione sulla politica della concorrenza, punto 249.

<sup>(3)</sup> GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Vedasi articolo 6.1(B) della decisione IV/M/402 PowerGen/ NRG/Morrison Knudsen/MIBRAG del 27. 6. 1994; GU n. C 189 del 12. 7. 1994 e comunicato stampa IP/94/58631 del 28. 6. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/94

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/08)

Oggetto: Orsi danzanti

Risulta alla Commissione che in taluni Stati membri dell'Unione europea si impiegano metodi crudeli per addomesticare gli orsi danzanti?

In quali Stati membri dell'Unione europea si addomesticano ancora orsi per divertire la gente?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(28 ottobre 1994)

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, l'ammaestramento degli orsi bruni attualmente non è più praticato nella Comunità.

L'ultimo Stato membro nel quale esistevano orsi danzanti era la Grecia. Ma con il sostegno della Commissione

(programma Life-Arctos attuato nel corso di questi ultimi due anni) gli ultimi due esemplari sono stati confiscati e vengono attualmente ospitati in un centro speciale nel dipartimento di Florina.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1804/94

di Arie Oostlander (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/09)

Oggetto: Equiparazione dei diplomi di Fachschulingenieur e Fachhochschulingenieur

Dopo la riunificazione, il governo tedesco ha equiparato il diploma di Fachschulingenieur della ex Repubblica democratica tedesca a quello di Fachhochschulingenieur della Germania federale. Trattasi di un provvedimento di cui possono fruire unicamente i cittadini della ex Repubblica democratica, non estensibili dunque agli ingegneri occupati o neolaureati di altri Stati membri dell'Unione con una formazione di livello intermedio.

Può la Commissione indicare come si pone detto provvedimento rispetto alla direttiva concernente un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (89/48/CEE <sup>(1)</sup>) o, per essere più precisi, se si configurano una discriminazione in base alla nazionalità?

<sup>(1)</sup> GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione

(10 ottobre 1994)

Per far valere le disposizioni della direttiva 89/48/CEE del Consiglio relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il cittadino di uno Stato membro della Comunità deve essere in possesso di un «diploma» a termini dell'articolo 1, lettera a) o di elementi atti a comprovare una o più qualifiche formali a termine dell'articolo 3, lettera b). La qualifica di «Fachhochschulingenieur», rilasciata dopo che sia stato completato con successo un corso postsecondario della durata di almeno tre anni presso un istituto d'istruzione superiore, dimostra che il detentore è in possesso delle qualifiche professionali necessarie allo svolgimento di un'attività professionale regolamentata e costituisce chiaramente un «diploma» ai fini dell'applicazione della direttiva 89/48/CEE. L'ultimo capoverso dell'articolo 1, lettera a), contiene una disposizione riguardante le cosiddette possibilità alternative; esso dispone che sia assimilata ad un diploma qualsiasi qualifica rilasciata dalle competenti autorità di uno Stato membro, qualora essa sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da

un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e conferisca inoltre gli stessi diritti d'accesso all'esercizio di una professione regolamentata. Se tali condizioni sono soddisfatte, vale a dire se la qualifica di «*Fachschulingenieur*» rilasciata nella ex Repubblica democratica tedesca è riconosciuta dalle competenti autorità tedesche come equipollente a quella di «*Fachhochschulingenieur*» e conferisce gli stessi diritti, ad esempio per quanto riguarda l'impiego di un titolo professionale, essa va considerata un «diploma» ai fini dell'applicazione della direttiva e chi sia in possesso di tale qualifica ha il diritto di esigere l'applicazione della direttiva stessa per ottenere il riconoscimento in altri Stati membri.

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale in questione limitino ai detentori di una qualifica di «*Fachschulingenieur*» che abbiano la nazionalità tedesca il diritto di vederne sancita l'equivalenza con la qualifica di «*Fachhochschulingenieur*» si configurerebbe un'infrazione dell'articolo 6 del Trattato CEE il quale vieta ogni discriminazione fondata sulla nazionalità.

La Commissione richiederà di conseguenza alle autorità tedesche di fornirle il testo delle disposizioni citate dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1809/94

di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/10)

**Oggetto:** Disposizioni vigenti presso la Corte di giustizia CE concernenti i congedi elettorali

Le disposizioni in vigore presso la Corte di giustizia per regolamentare i congedi elettorali sembrano penalizzare fortemente i funzionari che provengono da luoghi più lontani d'acché, ad esempio, equiparano chi viene dalla frontiera lussemburghese (60 km) a chi viene da Como a Aosta (600 km); intaccano la dotazione statutaria di ogni funzionario relativamente alle sue ferie perché obbligano a consumare tali periodi in funzione degli impegni elettorali dal momento che non riconoscono il tempo necessario a compiere il trasferimento, quindi non prevedono la concessione del cosiddetto «*délai de route*» se il periodo di congedo preso prima della votazione è preceduto da un fine settimana; il calcolo del computo del congedo poi non tiene conto delle votazioni a doppio turno.

Alla luce di queste considerazioni, può la Commissione prevedere una regolamentazione che intervenga a far sì che il funzionario comunitario possa essere facilitato a recarsi ad espletare il diritto di voto nel proprio paese d'origine,

prevedendo per il congedo elettorale un forfait che compensi il dipendente per la festività non goduta per compiere il suo dovere elettorale?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**

(16 novembre 1994)

Le disposizioni in vigore presso la Corte di giustizia — e presso le altre istituzioni comunitarie — concernenti i congedi speciali per le elezioni sono le seguenti:

- a) Un giorno di congedo speciale è accordato ai funzionari e altri agenti che si rechino nel luogo dove si tengono elezioni dei tipi qui di seguito indicati, a condizione che il giorno delle elezioni sia un giorno lavorativo:
  - elezioni legislative,
  - elezioni del Parlamento europeo,
  - elezioni presidenziali,
  - referendum,
  - elezioni nei Länder tedeschi, nelle comunità autonome in Spagna, nelle regioni in Italia e nelle altre regioni a statuto equivalente,
  - elezioni municipali, comunali, cantonali.
- b) I giorni di viaggio (vale a dire il cosiddetto «*délai de route*») sono calcolati in funzione della distanza tra la sede di servizio e la località in cui si vota, secondo lo schema seguente:
  - da 50 a 600 km: 1 giorno,
  - da 601 a 900 km: 1 giorno e mezzo,
  - da 901 a 1 400 km: 2 giorni,
  - da 1 410 a 2 000 km: 2 giorni e mezzo,
  - più di 2 000 km: 3 giorni.
- c) Il congedo speciale, ed eventualmente i giorni di viaggio <sup>(1)</sup>, sono concessi unicamente su presentazione di un certificato comprovante la partecipazione alle elezioni stesse. Essi non sono invece concessi se esiste la possibilità di votare per corrispondenza presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare, senza per questo compromettere la facoltà dei funzionari ed agenti di esercitare il proprio diritto di voto in occasione di altre elezioni.
- d) Nel caso in cui il sistema elettorale preveda delle votazioni a doppio turno, i funzionari ed agenti che si spostano in occasione dei due turni di scrutinio possono beneficiare dei giorni di viaggio per ciascun turno. In questo caso essi dovranno però presentarsi personalmente tra i due turni e dopo il secondo turno, muniti del suddetto certificato, al servizio competente. Qualora si presentino solo dopo il secondo turno verranno accordati loro soltanto i giorni da viaggio relativi a un turno.

- e) I giorni di viaggio vengono di norma imputati per metà all'inizio dell'assenza (viaggio di andata) e per l'altra metà alla fine dell'assenza dal lavoro (viaggio di ritorno), anche nel caso in cui l'assenza dal lavoro dovuta al congedo speciale sia preceduta e/o seguita da un breve periodo di congedo annuale. Se però il periodo totale di assenza dal lavoro è preceduto e/o seguito da un fine settimana, il viaggio di andata e/o ritorno si considererà effettuato nel fine settimana, salvo prova contraria prodotta dal funzionario o a gente.
- f) Se il congedo speciale è preceduto o seguito da un congedo annuale uguale o superiore a 10 giorni sarà accordata soltanto la metà dei giorni di viaggio previsti per il congedo speciale, alle stesse condizioni di cui al paragrafo precedente.

Da queste disposizioni consegue che ove un funzionario desidera esercitare il diritto di voto nel proprio paese d'origine quando ha la possibilità di esercitarlo nella propria sede di servizio, egli non potrà beneficiare di un congedo speciale.

La Commissione — e le altre istituzioni — ritengono che le suddette disposizioni rispettino il diritto di voto del funzionario comunitario nella sua integrità e senza alcuna restrizione.

(<sup>1</sup>) I giorni di viaggio sono concessi anche se le elezioni si svolgono di domenica o in un giorno festivo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1833/94

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/11)

Oggetto: Strada campestre tra Vikio e Kambia

Nell'isola di Chios, esattamente nell'area compresa tra Vikio e Kambia, le autorità greche hanno previsto l'apertura di una strada campestre. In considerazione del fatto che:

1. tutta la regione di Kambia, da Vikio a Agiasmata nella parte occidentale dell'isola, costituisce un importante biotopo per talune rare specie di uccelli rapaci, come l'aquila di Bonelli e la poiana coda bianca, protette dalla direttiva 79/409/CEE (<sup>1</sup>) e che rischiano l'estinzione qualora dovesse essere realizzato il suddetto progetto,
2. non è stato eseguito alcuno studio d'impatto ambientale secondo quanto prescritto dalla direttiva 85/337/CEE (<sup>2</sup>),
3. l'apertura di questa strada muterà il paesaggio e le caratteristiche della regione,

4. la Lega per l'ecologia e l'ambiente dell'isola di Chios è decisamente contraria al progetto,

può far sapere la Commissione in che modo intende intervenire, per quanto le compete, affinché si scongiuri il pericolo di un'aggressione all'ambiente e quali misure concrete ha in mente di adottare dato che il progetto che si vorrebbe realizzare viola le direttive 79/409/CEE e 85/337/CEE?

(<sup>1</sup>) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas a nome della Commissione

(26 ottobre 1994)

Le strade forestali, come quella da costruire tra Viki e Kambia, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE i cui allegati I e II specificano i tipi di strade (autostrade, vie di rapida comunicazione ed altre strade) soggette ad una valutazione dell'impatto ambientale secondo le disposizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva.

Inoltre il biotopo al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento non è stato classificato dalle autorità greche come zona di protezione speciale in virtù della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Esso non è nemmeno stato incluso nell'inventario delle zone di grande interesse per la conservazione degli uccelli selvatici nella Comunità.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1836/94

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(1° settembre 1994)

(95/C 36/12)

Oggetto: Promozione della bicicletta come mezzo di trasporto «sostenibile»

In questi giorni un gruppo di giovani percorre l'Europa in bicicletta per richiamare l'attenzione sulla necessità di una politica «sostenibile». Infatti, nonostante i progressi della politica ambientale della Comunità, il recepimento delle esigenze ambientali in altri settori di intervento, quali la politica commerciale e dei trasporti, è ancora largamente inadeguato.

È disposta la Commissione a promuovere una politica proiettata verso il trasporto sostenibile, erogando sovvenzioni per studi che analizzino la possibilità di introdurre la bicicletta in sostituzione dell'autovettura nel traffico urbano?



È disposta inoltre la Commissione a stornare una parte (almeno il 10 %) dei fondi di ricerca e sviluppo attualmente destinati all'industria automobilistica a favore delle case ciclistiche, per permettere anche a queste di generare nuovi impulsi innovativi che migliorino radicalmente la concezione tecnica — vecchia di cent'anni — della bicicletta, e aumentare l'interesse del grande pubblico per questo mezzo di trasporto ecocompatibile?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1994)

Il Libro bianco «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile», pubblicato il 2 dicembre 1992 <sup>(1)</sup>, delinea le politiche e le priorità della Commissione per quanto riguarda i trasporti nel prossimo secolo.

In questo documento la Commissione accetta pienamente il ruolo positivo che possono assumere i ciclisti e i pedoni. Incentivare e promuovere la sicurezza dei trasporti pubblici e sostenere le iniziative locali a favore dei ciclisti e dei pedoni per contribuire alla qualità dell'ambiente urbano sono, perciò, le priorità per la politica comune dei trasporti negli anni futuri.

Recentemente la Commissione ha finanziato studi per la sicurezza della bicicletta e il trasporto delle biciclette sui treni, ha contribuito alla preparazione di una guida di buona pratica sulla bicicletta nella città ed ha contribuito anche ai costi amministrativi di varie conferenze «bicicletta-città».

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 494 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1849/94

di Florus Wijsenbeek (ELDR)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/13)

**Oggetto:** Probabile rinvio della decisione sulla linea della Betuwe

1. È la Commissione a conoscenza dei dati commerciali di più recente pubblicazione secondo i quali i flussi di merce tra i Paesi Bassi e la Germania aumenteranno in maniera notevole nei prossimi anni?

2. Si rende conto la Commissione che a tal fine è indispensabile migliorare il sistema dei trasporti tra i due paesi?

3. Può la Commissione confermare che la costruzione del raccordo tedesco alla linea della Betuwe non incontra

grosse difficoltà e pertanto non deve subire alcun ritardo, ma che da parte olandese è da attendersi tuttavia un rinvio delle decisioni sul tracciato della linea della Betuwe?

4. Sa la Commissione che ora sembra che la linea non arriverà nemmeno al confine tedesco?

5. Può la Commissione confermare che fin dall'inizio erano state adottate tutte le misure necessarie, tra cui una VIA e una decisione di pianificazione transfrontaliera nel pieno rispetto delle garanzie a tutela dei cittadini?

6. Intende la Commissione esercitare una certa pressione sulla Stato olandese per evitare un ulteriore rinvio e far sì che quanto prima sia realizzato il necessario collegamento?

— In caso affermativo, quando?

— In caso negativo, per quale motivo?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(31 ottobre 1994)

Viste le previsioni sull'evoluzione del traffico, la Commissione ha preso atto dell'importanza dei collegamenti di trasporto tra i Paesi Bassi e la Germania. Per questo motivo un certo numero di collegamenti fra i due paesi sono stati inclusi nei vari programmi di reti modali transeuropee, come pure nella recente proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio «sulle direttive comunitarie per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporti» <sup>(1)</sup>.

La Commissione è stata informata della necessità di rivedere il progetto relativo alla linea della Betuwe, soprattutto alla luce di limitazioni ambientali. Tale revisione è attualmente in atto. Tuttavia la Commissione non è a conoscenza di alcuna decisione di modificare il progetto presentato al Consiglio europeo di Corfù dopo la sua inclusione nel primo elenco di progetti di infrastruttura dei trasporti prioritari decisa dal gruppo Christophersen.

Certamente la Commissione veglierà all'applicazione di tutte le procedure richieste dalla legislazione comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e gli appalti di lavori pubblici. Le procedure previste dalle legislazioni nazionali sono controllate dalle autorità nazionali.

Il ruolo della Comunità nella politica di infrastruttura dei trasporti è di fornire orientamenti generali per lo sviluppo delle reti e per scegliere i progetti di interesse comune nel quadro degli orientamenti suddetti. L'attuazione dei progetti dipende dalle autorità degli Stati membri interessati. La Commissione non intende intervenire negli importanti processi decisionali degli Stati membri a meno che non si

porti a sua conoscenza l'esistenza di azioni che possano violare la legislazione comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU n. L 305 del 10. 12. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/94

di Maartje van Putten (PSE)  
alla Commissione  
(6 settembre 1994)  
(95/C 36/14)

**Oggetto:** Lavoro nero nell'industria dell'abbigliamento

Le autorità olandesi hanno inasprito la cosiddetta legge sulla responsabilità a cascata in modo che anche nell'industria clandestina dell'abbigliamento l'appaltatore possa essere reso responsabile per le imposte e i contributi sociali sui lavoratori dovuti da un subappaltatore a motivo dei lavori dati in appalto. Le misure unilaterali degli Stati membri in tale settore hanno involontariamente per effetto che le officine clandestine si trasferiscono nei paesi vicini.

Può la Commissione elaborare una rassegna delle politiche in materia di lavoro clandestino nell'industria dell'abbigliamento nei restanti Stati membri?

Quali possibilità ravvisa essa per armonizzare le politiche dei vari Stati membri sulla base del Trattato di Maastricht e della sua comunicazione del febbraio 1994 (<sup>1</sup>)?

Ravvisa essa la possibilità di elaborare una direttiva europea sulla responsabilità a cascata?

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 23 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1870/94

di Maartje van Putten (PSE)  
alla Commissione  
(6 settembre 1994)  
(95/C 36/15)

**Oggetto:** Lavoro clandestino nell'industria dell'abbigliamento

Secondo stime approssimative esistono nei Paesi Bassi 800 officine di confezione clandestine con un totale di 10-12 000 addetti. Secondo le stime le autorità olandesi perdono ogni anno da 100 a 200 milioni di HFL sotto forma di contributi e imposte non introitati e di cui l'industria clandestina della confezione è debitrice. Con l'inasprimento della legislazione olandese e l'intensificazione delle indagini nel 1993 le officine clandestine si sarebbero trasferite nei paesi vicini.

È la Commissione a conoscenza di trasferimenti di officine clandestine dai Paesi Bassi verso il Belgio o altri paesi dell'Unione europea?

Ha essa motivo di prevedere nel prossimo futuro un decremento o un incremento del numero di officine clandestine nell'Unione europea?

Risposta comune data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte  
E-1866/94 e E-1870/94  
(30 novembre 1994)

La Commissione è perfettamente consapevole dell'importanza degli ateliers illeciti nel settore delle confezioni dei vari Stati membri. Nel contesto del dialogo sociale settoriale per i tessili e l'abbigliamento, le parti sociali hanno infatti a lungo esaminato il problema.

In tale contesto le parti sociali nel 1993 hanno proceduto all'aggiornamento di una relazione dal titolo «Economia sommersa e forme illecite di lavoro» pubblicata dalla Commissione nel 1990. La relazione contiene in particolare un capitolo consacrato ai provvedimenti adottati dagli Stati membri per combattere il lavoro illegale.

Si tratta di per sé di un problema di difficile quantificazione e non è quindi possibile fornirne una visione prospettica.

La Commissione non dispone di informazioni relative al dislocamento di ateliers illegali dai Paesi Bassi verso altri Stati membri vicini.

D'altro canto il problema del lavoro illegale era stato inserito sull'ordine del giorno di una riunione indetta dal Consiglio. Da tale riunione è risultato che la maggior parte degli Stati membri ritiene trattarsi di una questione che rientra nel contesto del principio di sussidiarietà.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1868/94

di Maartje van Putten (PSE)  
alla Commissione  
(6 settembre 1994)  
(95/C 36/16)

**Oggetto:** Integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale

Nella sua comunicazione del giugno 1994 (<sup>1</sup>) relativa ad una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale, la Commissione propone di inserire nel sistema delle preferenze generalizzate particolari dispositivi di incentivo mirati al progresso sociale e alla protezione dell'ambiente.

Il dispositivo di incentivo comprende oltre ad una clausola sociale e ambientale misure relative alla proprietà intellettuale, al grado di apertura del mercato secondo criteri del FMI e la lotta agli stupefacenti.

Non teme la Commissione, alla luce del suo predetto sforzo di semplificazione e trasparenza del Sistema delle preferenze generalizzate, un eccesso di procedure e di norme?

In che modo saranno stabiliti i criteri? Saranno essi stabiliti di concerto con i paesi beneficiari?

Potranno i paesi meno sviluppati, considerata la loro speciale posizione e la loro mancanza di mezzi, beneficiare adeguatamente dei dispositivi d'incentivo allorché altri paesi beneficiari potranno avvalersi in modo più elastico delle nuove misure?

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 212 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1869/94

di Maartje van Putten (PSE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/17)

**Oggetto:** Integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale

Nella sua comunicazione del giugno 1994 (COM(94) 212 def.) relativa ad una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale, la Commissione propone nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate di fornire un sostegno in particolare all'istituzione di organizzazioni di produttori che possano stabilire relazioni commerciali dirette con importatori comunitari e capaci altresì di promuovere migliori condizioni sociali e ambientali.

In sede di elaborazione della proposta farà la Commissione europea riferimento alle relazioni del Parlamento europeo in materia di commercio equo e solidale tra Nord e Sud (PE 152.325/def. e PE 206.396/def.)?

Considera la Commissione, come raccomandato dalla relazione Langer (PE 206.396/def.), di introdurre e tutelare un marchio di qualità per i prodotti del commercio equo e solidale mediante il quale potrà essergli accordato un trattamento preferenziale?

**Risposta comune data dal sig. Marín**

a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte

E-1868/94 e E-1869/94

(21 ottobre 1994)

Nella sua comunicazione del 1° giugno 1994 la Commissione ha definito i principi a cui deve sottostare nei prossimi dieci anni l'applicazione del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

In seguito la Commissione ha adottato, il 7 settembre 1994 (<sup>1</sup>), la proposta relativa al primo schema triennale da attuare a decorrere dal 1° gennaio 1995, al momento sottoposta al Consiglio per l'approvazione, dopo il parere del Parlamento. Questa proposta ha interamente riprodotto nella sua formulazione i principi esposti nella comunicazione di giugno.

Tra le diverse disposizioni dello schema proposto, ci sono clausole di incentivazione sulle politiche sociali ed ambientali. Queste clausole verrebbero attuate in aggiunta all'SPG generale per tenere conto dei costi extra sostenuti dai paesi beneficiari per la realizzazione di tali politiche.

I criteri su cui queste clausole sono state basate sono, per la clausola sociale, l'applicazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare delle norme relative alla libertà di associazione ed al diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva delle norme relative all'età minima per l'accesso al lavoro, e, per la clausola ambientale, gli obiettivi fissati nei convegni internazionali sull'ambiente e nell'Agenda 21. Inizialmente le misure di incentivazione verrebbero applicate ai prodotti di legni tropicali provenienti dalle foreste efficacemente gestite in conformità con le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO).

L'attuazione di queste nuove clausole di incentivazione non comporterebbe, in se stessa, nuove procedure, quanto piuttosto un ampliamento delle procedure esistenti. Una volta che un paese beneficiario avesse dichiarato di aderire ai punti stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ed avesse espresso il desiderio di avvalersi di queste clausole, il controllo verrebbe effettuato sulla base di una dichiarazione fatta sul certificato preferenziale di origine firmato dalle autorità del paese esportatore beneficiario e sarebbe applicato in modo analogo a quello richiesto dalle regole in materia di origine.

Lo speciale regime di incentivazione volto ad aiutare i paesi a lottare contro la droga non sarebbe basato sul medesimo meccanismo, in quanto la Commissione ha semplicemente proposto di mantenere il regime speciale vigente. Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione non ha proposto una specifica clausola in proposito nel primo schema operativo. Questa possibilità verrà considerata nello schema successivo, che inizierà nel 1998.

Nel quadro dello schema proposto i paesi meno avanzati sarebbero totalmente esentati dai dazi (com'è il caso attualmente). Pertanto essi già ricevono e continueranno a ricevere un trattamento che è il più favorevole possibile. Per questa ragione non trarranno particolare vantaggio dalla clausola sociale. Questo è coerente con il concetto di base di una clausola sociale positiva, secondo il quale la promozione del progresso sociale si ottiene inizialmente con un livello minimo di sviluppo economico. Quindi, poiché i paesi meno avanzati non hanno, ovviamente, raggiunto questo livello minimo, essi hanno prima bisogno di ricevere il trattamento migliore possibile nell'ambito dell'SPG di base.

Nel contesto dell'SPG la Commissione non intende introdurre, a questo stadio, un marchio di qualità per i prodotti oggetto di «fair trade», ai fini di ulteriori preferenze.

Tuttavia, come stabilito nella comunicazione del 1° giugno 1994, la Commissione è propensa ad usare altri strumenti di cooperazione per la promozione di un commercio equo,

concetto che essa appoggia fortemente. In tale contesto la relazione del sig. Langer su questo argomento ha suscitato grande interesse nella Commissione.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 337.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1880/94

di Rolf Linkohr (PSE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/18)

**Oggetto:** Esame di compatibilità ambientale per il TAV «Mediterraneo»

Può la Commissione assicurare che le autorità francesi nella progettazione e nella costruzione del tracciato dei binari per il TAV Mediterraneo rispettino il diritto comunitario ed in modo particolare le direttive sulla tutela degli uccelli selvatici (79/409/CEE (<sup>1</sup>)), sul mantenimento degli habitat naturali (92/43/CEE (<sup>2</sup>)) e sulla necessità di un esame di compatibilità ambientale (85/337/CEE (<sup>3</sup>))?

(<sup>1</sup>) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(<sup>3</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 140.

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(10 novembre 1994)

Alla Commissione sono stati presentati diversi ricorsi sul progetto di TAV Mediterraneo. In base ai fatti denunciati, la Commissione si è rivolta alle autorità francesi per verificare la buona applicazione del diritto comunitario e, in particolare, delle direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), come pure sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1881/94

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/19)

**Oggetto:** Oleodotto per il trasporto di greggio verso il Mediterraneo

Alla Commissione sono noti i progetti di oleodotto per il trasporto di greggio verso il Mediterraneo. Tra le diverse proposte ce n'è una che prevede il trasporto di greggio dalla penisola di Crimea, attraverso il porto di Burgas, verso la

destinazione finale Alexandrupoli. Questo oleodotto avrà una lunghezza molto inferiore a quella di altri oleodotti e il suo costo è di circa un terzo rispetto ad altre opzioni. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti sono al corrente della proposta? In che modo la giudicano?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione

(31 ottobre 1994)

In generale, la Commissione segue molto attentamente, nel quadro della sua politica intesa a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, i problemi posti dal trasporto di greggio in questa regione del mondo.

Pertanto essa è stata effettivamente tenuta informata del progetto di costruzione di un oleodotto che dovrebbe trasportare il greggio tra Burgas in Bulgaria ed Alexandroupolis in Grecia.

Secondo la Commissione tale progetto potrebbe costituire un elemento di risposta adeguata al crescente fabbisogno di trasporto di petrolio dal Mar Nero verso il Mediterraneo.

Occorre infine segnalare che la Commissione ha recentemente patrocinato in Grecia una conferenza che ha riunito i paesi rivieraschi del Mar Nero e gli Stati membri interessati a questo problema.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1911/94

di José Happart (PSE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/20)

**Oggetto:** Carne bovina

Qual è la situazione per quanto riguarda la carne bovina?

Quante tonnellate di carne sono attualmente immagazzinate?

Qual è il quantitativo per Stato membro in cui sono situate le scorte: località e volume?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione

(26 ottobre 1994)

Dal 1993 il mercato delle carni bovine è caratterizzato da un ritorno all'equilibrio tra l'offerta e la domanda, grazie essenzialmente a una netta diminuzione della produzione nel 1993 (dell'ordine del 7%).

Indipendentemente da fattori strutturali connessi all'evoluzione ciclica della produzione e alla crescente produttività

delle vacche lattifere (la produzione lattifera essendo limitata dal regime delle quote, il numero di vacche lattifere e quindi la produzione di vitelli diminuisce di anno in anno), il ritorno all'equilibrio è dovuto a una serie di misure di disciplinamento della produzione introdotte con la riforma della PAC, ossia la limitazione delle importazioni di vitelli e di bovini giovani, l'introduzione di quote e di un fattore di densità per la concessione dei premi, nonché l'instaurazione di pesi limite per le carcasse ammissibili all'intervento pubblico.

Ciò ha consentito una nettissima riduzione delle scorte pubbliche invendute, che sono passate dalla cifra record di 1 089 000 t di equivalente carcassa il 1° gennaio 1993 a 230 000 t alla fine di agosto 1994. L'intervento pubblico è infatti sospeso dalla metà di luglio e dalla metà di novembre 1993, rispettivamente per i bovini giovani e adulti, mentre i ritiri sono stati facilitati dall'attiva politica di smaltimento perseguita dalla Commissione.

Su un quantitativo totale di 230 000 t, oltre il 90 % si trova in Irlanda (150 000 t), e nel Regno Unito (61 000 t). Le rimanenti quantità sono suddivise tra l'Italia (9 000 t), la Danimarca (6 000 t), la Germania (3 000 t) e la Francia (1 000 t).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/94

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/21)

*Oggetto:* Emissioni di solfuro di idrogeno

Per ottenere la riduzione delle emissioni di solfuro, prodotte a vari livelli da vari tipi di automobili e di convertitori catalitici, intende la Commissione introdurre a livello dell'Unione standard volti a prescrivere limiti massimi di contenuto di zolfo per il carburante senza piombo, incoraggiando così la riduzione degli inquinanti potenziali alla fonte?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(21 ottobre 1994)

La Commissione è consapevole del fatto che i convertitori catalitici nelle vetture a benzina possono provocare emissioni di solfuro di idrogeno. Pur essendo assai sgradevole l'odore di questa emissione, il solfuro viene emesso solo in piccole quantità e a queste basse concentrazioni non ci sono effetti nocivi per la salute umana.

Tuttavia la Commissione è preoccupata del fatto che il solfuro nella benzina senza piombo può compromettere il funzionamento dei convertitori catalitici per quanto riguarda l'emissione di monossido di carbonio, di idrocarburi totali, diossidi di azoto e di benzene. Nel contesto del programma europeo auto-petrolio, il ruolo del solfuro nelle automobili europee con convertitori catalitici è quindi sotto esame. I risultati del programma avranno un impatto sulla legislazione proposta relativamente alle norme per ridurre l'inquinamento delle autovetture entro il 2000. Se i risultati del programma auto-petrolio dimostreranno che è necessario ridurre il contenuto di solfuro, ne conseguirà una benefica riduzione dello spiacevole odore proveniente dalle piccole quantità di solfuro di idrogeno emesso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1917/94

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(6 settembre 1994)

(95/C 36/22)

*Oggetto:* Reti da posta derivanti

Nella sua seduta del 17 dicembre 1993 il Parlamento europeo ha proposto di istituire il divieto di usare reti da posta derivanti entro le 12 miglia conformemente a una normativa che dovrà essere elaborata, salvo autorizzazione della Commissione in seguito alla petizione debitamente motivata di uno Stato membro, in base ad un'analisi dei singoli casi.

I recenti incidenti fra pescatori comunitari dovuti all'uso di tali strumenti nonché le prove e le testimonianze — fornite tanto dalle associazioni quanto dagli ispettori e dalla stessa Commissione — sulla violazione da parte della flotta francese della normativa comunitaria vigente sulle reti da posta derivanti nella pesca del tonno — con l'aggravante della negligenza manifesta da parte delle autorità francesi nell'applicazione di sistemi di controllo che sono tenute a effettuare per garantire che nessuna imbarcazione sia dotata o faccia uso di reti che superino nell'insieme i 2,5 km, come prescrive la legislazione comunitaria in vigore, rafforzano l'iniziativa parlamentare del dicembre 1993 come unica misura realmente valida per evitare, da un lato, la violazione della normativa comunitaria e, dall'altro, il venir meno agli impegni internazionali assunti dalla Commissione.

Desidero pertanto chiedere alla Commissione quali misure intende adottare per applicare urgentemente le proposte del Parlamento e in che modo pensa di poter garantire che, nell'attesa di vedere applicate le proposte formulate dal Parlamento nel dicembre 1993, nessuna nave da pesca sia dotata o faccia uso di reti che nel loro insieme superino i 2,5 km, come stabilito dalla legislazione comunitaria in vigore.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**  
(13 ottobre 1994)

La Commissione ha preso tutte le misure necessarie a garantire, da parte delle autorità nazionali di controllo, la corretta applicazione e la piena attuazione della normativa comunitaria che limita a 2,5 km la lunghezza delle reti da posta derivanti.

Gli ispettori della Commissione, in qualità di osservatori indipendenti, sono stati continuamente presenti a bordo della navi pattuglia degli Stati membri.

I controlli svolti quest'anno nel settore della pesca non hanno precedenti: sulla pesca d'altura del tonno è stata effettuata un'attività di sorveglianza parallela di ben otto navi pattuglia degli Stati membri.

Il Consiglio esaminerà la proposta della Commissione <sup>(1)</sup> relativa al futuro impiego delle reti da posta derivanti, e terrà conto del parere del Parlamento prima di adottare qualsiasi decisione.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 131 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1918/94**

**di Caroline Jackson (PPE)**  
**alla Commissione**  
(6 settembre 1994)  
(95/C 36/23)

**Oggetto:** Sovvenzioni UE alla Babymilk Action Coalition

Può la Commissione confermare la notizia secondo la quale, negli ultimi due anni, avrebbe concesso una sovvenzione alla Babymilk Action Coalition che fa attiva propaganda contro gli alimenti e il latte per bambini e, in caso affermativo, non teme che tali sovvenzioni creino un precedente sulla scorta del quale altri lobbisti potrebbero ottenere finanziamenti dell'Unione europea per fare propaganda attiva contro gli interessi di imprese operanti nell'UE?

**Risposta data dal sig. Marín**  
**a nome della Commissione**  
(9 novembre 1994)

Il sostegno della Commissione alle attività delle ONG impegnate nello sviluppo include il cofinanziamento di attività il cui fine è di sensibilizzare il pubblico ai problemi dello sviluppo. I principi del cofinanziamento consentono attività volte ad informare ed educare settori del pubblico degli Stati membri su argomenti riguardanti in paesi in via di sviluppo. Nel 1993 è stato approvato un progetto triennale da cofinanziare con un gruppo di ONG comprendente la

Baby Milk Action Coalition (UK), WEMOS (NL) ed Aktionsgruppe Babyernährung (D) per una campagna riguardante la questione dell'applicazione del codice OMS sulla commercializzazione dei surrogati del latte materno al fine di proteggere l'allattamento e la salute infantile nei paesi in via di sviluppo. Alle ONG in questione è stata fatta presente la politica della Commissione su eventuali riferimenti delle campagne a singole società: tali attività sono escluse da questo e da ogni altro progetto concernente alimenti per bambini, nonché dai progetti relativi ad altri settori industriali all'interno della Comunità. Gli obblighi contrattuali delle ONG stabiliscono che esse devono riferire alla Commissione sull'impiego sia dei fondi della Comunità sia dei fondi integrativi, al fine di assicurare che essi siano utilizzati in conformità ai termini del contratto. L'industria è stata informata riguardo a queste condizioni. La Commissione seguirà da vicino la questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1925/94**

**di Johanna Maij-Weggen (PPE)**  
**e Petrus Cornelissen (PPE)**  
**alla Commissione**  
(12 settembre 1994)  
(95/C 36/24)

**Oggetto:** Approvazione di un aiuto di Stato a Air France

1. Può la Commissione confermare di avere approvato un apporto di capitale di 20 miliardi di FF a favore di Air France da parte delle autorità francesi?
2. È al corrente la Commissione che già dal 1991 lo Stato francese concede annualmente un considerevole volume di aiuti finanziari a Air France?
3. Ritiene la Commissione che l'autorizzazione in parola sia totalmente difendibile anche di fronte alla Corte di giustizia europea e, in caso affermativo, quali sono le argomentazioni?
4. Può la Commissione far sapere in quale modo controllerà l'aiuto in questione e di quali garanzie dispone che il controllo venga effettuato in condizioni di indipendenza, ad esempio con il ricorso a un consulente indipendente?
5. Come può la Commissione impedire che il previsto apporto di capitale ad Air France venga invocato come precedente? Come fornirà ad altre compagnie che hanno finanziato con risorse proprie a loro ristrutturazione una compensazione per l'aiuto concesso dallo Stato francese a Air France?
6. Quali garanzie ha la Commissione che Air France non utilizzerà l'aiuto in questione per la sua politica dei prezzi a svantaggio di altri vettori?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(31 ottobre 1994)

1. Il 27 luglio 1994 la Commissione ha adottato una decisione in cui ha dichiarato che l'aiuto di 20 miliardi di FF da concedersi a favore di Air France nel periodo 1994-1996 in tre quote e destinato ad attuare la ristrutturazione della stessa è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, purché siano rispettate determinate condizioni, volte a garantire che tale aiuto non incida sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Tale decisione è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>.

Va inoltre rilevato che alla stessa data la Commissione ha concluso che la sottoscrizione di 1,5 miliardi di FF da parte della Caisse des dépôts et consignations-participants (CDC-P) delle emissioni obbligazionarie di Air France costituisce un aiuto di Stato e come tale, oltre ad essere stato concesso in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, è incompatibile con il mercato comune e deve pertanto essere rimborsato. Tale decisione è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>.

2. Oltre alle decisioni di cui sopra, la Commissione ha adottato due decisioni, rispettivamente nel novembre 1991 e nel luglio 1992, secondo le quali:

- a) un aumento di capitale di 2 miliardi di FF versato dallo Stato francese e
- b) la sottoscrizione di 1,25 miliardi di FF di ORA (obbligazioni convertibili in azioni) emesse da Air France da parte della Banque nationale de Paris e la sottoscrizione di 2,6 miliardi di FF di ISDI (obbligazioni subordinate perpetue) da parte di un consorzio bancario internazionale

hanno costituito operazioni finanziarie normali che non possedevano alcun elemento dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, in base al «principio dell'investitore in un'economia di mercato».

3. La Commissione ha adottato le decisioni del 27 luglio 1994 in conformità della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato, consentendo a tutte le parti interessate di presentare le loro osservazioni. Entrambe le decisioni sono ampiamente motivate e spiegano perché da un lato la Commissione autorizza, a determinate condizioni, un aiuto di 20 miliardi di FF, mentre dall'altro lato la sottoscrizione di 1,5 miliardi di FF da parte della CDC-P non può considerarsi compatibile con il mercato comune. La Commissione pertanto ritiene che entrambe siano conformi al diritto comunitario, sia nel merito che nelle procedure.

4. Per quanto riguarda l'aiuto a Air France di 20 miliardi di FF, l'articolo 2 della decisione dispone che, per garantire che l'importo dell'aiuto rimanga compatibile con il mercato comune, il versamento della seconda e terza quota dell'aiuto è subordinato al rispetto di tutte le condizioni e degli impegni assunti dalla Francia e segnatamente all'effettiva attuazione del programma di ristrutturazione.

La Commissione deve vigilare sull'attuazione del piano. A tal fine la Francia sottoporrà alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione almeno otto settimane prima del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto, rispettivamente nel 1995 e nel 1996.

La decisione dispone inoltre la nomina da parte della Commissione di un consulente indipendente che l'assisterà nella valutazione.

5. L'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione è subordinata al rispetto di impegni rigorosi assunti dalla Francia per evitare che l'aiuto incida sulla posizione concorrenziale dei concorrenti di Air France all'interno del SEE. Un gran numero di questi impegni limita la libertà commerciale di Air France per quanto riguarda la flotta, l'offerta di posti e la politica dei prezzi sulle rotte europee. Tali impegni affrontano inoltre alcune questioni relative all'aeroporto di Orly e vietano alla Francia di intervenire nella gestione di Air France per motivi non commerciali o di impiegare l'aiuto per acquisire altri vettori aerei. La Commissione ritiene che tutte queste condizioni costituiscano un'adeguata giustificazione compensativa per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire che quest'ultimo non incida sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La decisione della Commissione è conforme all'impostazione generale da essa adottata riguardo agli aiuti di Stato nel settore aereo e al nuovo progetto di orientamenti trasmesso per informazione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e che sarà altresì trasmesso, previa adozione, al Parlamento.

6. Una delle condizioni relative alla decisione dispone che Air France si astenga dal proporre tariffe inferiori a quelle praticate dai suoi concorrenti sulle rotte all'interno del SEE. Tale condizione impedisce che l'aiuto sia impiegato per porre in atto una politica dei prezzi illecita a detrimento dei concorrenti di Air France.

<sup>(1)</sup> GU n. L 254 del 30. 9. 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 258 del 6. 10. 1994.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/94****di Wilfried Telkämper (V)****alla Commissione***(12 settembre 1994)**(95/C 36/25)*

**Oggetto:** Stato di avanzamento dei lavori di costruzione del ponte tra la Scozia e l'isola di Skye

Secondo le informazioni di cui dispongo, è stato già dato inizio alla costruzione del ponte tra l'isola di Skye e la Scozia sebbene i tribunali non avessero ancora esaminato tutti i ricorsi presentati per la carente esecuzione della valutazione dell'impatto ambientale. Alla Commissione e al Parlamento europeo sono pervenute nell'ultimo anno proteste per le minacce alle popolazioni locali di lontre derivanti dalla costruzione del ponte.

1. Ha la Commissione preso contatti con il governo britannico a seguito di tali proteste?
2. In che misura il governo britannico ammette l'esistenza di problemi nella realizzazione della valutazione dell'impatto sull'ambiente?
3. Seguirà la Commissione ulteriormente tale caso?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(17 ottobre 1994)*

La Commissione ritiene che le procedure seguite dalle autorità britanniche siano conformi ai requisiti della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La costruzione del ponte Skye è iniziata soltanto dopo il completamento della valutazione dell'impatto ambientale come richiesto dalla direttiva. Il fatto che la costruzione sia iniziata prima che fosse conclusa la procedura relativa ai ricorsi pubblici previsti dalla legislazione britannica è un problema di competenza della legislazione nazionale e non dà alla Commissione motivi per intervenire presso le autorità britanniche.

Per quanto riguarda le lontre nella zona del ponte di Skye le implicazioni al riguardo non costituivano un problema di competenza comunitaria all'epoca.

Nel giugno 1994 è entrata in vigore la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(2)</sup> che prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un sistema di severa protezione di varie specie tra cui le lontre, vietando il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. Per

un certo numero di fattori, questa disposizione può essere applicata al caso in questione, ma la Commissione non dispone di informazioni dettagliate al riguardo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1936/94****di Edward Kellet-Bowmann (PPE)****alla Commissione***(12 settembre 1994)**(95/C 36/26)*

**Oggetto:** «Taxe uniforme»

Può la Commissione esaminare la liceità, a norma della legislazione comunitaria, della «taxe uniforme», imposta riscossa su tutti i traghetti britannici che entrano nei porti francesi, e appurare se il fatto di non riscuoterla sui passeggeri del tunnel della Manica costituisce o no una discriminazione nei confronti dei traghetti?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

*(31 ottobre 1994)*

La Commissione ritiene che l'imposta in questione, basata sul principio di far partecipare ai costi di infrastruttura gli utilizzatori, dovrebbe essere esaminata tenendo conto sia delle norme di non discriminazione e di proporzionalità, sia delle disposizioni sul mercato interno, che implicano l'assenza di formalità ai confini interni e la libera circolazione di merci e passeggeri.

Il decreto del governo francese n. 94-420 del 18 maggio 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 maggio 1994, che modifica le aliquote dell'imposta sui passeggeri delle navi che entrano o che lasciano i porti francesi, non è incompatibile con questi principi.

Secondo la Commissione non costituisce una discriminazione tra i mezzi di trasporto il fatto che non venga applicata alcuna imposta ai passeggeri del tunnel sotto la Manica, data la diversa natura dei servizi e dei terminali interessati e vista la posizione dell'operatore che agisce come impresa privata.



**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1938/94**

di Luis Sá (GUE)  
alla Commissione  
(12 settembre 1994)  
(95/C 36/27)

**Oggetto:** Criteri di valutazione del rispetto degli obblighi da parte degli Stati membri

Si rileva di frequente che la trasposizione di direttive in diritto nazionale si limita ad una trascrizione, che non si riflette nella realtà. Ciò si verifica in particolare nel settore ambientale.

Un esempio di questa realtà sono la valutazione della qualità delle acque dolci di superficie e il riciclaggio di rifiuti solidi in Portogallo, ove non si ha conoscenza di misure adottate per modificare effettivamente la situazione precedente.

In questo senso, può la Commissione far sapere:

1. Quali criteri utilizza per valutare il rispetto delle norme e in che modo ne assicura l'effetto reale?
2. Come intende procedere qualora si confermi che l'esecuzione reale delle norme non avviene realmente?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(11 novembre 1994)

A norma del Trattato CEE la Commissione è tenuta a vegliare al rispetto di tutti gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della legislazione comunitaria. A tal fine essa dispone di diversi mezzi, tra cui la procedura di infrazione prevista all'articolo 169 del Trattato.

Per valutare il rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, la Commissione verifica in primo luogo che gli Stati membri abbiano adottato o le abbiano comunicato le misure nazionali necessarie all'applicazione delle stesse; in secondo luogo la Commissione verifica la compatibilità di queste disposizioni con la legislazione comunitaria e valuta se queste misure nazionali permettono agli Stati membri di assolvere correttamente gli obblighi che loro incombono in virtù delle direttive; infine, la Commissione veglia che queste disposizioni nazionali siano correttamente applicate nella pratica.

Sono soprattutto i ricorsi di privati cittadini, le interrogazioni scritte ed orali o le petizioni dei membri del Parlamento rivolti alla Commissione che consentono di rilevare casi di cattiva applicazione del diritto comunitario dell'ambiente. Essi sono le principali fonti d'informazione della Commissione sull'errata o, talvolta, mancata applicazione delle direttive comunitarie.

In breve la procedura seguita è la seguente:

- la Commissione informa il ricorrente che la sua lettera è stata registrata nel registro dei ricorsi della Commissione e, contemporaneamente, chiede allo Stato membro in questione le informazioni necessarie alla valutazione del ricorso. Non appena le circostanze sono state chiarite, la Commissione adotta una decisione formale entro un anno dalla data di ricevimento del ricorso. A questo stadio sono possibili due situazioni:
- la Commissione non constata nessuna infrazione al diritto comunitario e, quindi, archivia la procedura e ne informa il ricorrente; a questo punto il ricorrente può produrre nuovi fatti o argomenti che possono comportare una nuova procedura;
- oppure la Commissione decide di avviare una procedura a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE ed invia una lettera di intimazione allo Stato membro in questione.

Per ulteriori dettagli sulle procedure e sui metodi della Commissione in materia di controllo dell'applicazione effettiva delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri, si consiglia all'onorevole parlamentare di consultare la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, indirizzata al Parlamento, nella quale sono spiegate le varie procedure.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1940/94**

di Luis Sá (GUE)  
alla Commissione  
(12 settembre 1994)  
(95/C 36/28)

**Oggetto:** Amministrazione comunitaria e statuto dei suoi funzionari

Sono frequenti gli accenni alle dimensioni eccessive dell'amministrazione comunitaria ma c'è anche chi sostiene che vi sia una scarsità di risorse umane malgrado il ricorso alle amministrazioni nazionali per l'esecuzione delle norme e delle decisioni comunitarie.

D'altro canto si contestano taluni aspetti dello statuto della funzione pubblica comunitaria, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni.

1. Può la Commissione far sapere come valuta l'attuale situazione quanto agli aspetti considerati?
2. Quali sono gli studi eventualmente in corso su questa materia e sulla base di quali orientamenti sono stati elaborati?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**

(8 novembre 1994)

In risposta alla sua domanda, si invita l'onorevole parlamentare a prendere conoscenza delle relazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento, riguardanti rispettivamente:

- la necessità in materia di assunzioni nelle istituzioni comunitarie <sup>(1)</sup>,
- l'applicazione dell'allegato VII dello statuto <sup>(2)</sup>.

In quanto istituzione che opera nell'ambito di mandati specifici, la Commissione tende a mantenere delle dimensioni ridotte. Tuttavia essa si è vista costretta — di fronte al numero sempre maggiore di compiti che le vengono attribuiti e dopo aver effettuato una cernita dei bisogni dei suoi servizi — a fissare un piano pluriennale, tuttora in vigore, per ricostituire le sue riserve umane e far fronte così alle sue insufficienze di personale.

Per quanto riguarda il trattamento economico del suo personale, la Commissione ritiene che, a seguito dei negoziati sfociati nella decisione del Consiglio del 1991 sul metodo di adeguamento delle retribuzioni (allegato XI dello statuto) e del contributo temporaneo (articolo 66 bis dello statuto), le retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee siano state fissate ad un livello conforme alle loro condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Questi aspetti sono stati negoziati per un periodo che va fino al 30 giugno 2001; fino a questa data, pertanto, il metodo si applica ad ogni adeguamento delle retribuzioni, vale a dire stipendio base, assegni familiari e indennità varie.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(92) 2520.

<sup>(2)</sup> Doc. SEC(93) 2116.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1942/94**

**di Laura González Álvarez (GUE), Alonso Puerta (GUE)  
e María Sornosa Martínez (GUE)**

**alla Commissione**

(12 settembre 1994)

(95/C 36/29)

**Oggetto:** Aggressioni ambientali al fiume Guadiana a Badajoz (Spagna)

Il fiume Guadiana, nella zona naturale più importante di Badajoz, è in pericolo per le opere che si stanno realizzando in un tratto di 850 m al suo attraversamento della città. Il progetto di rimodellamento dell'argine sinistro del fiume darà luogo a irreparabili danni ambientali in una zona di nidificazione di uccelli (garzetta comune, tarabuso e airone) protetti dalla direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup>.

D'altra parte la direttiva 85/337/CEE <sup>(2)</sup>, relativa alla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti, stabilisce all'articolo 2, che gli Stati membri effettueranno tutti i passi necessari per garantire che i progetti suscettibili di dar luogo a pesanti effetti ambientali, vedi il caso di cui ci

occupiamo, saranno soggetti a valutazione appunto d'impatto ambientale.

1. Quali passi pensa di effettuare la Commissione presso le autorità spagnole per garantire che siano applicate correttamente le direttive 79/409/CEE e 85/337/CEE?
2. La Commissione può far sapere se a carico del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e nel quadro di un programma operativo per l'Estremadura si stia cofinanziando il progetto in questione di rimodellamento dell'argine sinistro del fiume Guadiana al suo attraversamento di Badajoz?

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(15 novembre 1994)

Visto che il progetto di rimodellamento della riva sinistra del fiume Guadiana (Extremadura) è stato l'oggetto di una valutazione di impatto ambientale nel quadro della quale il pubblico interessato aveva avuto la possibilità di esprimere il suo parere conformemente alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, non è possibile constatare alcuna infrazione alle disposizioni di tale direttiva.

La Commissione precisa che il progetto in questione non è oggetto di un cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1944/94**

**di Carmen Fraga Estévez (PPE)  
e Miguel Arias Cañete (PPE)**

**alla Commissione**

(12 settembre 1994)

(95/C 36/30)

**Oggetto:** Pausa biologica nella zona di pesca marocchina del merluzzo nero

La flotta comunitaria che pesca il merluzzo nero in acque di pesca marocchine si trova di fronte a un grave problema, infatti i mesi di luglio e agosto, previsti nell'accordo di pesca per la pausa biologica, non sono i più indicati in quanto i mesi di riproduzione del merluzzo nero sono quelli invernali e questa sarebbe la stagione più consona per interrompere l'attività di pesca allo scopo di consentirne la riproduzione.

Ciò considerato si chiede alla Commissione:

Non ritiene conveniente chiedere al Marocco, in sede di commissione mista, la modifica dei mesi di pausa biologica affinché possano essere effettivamente conseguiti gli obiettivi perseguiti di protezione e recupero delle risorse?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1994)

Durante la riunione della commissione mista del gennaio 1994 la Comunità aveva chiesto alle autorità marocchine, tenuto conto dell'evoluzione degli stock e dei dati scientifici disponibili nonché della grande importanza socio-economica di talune zone di pesca, una modulazione o una riduzione della pausa biologica per talune attività di pesca, in particolare quella del merluzzo nero.

Finora il Marocco non ha dato seguito favorevole a tale richiesta.

Per quanto riguarda la modifica dei mesi di pausa biologica, la Commissione è disposta, a seguito di una richiesta degli Stati membri interessati, a presentare una proposta al Marocco durante la prossima riunione della commissione mista nel gennaio 1995.

conformemente al regolamento (CE) n. 1164/94 <sup>(1)</sup> del Consiglio del 16 maggio 1994 che istituisce il Fondo di coesione. I principali obiettivi dell'azione riguardano la gestione dell'acqua, l'epurazione e il controllo della qualità dell'acqua, l'erosione del suolo, la gestione dei residui e il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

Si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento, un elenco dei progetti già approvati dalla Commissione.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei progetti, la Commissione non è in grado di rispondere perché, dato che la finalità del Fondo di coesione non è lo sviluppo regionale bensì il rafforzamento della coesione economica e sociale tra Stati membri, non esistono per gli interventi del Fondo stesso delle statistiche a carattere regionale. Per lo sviluppo regionale propriamente detto, la Commissione dispone di altri strumenti finanziari (fondi strutturali).

<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 25. 5. 1994.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1946/94**

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/31)

**Oggetto:** Fondo di coesione in Spagna

Considerando che la Commissione dell'Unione europea ha avvertito il governo spagnolo del rischio di non ricevere nel corrente anno un 40 % di quanto stipulato con il Fondo di coesione per la Spagna, se non presenta progetti di investimento nel settore ambientale,

A seguito di questo avvertimento, quanti progetti ha presentato il governo spagnolo in materia ambientale?

A quanto ascende il bilancio di ciascuno di essi e quali sono gli obiettivi cui sono destinati?

In quale regione o regioni è previsto lo svolgimento di ciascuno dei progetti presentati?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber  
a nome della Commissione**

(18 ottobre 1994)

Il governo spagnolo ha già presentato alla Commissione numerosi progetti in materia di ambiente, che la Commissione sta attualmente esaminando.

L'importo dei contributi richiesti a titolo di questi progetti è sufficiente per raggiungere nel 1994 un equilibrio soddisfacente tra i progetti ambientali e quelli in materia di trasporti

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1950/94**

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/32)

**Oggetto:** Tunnel del Somport

Sia la stampa spagnola sia quella francese hanno pubblicato una serie di notizie dalle quali risulta che la Commissione europea ha congelato i fondi degli aiuti alle opere del tunnel del Somport, successivamente alla presentazione di un ricorso presso codesta istituzione da parte dell'Associazione ecologista «Mountain Wilderness».

È sicuro che l'appoggio economico comunitario alla costruzione del tunnel del Somport, a suo tempo concesso, è congelato?

In caso affermativo, quali sono stati i criteri in base ai quali la Commissione ha disposto il provvisorio congelamento degli aiuti?

Tenuto conto che le opere di costruzione del tunnel sono cominciate da entrambi i lati dei Pirenei e che si deve evitare qualsiasi tipo di ritardo nella sua esecuzione vista l'importanza di questa galleria per le comunicazioni tra la Penisola iberica e la Francia, quando crede la Commissione che il cofinanziamento sarà attivato?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1994)

Attualmente nulla permette più di affermare che il finanziamento comunitario per la costruzione della galleria del Somport e delle sue vie di accesso sia bloccato. Infatti il

finanziamento concesso ammonta a 29 Mio di ECU ripartiti tra la Spagna (15 Mio di ECU) e la Francia (14 Mio di ECU) e una prima quota, pari al 40 %, è già stata versata nel 1991. Il pagamento della seconda quota è previsto quando sarà stato eseguito il 70 % dei lavori.

Tuttavia, in seguito all'apertura della nuova inchiesta che deve precedere la dichiarazione di utilità pubblica del progetto, alla Commissione sono stati presentati ricorsi per denunciare l'insufficienza della valutazione dell'impatto ambientale del progetto. In base ai fatti indicati, la Commissione si è rivolta alle autorità francesi per ottenere precisazioni sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nel frattempo i lavori di costruzione della galleria del Somport e delle sue vie di accesso sono stati dichiarati di utilità pubblica con il decreto del 18 ottobre 1993. La risposta delle autorità francesi è stata oggetto di un esame approfondito. Poiché taluni aspetti della pratica richiedono precisazioni ed informazioni supplementari visto che per questo caso si deve tenere conto anche di altri testi comunitari oltre alla direttiva 85/337/CEE, la Commissione si è rivolta di nuovo alle autorità francesi.

I successivi versamenti dei fondi comunitari per la costruzione della galleria del Somport e delle sue vie di accesso dipendono naturalmente dalle conclusioni alle quali giungerà l'istruzione dei ricorsi riguardanti questo progetto. La Commissione attribuisce particolare importanza al rispetto delle regolamentazioni e procedure comunitarie vigenti nel quadro dell'autorizzazione dei progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente e non procederà a versamenti senza aver ricevuto le garanzie necessarie al riguardo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1953/94

di **Lucio Manisco (GUE)**

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/33)

**Oggetto:** Abuso della sua posizione dominante da parte della Fininvest-RTI

Il 16 febbraio 1994 l'ADUSBEF (un'associazione italiana di difesa dei consumatori) ha presentato all'Antitrust italiana, e per conoscenza alla Commissione, un esposto per abuso di posizione dominante nel settore della radiodiffusione, editoria e raccolta pubblicitaria da parte del gruppo Fininvest-Berlusconi-RTI

1. Può la Commissione spiegare i motivi per i quali ad oggi non ha ancora dato risposta di ricezione a tale esposto?
2. Può la Commissione enunciare quali urgenti iniziative intenda prendere in merito all'abuso di posizione dominante di cui nell'esposto dell'ADUSBEF?

#### Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(28 ottobre 1994)

1. Il 12 febbraio 1994 ADUSBEF ha presentato al garante della concorrenza e del mercato un esposto contro il gruppo Fininvest relativo ad un abuso di posizione dominante. Una copia di questo esposto è stata trasmessa per conoscenza al garante per la radiodiffusione e l'editoria, al ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché alla Direzione generale della concorrenza della Commissione.

Poiché la Commissione ha ricevuto una copia dell'esposto solo per conoscenza, senza che le venisse chiesto alcun provvedimento, non ha ritenuto necessario prendere posizione.

2. La Commissione non intende adottare provvedimenti urgenti dato che non esistono sufficienti basi per constatare un'infrazione alle regole di concorrenza della Comunità europea.

L'eventualità di un abuso di posizione dominante del gruppo Fininvest (in particolare, prezzi predatori nel campo della pubblicità), denunciato da un gran numero di ricorrenti, ha fatto oggetto, già nel 1992, di un'inchiesta da parte del garante della concorrenza e del mercato e del garante per la radiodiffusione e l'editoria. Tuttavia, come risulta dalla decisione di quest'ultimo del 7 maggio 1992, nessuna pratica abusiva è stata provata, benché le due autorità abbiano svolto indagini esaurienti. In particolare, i ricorrenti — tra i quali i più importanti concorrenti della Fininvest sul mercato dell'editoria — non sono riusciti a fornire prove concrete in merito alle pratiche asserite o a dare fondamento alle loro denunce.

In mancanza di concrete e circostanziate indicazioni, la Commissione non ritiene necessario prendere provvedimenti urgenti o condurre inchieste solo nella speranza di trovare prove di possibili infrazioni. L'uso dei poteri d'inchiesta conferiti alla Commissione risulta opportuno unicamente se ci sono elementi sufficienti che giustifichino provvedimenti particolari, che, secondo la Commissione non esistono nella fattispecie.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1954/94

di **Leen van der Waal (EDN)**

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/34)

**Oggetto:** Campagna «Europa contro l'AIDS»

Nel maggio 1994 «Europa contro l'AIDS» ha organizzato, in collaborazione con la Commissione, una campagna estiva di prevenzione della malattia allo scopo di affiancarsi all'opera di informazione svolta in questo campo dagli Stati membri.

La campagna tratta unicamente degli aspetti tecnici: coloro che prendono le debite precauzioni non corrono rischi. Evidentemente si dà per scontata la conquista di una libera morale sessuale.

Ha ritenuto la Commissione che fosse fuori luogo stabilire come condizione alla sua partecipazione alla campagna che quest'ultima dovesse sottolineare che la migliore protezione contro l'AIDS è data dalla fedeltà all'interno della relazione coniugale tra uomo e donna, nel rispetto dei divini comandamenti?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(21 novembre 1994)

La Commissione ha effettivamente partecipato al supporto finanziario di una campagna attiva destinata a sensibilizzare la popolazione della Comunità alla prevenzione del VIH/AIDS. La Commissione ritiene che non rientri nelle sue competenze interferire con le credenze morali o religiose esistenti. Tuttavia il principio di fedeltà, cui si riferisce l'onorevole interrogante, può essere applicato nelle circostanze da lui descritte e rimane sottinteso nel messaggio diffuso nell'ambito della campagna di cui si parla. In nessun caso tale messaggio mira alla promozione di una morale di libertà sessuale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1962/94

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/35)

**Oggetto:** Linee direttrici per il 1992 relative agli aiuti di Stato concessi alle PMI

Quante notifiche di aiuti di Stato a favore di PMI ha ricevuto la Commissione da quando ha pubblicato le sue linee direttrici per il 1992?

Quanti ricorsi relativi ad aiuti di Stato destinati a PMI ha ricevuto a partire dal 1992?

Qual'è la ripartizione per paese di tali notifiche e ricorsi?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**

(26 ottobre 1994)

Nel periodo tra il 19 agosto 1992, data di pubblicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, ed il 31 luglio 1994, la Commissione ha autorizzato 108 regimi di aiuti o singole sovvenzioni a

favore di piccole e medie imprese. In 103 casi gli aiuti progettati erano stati notificati, nei restanti cinque non lo erano stati. Si è trattato di regimi di aiuti alquanto diversi in relazione alla loro portata e localizzazione. I dati non comprendono gli aiuti concessi alle PMI in applicazione di regimi aventi altre finalità particolari, come lo sviluppo regionale, la R&S, la tutela dell'ambiente e l'impiego razionale dell'energia, la creazione di posti di lavoro, la formazione ovvero di regimi a favore di settori specifici quali il turismo, l'agricoltura o i trasporti. Non sono inclusi nei dati nemmeno i regimi finanziati congiuntamente attraverso i fondi strutturali comunitari. Di seguito viene fornita la ripartizione dei dati per Stato membro. Per ulteriori dettagli si rinvia l'onorevole parlamentare alla XXII ed alla XXIII relazione sulla politica di concorrenza.

La Commissione non è in grado di fornire dati relativi a ricorsi riguardanti in primo luogo aiuti alle PMI. Pur essendovi ricorsi che si riferiscono ad aiuti accordati ad imprese di piccole dimensioni, non è sempre possibile identificare quest'ultime come PMI. I ricorsi presentati specificamente in relazione a regimi di aiuto a favore delle PMI sono rari.

Stato membro	1992 (19 agosto - 31 dicembre)	1993	1994
Belgio	1	8	8
Danimarca	—	1	—
Germania	6	14	7
Grecia	—	—	—
Spagna	2	19	5
Francia	—	1	1
Irlanda	1	—	—
Italia	2	8	—
Lussemburgo	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	—
Portogallo	—	3	1
Regno Unito	10	6	4
Totale	22	60	26

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1968/94

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(12 settembre 1994)

(95/C 36/36)

**Oggetto:** Bromuro di metile e strato di ozono

Sa la Commissione che vari organismi scientifici ipotizzano un collegamento tra bromuro di metile e riduzione dello strato di ozono?

Intende la Commissione sostenere l'inserimento del bromuro di metile nel protocollo di Montreal relativo alle sostanze proibite?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1994)

La Commissione ritiene che nessun organismo scientifico metta attualmente in discussione il fatto che il bromuro di metile contribuisce a ridurre lo strato di ozono. A questa classificazione si era giunti utilizzando, tra l'altro, le informazioni contenute nella relazione di sintesi scientifica, tecnologica ed economica delle Nazioni Unite sul bromuro di metile, del 25 giugno 1992. La classificazione era stata poi formalizzata durante i negoziati per il secondo emendamento al protocollo di Montreal tenutisi a Copenhagen nel novembre 1992.

È ormai opinione generale, a livello internazionale, come risulta anche dal protocollo di Montreal, che il bromuro di metile contribuisce alla riduzione dello strato di ozono e che dovrebbe quindi essere soggetto a limitazioni di produzione e di utilizzazione. La Comunità, quale parte contraente del protocollo di Montreal, condivide questo punto di vista.

Peraltro, prima di proporre o di concordare controlli, all'interno della Comunità, relativamente alla produzione e al consumo di qualsiasi sostanza chimica, la Commissione chiede il parere degli esperti degli Stati membri.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1976/94**

di Alex Smith (PSE)  
alla Commissione

(12 settembre 1994)  
(95/C 36/37)

**Oggetto:** Accordo di cooperazione nucleare Euratom/USA

Quali negoziati hanno avuto luogo tra la Commissione — per conto dell'UE e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 226 del Trattato sull'Unione europea — e il governo degli Stati Uniti per quanto concerne l'aggiornamento e un'estensione dell'accordo di cooperazione nucleare Euratom/USA?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(31 ottobre 1994)

I negoziati tra la Commissione ed i funzionari USA, conformemente alle direttive del Consiglio approvate nel dicembre 1991 e conformemente all'articolo 101 del trattato Euratom (l'articolo 226 del Trattato CE non è attinente a questo contesto) hanno avuto luogo a partire dall'aprile 1992. L'accordo di cooperazione esistente EU-US, che data dagli ultimi anni '50, è stato alla base di una fruttuosa

collaborazione durata per 30 anni nell'uso dell'energia nucleare e nello scambio di prodotti nucleari. L'accordo scade alla fine del 1995. Sia gli USA che la Comunità desiderano mantenere una stretta collaborazione.

I negoziati sono già prossimi all'accordo, anche se rimangono da risolvere alcuni problemi chiave, di carattere operativo e giuridico.

Nell'ultima sessione i responsabili dei negoziati hanno potuto chiarire le loro posizioni sui principali problemi e hanno fatto progressi in altri settori. Per quanto riguarda i problemi non ancora risolti, sono stati discussi e ci sono stati scambi di idee su come risolverli. Le due parti continueranno ad esplorare attivamente le possibilità di risolvere le ultime difficoltà.

Ulteriori negoziati avranno luogo alla fine di quest'anno. Entrambe le parti riconoscono l'importanza e l'urgenza di giungere ad un accordo quanto prima nel 1995.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1978/94**

di Glyn Ford (PSE)  
alla Commissione

(12 settembre 1994)  
(95/C 36/38)

**Oggetto:** Cinture di sicurezza nei pullman

Alla luce della crescente preoccupazione dell'opinione pubblica a tale riguardo, e in particolare dei genitori degli scolari, intende la Commissione proporre una norma che preveda l'obbligo di installare cinture di sicurezza nei pullman e nei minibus?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

(17 ottobre 1994)

In parecchie occasioni, negli ultimi anni, la Commissione ha cercato di far adottare delle proposte per chiedere che tutti i posti a sedere degli autobus fossero dotati di cinture di sicurezza (ad eccezione dei veicoli destinati in modo specifico ai passeggeri in piedi) attraverso emendamenti alle tre direttive 77/541/CEE — cinture di sicurezza, 76/115/CEE — ancoraggi delle cinture e 74/408/CEE — resistenza dei sedili che regolano questa materia. Ogni volta, tuttavia, che si è parlato dell'argomento nelle riunioni del gruppo di lavoro veicoli a motore è mancato un sostegno sufficiente da parte degli Stati membri. Il motivo principale

di questo atteggiamento risiedeva nel fatto che, in generale, si dovevano trattare tutti i problemi inerenti alla sicurezza degli autobus nel loro insieme e, in particolare, si volevano esaminare in modo approfondito i requisiti tecnici delle cinture di sicurezza.

Nell'ambito del Consiglio «Mercato interno» del 10 marzo 1994 la Commissione ha riferito sul suo approccio globale per migliorare la sicurezza dei passeggeri degli autobus. Dovrà essere elaborata una nuova direttiva che riguardi i requisiti di costruzione degli autobus, compresi aspetti quali la resistenza in caso di ribaltamento, il numero e la dimensione delle uscite. Sarà inoltre attuato un programma di ricerca per esaminare i requisiti tecnici delle cinture di sicurezza. Questo programma è già iniziato e i risultati saranno disponibili entro la fine dell'anno. Sulla base dei risultati di questa ricerca, la Commissione presenterà, al più presto, le proposte per modificare le direttive in materia. Si fa osservare, tuttavia, che queste direttive si riferiscono all'omologazione dei veicoli nuovi e che fino a quando non entrerà in vigore l'omologazione obbligatoria del veicolo completo per gli autobus, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare queste direttive a livello nazionale. Ai sensi del Trattato CEE, tuttavia, essi devono consentire la libera circolazione dei veicoli prodotti in altri paesi della Comunità che siano conformi ai requisiti delle direttive.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1980/94

di Hiltrud Breyer (V)  
alla Commissione  
(12 settembre 1994)  
(95/C 36/39)

**Oggetto:** Possibilità di sviluppo dell'aeroporto di Saarbrücken

Come giudica la Commissione lo sviluppo dell'aeroporto di Saarbrücken nel contesto degli aeroporti europei circoscrivendo di Stoccarda, Basilea, Strasburgo, Nancy-Metz, Lussemburgo, Hahn e Francoforte nonché, in particolare, in considerazione del collegamento TGV/ICE del Saarland e del completamento dell'autostrada Saarbrücken-Lussemburgo?

Ritiene la Commissione giustificato utilizzare i mezzi dei fondi europei per potenziare l'aeroporto di Saarbrücken?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione  
(31 ottobre 1994)

Nel quadro della proposta per una decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alle direttive comunitarie per lo

sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, adottata dalla Commissione il 29 marzo 1994 <sup>(1)</sup>, l'aeroporto di Saarbrücken è stato incluso nella rete transeuropea aeroportuale come punto di accesso e perciò si qualifica come aeroporto di interesse comune conformemente all'articolo 129 del Trattato CEE.

L'obiettivo delle direttive per la rete transeuropea aeroportuale è quello di garantire che la capacità aeroportuale possa rispondere alla domanda presente e futura, tenendo conto dei requisiti relativi a capacità, sicurezza e ambiente. Sono state definite azioni prioritarie per poter raggiungere questo obiettivo per ogni tipo di componente, in modo da garantire lo sviluppo della rete.

Nel caso dei punti di accesso come l'aeroporto di Saarbrücken, vengono ammessi solo i progetti volti a migliorare la capacità esistente o a migliorare la sicurezza e la protezione aeroportuali. In effetti la densità della rete esistente è sufficiente per rispondere in modo efficace alla crescita della domanda di trasporto aereo per i prossimi 10 anni. Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove capacità va data la priorità agli aeroporti definiti come punti di collegamento comunitario regionali, in modo da fornire alla rete aeroportuale transeuropea una solida base di capacità aeroportuale. Nel caso di Saarbrücken gli aeroporti vicini di Lussemburgo, Francoforte e Stoccarda (punti di collegamento comunitari) e Strasburgo e Basilea-Mulhouse (punti di collegamento regionali) hanno una capacità sufficiente per gestire la domanda crescente nella zona.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale non finanzia il potenziamento dell'aeroporto di Saarbrücken.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 106 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1982/94

di Hiltrud Breyer (V)  
alla Commissione  
(12 settembre 1994)  
(95/C 36/40)

**Oggetto:** Piano di edificabilità n. 441.11.00 «Zona industriale a nord dell'aeroporto di Saarbrücken-Ensheim»

Sa la Commissione che a nord dell'aeroporto di Saarbrücken-Ensheim si prevede di edificare una zona industriale su terreni agricoli e che non è prevista una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle norme CE-VIP 2.5 e al diritto tedesco?

Quali iniziative intende assumere la Commissione affinché si proceda alla valutazione dell'impatto ambientale prima di dare inizio alle misure di lottizzazione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(26 ottobre 1994)

I progetti di centri commerciali come quello da realizzare a nord dell'aeroporto di Saarbrücken come tali non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup>.

Per colmare questa lacuna, la Commissione ha incluso questo tipo di progetto nella proposta di modifica recentemente trasmessa al Parlamento e al Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 575.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/94**

**di Ole Krarup (EDN)**

**alla Commissione**

(19 settembre 1994)

(95/C 36/41)

**Oggetto:** Ponte di collegamento tra Danimarca e Svezia

In Danimarca è in corso un'azione giudiziaria per stabilire la rilevanza della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai fini del progetto di ponte sull'Øresund che dovrebbe collegare Copenaghen a Malmø. Dall'ordinanza del 1° luglio 1994 risulta che il governo danese, parte in causa nella sua qualità di committente, afferma che «il progetto non è stato approvato definitivamente nel senso che è ancora possibile operare una scelta tra vari progetti, quindi il suo impatto sull'ambiente marino non può ancora essere valutato».

Poiché a tutt'oggi — 3 anni dopo l'approvazione della «Anlægsloven» (Legge sulle opere pubbliche — n. 590 del 19 agosto 1991) — non esiste un progetto «definitivamente approvato», può la Commissione far sapere se un progetto di un ponte possa considerarsi approvato «nei dettagli» con la legge n. 590 del 19 agosto 1991?

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(3 novembre 1994)

Secondo diversi esposti pervenuti alla Commissione nel periodo 1991-1992, prima dell'approvazione, il 14 agosto 1991 da parte del Parlamento danese, di un disegno di legge relativo alla costruzione di un collegamento fisso attraverso l'Øresund, si è mancato di ottemperare alla direttiva 85/337/CEE.

L'articolo 1, paragrafo 5 dispone che la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi

perseguiti dalla direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, sono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Nell'esaminare gli esposti la Commissione ha cercato di determinare se il disegno di legge sopra menzionato abbia ottemperato o meno alle disposizioni contenute nel suddetto articolo 1, paragrafo 5. Questo punto è stato oggetto di una discussione approfondita con le autorità danesi, le quali hanno affermato che la relazione contenuta nel disegno di legge vincola lo Stato danese, che eventuali modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento danese qualora oltrepassino le condizioni alle quali il Parlamento ha approvato il disegno di legge e che, secondo quanto previsto dalla relazione, sarà garantita la partecipazione del Parlamento danese alle decisioni prese ulteriormente.

Il paragrafo 15 del disegno di legge e della legge attribuiscono al ministro dei Trasporti l'autorità di stabilire il tracciato definitivo del collegamento fisso. In relazione con l'adozione da parte del Parlamento danese <sup>(1)</sup>, il ministro dei Trasporti ha impegnato lo Stato danese a indire audizioni pubbliche prima di elaborare definitivamente il collegamento, le strade di accesso e gli obiettivi ambientali (paragrafo 4 del disegno di legge). Tali audizioni saranno condotte in base ai principi contenuti nella direttiva 85/337/CEE.

Sulla base di questi impegni la Commissione ha deciso di non dare ulteriore seguito alla questione e ha archiviato gli esposti nel novembre 1992.

<sup>(1)</sup> Modifiche alla relazione allegata al progetto di legge relativo alla costruzione di un collegamento fisso attraverso l'Øresund, pubblicata dalla commissione dei trasporti il 13. 8. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1996/94**

**di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)**

**alla Commissione**

(19 settembre 1994)

(95/C 36/42)

**Oggetto:** Responsabilità nella prestazione di servizi

La Commissione ha l'intenzione di presentare la direttiva sulla responsabilità dei prestatori di servizi?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1994)

La Commissione ha adottato il 23 giugno 1994 <sup>(1)</sup> una comunicazione al Consiglio e al parlamento relativa a nuovi orientamenti in materia di responsabilità di fornitori di servizi. Tale comunicazione comporta il ritiro della proposta di direttiva del 1990.



La Commissione proseguirà le proprie attività secondo tre linee d'azione:

- il miglioramento dell'informazione al consumatore,
- la preparazione di testi specifici per alcuni settori in cui vengano segnalate esigenze specifiche,
- il sostegno ad attività legate al ricorso alla giustizia.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 260 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2001/94

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)

alla Commissione

(19 settembre 1994)

(95/C 36/43)

*Oggetto:* Medalus e desertificazione nel bacino mediterraneo

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito al progetto in oggetto?

Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione

(19 ottobre 1994)

La Commissione ha pubblicato quattro opuscoli informativi sul programma Medalus.

Questi opuscoli sono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2002/94

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE)

alla Commissione

(19 settembre 1994)

(95/C 36/44)

*Oggetto:* Politica portuale comune

In che modo prevede la Commissione di integrare nella politica comune dei trasporti una politica portuale comune, dando così seguito alle ripetute richieste in tal senso avanzate dal Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione

(20 ottobre 1994)

La politica comune dei trasporti è intesa a promuovere lo sviluppo e la mobilità in condizioni equilibrate e sostenibili

nella Comunità. Essa mette l'accento in particolare su quelle disposizioni del Trattato che concernono lo sviluppo delle reti transeuropee e la coesione economica e sociale. Richiede inoltre di prestare una particolare attenzione alle azioni di protezione dell'ambiente.

Le iniziative della Commissione per il settore portuale sono completamente in linea con questa politica. La sua proposta di direttive comunitarie relative allo sviluppo di una rete transeuropea di trasporti comprende una parte che riguarda i porti nella quale si chiede che vengano specificati i progetti di interesse comune relativamente ai porti e alle attività connesse. Essa prevede obiettivi specifici relativi allo scopo di migliorare la coesione con le isole e le regioni remote e per incentivare il principio di mobilità sostenibile, promuovendo i trasporti marittimi a breve distanza. Il trasporto marittimo sulle brevi distanze è uno dei modi di trasporto più innocuo per l'ambiente e la Commissione sta mettendo a punto un programma per incoraggiarne lo sviluppo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2017/94

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(22 settembre 1994)

(95/C 36/45)

*Oggetto:* Accesso dei disabili

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per migliorare l'accesso dei disabili agli edifici della Commissione?

Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione

(14 novembre 1994)

Quando prende in affitto dei nuovi immobili la Commissione esige dai proprietari, e provvede a controllarlo, il rispetto delle norme belghe a favore dei disabili e, in ogni caso, un accesso utilizzabile da parte di questi ultimi.

I suoi servizi effettuano inoltre regolarmente degli interventi su richiesta in qualunque immobile della sua dotazione quando ciò sia reso necessario da casi o handicap di tipo particolare.

Nel 1993 è stato effettuato uno studio sull'accessibilità per i disabili agli immobili della Commissione, che si è tradotto in un elenco di lavori da effettuare. L'esecuzione di tali lavori è stata scaglionata nel corso del 1994 ed è ormai praticamente ultimata.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2019/94****di Mihail Papayannakis (GUE)****alla Commissione***(22 settembre 1994)**(95/C 36/46)***Oggetto:** Pesca costiera

Numerosi sono in Grecia i pescatori che hanno protestato perché, procedendo al rinnovo dei propri scafi, il ministero competente ha rilasciato loro una licenza per l'utilizzo di motori la cui potenza massima non dovrà essere superiore ai 15 CV. Nondimeno, per imbarcazioni che possono raggiungere i 6 metri di lunghezza tra le perpendicolari e gli 8 metri complessivi siffatta potenza massima comporterà danni irreparabili al motore entro brevissimo tempo, mentre in caso di maltempo può essere causa di gravi rischi di incidente, dato che con una tale potenza l'imbarcazione è praticamente ingovernabile. Alle rimostranze dei pescatori il ministero ha risposto invocando talune limitazioni comunitarie. È da notare che quanti non rinnovano le proprie imbarcazioni e dispongono di motori più potenti (spesso di 90 CV e oltre) non vengono considerati fuori legge, la qualcosa invece avviene per coloro che hanno voluto rinnovare la loro vecchia imbarcazione.

Può la Commissione dire:

- 1) se esistono davvero limitazioni di questo tipo,
- 2) se le ritiene applicabili, logiche e adeguate alla pesca costiera anche sotto il profilo della sicurezza dei pescatori ovvero non reputa opportuno modificare le disposizioni vigenti,
- 3) se ritiene utile controllare in che modo le disposizioni del caso vengono applicate in Grecia?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(31 ottobre 1994)*

Dotare di nuovi motori alcune piccole imbarcazioni da pesca per motivi di sicurezza risponde ad una necessità difesa tanto dalle autorità greche quanto da quelle comunitarie. Ciò deve avvenire tuttavia nell'ambito degli obiettivi decisi dai programmi di orientamento pluriennali che fissano, per segmento di flotta, l'evoluzione della stazza e della potenza tra il 1992 e il 1996.

1. Nella normativa comunitaria relativa alle azioni strutturali non esiste alcuna misura che limiti la potenza individuale delle imbarcazioni da pesca.
2. La Commissione tuttavia può a determinate condizioni raccomandare l'adozione di misure in tal senso ai fini della conservazione delle risorse alieutiche. Misure del genere sono del resto già in vigore in alcuni Stati membri

o per alcuni tipi di pesca. Per quanto riguarda la sicurezza, spetta a ciascuno Stato membro valutare, alla luce delle disposizioni delle convenzioni internazionali e della normativa esistente, e in particolare delle direttive comunitarie sulla sicurezza, se le limitazioni di potenza nuocciano al suo rispetto. Per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di orientamento pluriennali, la Commissione non è contraria ad un programma che preveda di dotare di nuovi motori di maggiori prestazioni un segmento di flotta composto di piccole imbarcazioni, purché l'aumento di potenza che ne risulta sia compensato, se il programma lo richiede, da una riduzione del numero di imbarcazioni del segmento.

3. La Commissione concorda naturalmente con l'onorevole parlamentare sull'opportunità di verificare le modalità di attuazione delle disposizioni delle direttive comunitarie relative alla sicurezza delle navi, in particolare per quanto riguarda la potenza installata a bordo, e controllerà che la Grecia applichi in modo adeguato le disposizioni relative.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2023/94****di Jannis Sakellariou (PSE)****alla Commissione***(22 settembre 1994)**(95/C 36/47)***Oggetto:** Introduzione di un libretto sanitario d'urgenza da parte della Commissione

La Commissione intende introdurre in tempi brevi un libretto sanitario d'urgenza europeo? In caso negativo, può indicare i motivi che sono alla base della sua decisione?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

*(16 novembre 1994)*

La Commissione si è adoperata per sviluppare il concetto e il contenuto informativo del libretto sanitario europeo di urgenza. È stata approvata una versione su carta con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1986 <sup>(1)</sup>. L'attuazione della risoluzione negli Stati membri, tuttavia, è stata più lenta di quanto previsto (vedasi comunicazione dalla Commissione <sup>(2)</sup>). In questo documento la Commissione ha suggerito un libretto sanitario computerizzato da usare nei casi di emergenza, ma finora gli Stati membri non si sono mostrati interessati a darvi seguito.

Tuttavia, nel quadro del terzo programma quadro di RST, l'azione concertata «Eurocards» è stata organizzata dalla Commissione per promuovere l'interoperabilità dei libretti sanitari e l'armonizzazione di soluzioni in tutta Europa. Nel quadro di un'azione concertata in quattro Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda e Italia) si sta organizzando

un'azione pilota con prove in campo relativamente ai libretti sanitari di emergenza. In questo contesto si sono presi in considerazione anche i mezzi con cui le informazioni essenziali per un libretto di emergenza possono essere combinate con informazioni importanti dal punto di vista amministrativo in una nuova versione elettronica dell'attuale formulario E111.

In questo contesto gli sforzi di coordinamento della Commissione hanno portato ad un consenso generale tra esperti nazionali di tecnologie che hanno pubblicato il contenuto dei dati nel libretto di emergenza e amministrativo. Questo lavoro può dare la necessaria assistenza agli Stati membri che vogliono sfruttarlo. Tuttavia deve essere chiaro che è effettivamente vantaggioso utilizzare un libretto di emergenza computerizzato europeo solo se ognuno lo porta con sé e se le informazioni elettroniche possono essere lette ovunque si verifichi l'emergenza.

(1) GU n. C 184 del 23. 7. 1986.

(2) Doc. SEC(89) 1628.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2026/94

di Jannis Sakellariou (PSE)

alla Commissione

(22 settembre 1994)

(95/C 36/48)

**Oggetto:** Discriminazione di cittadini stranieri dell'Unione europea nell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee in Germania

Conformemente all'articolo 8b, paragrafo 2 del Trattato CEE ogni cittadino dell'Unione possiede dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht sull'Unione europea il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Ai sensi della direttiva 93/109/CEE (1) in questo modo si tiene conto del principio di non discriminazione dei cittadini dell'Unione e si fa in modo «che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni».

L'attuazione del diritto di voto e di eleggibilità per i cittadini dell'Unione a Monaco non prevede un'informazione personalizzata dei cittadini dell'Unione che rispondono ai requisiti formali per l'esercizio dello stesso (età, soggiorno nel paese di residenza). L'iscrizione nell'elenco degli elettori ha luogo soltanto dopo che il cittadino dell'Unione ha ritirato personalmente il formulario previsto per riconsegnarlo una volta compilato.

Ciò significa che, contrariamente ai cittadini tedeschi aventi diritto al voto, il cittadino dell'Unione avente il medesimo diritto deve adottare personalmente delle iniziative per:

1. conoscere la data delle elezioni ed
2. essere inserito nell'elenco degli elettori, presentandosi anche due volte negli uffici competenti.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione in considerazione di questa forma eclatante di discriminazione?

(1) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 34.

#### Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi a nome della Commissione

(20 ottobre 1994)

1. L'articolo 8B, paragrafo 2 del Trattato CEE è inteso a permettere che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il loro diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni.

Ciò premesso, l'articolo 8B, paragrafo 2, sancisce il diritto di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, senza peraltro far sì che tale diritto si sostituisca al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine. La direttiva 93/109/CEE, che fissa le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, rispetta questa libertà di scelta lasciata ai cittadini dell'Unione, disponendo che il cittadino che non ha la nazionalità dello Stato membro di residenza può esercitarvi il diritto di voto dopo aver espresso la sua volontà in tale senso (articolo 8, paragrafo 1 della succitata direttiva).

Tale manifestazione di volontà comporta al tempo stesso la scelta dello Stato membro in cui il diritto di voto sarà esercitato. Giacché le elezioni del Parlamento europeo riguardano una sola e stessa istituzione, non sarebbe accettabile un doppio voto tanto nello Stato membro di residenza che nello Stato membro di origine. Il doppio voto è d'altronde espressamente vietato dall'articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, atto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.

Di conseguenza la Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo cui la necessità di manifestare la volontà di esercitare un diritto di voto possa configurare una discriminazione nei confronti del cittadino dell'Unione. Al contrario, invece, la necessità di manifestare la volontà costituisce un diritto del cittadino, il quale decide personalmente in quale misura vuole beneficiare dei diritti all'integrazione che gli sono conferiti dal Trattato.

2. Il diritto a partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nella veste di residente non nazionale costituisce una novità. Per tale motivo, specialmente la precitata direttiva 93/109/CEE stabilisce l'obbligo degli Stati membri di informare in tempo utile sui loro diritti i cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza del paese di residenza. Tutti gli Stati membri hanno svolto una campagna d'informazione prima delle elezioni del 9-12 giugno 1994. I mezzi d'informazione sono stati considerevolmente diversi tanto fra gli Stati membri quanto, talvolta, all'interno di uno stesso Stato membro.

La Commissione si riserva di procedere ad una valutazione più particolareggiata nella relazione che, in virtù dell'articolo 16 della direttiva 93/109/CEE, deve presentare al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 1995.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2029/94

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(22 settembre 1994)

(95/C 36/49)

*Oggetto:* Occupazione di suolo pubblico e abusivismo edilizio

Secondo quanto denunciato dalla TEE (Camera tecnica di Grecia) — sezione della Tracia, lungo la zona costiera del dipartimento di Xanthi in località Abdera su un'area di circa 250 ha sarebbero state realizzate opere pubbliche su vasta scala e operati altri interventi da parte dei privati allo scopo di rendere edificabili le aree e di vendere le case di villeggiatura ivi costruite. Secondo i servizi competenti della prefettura della Tracia (come, ad esempio, la Società fondiaria statale) le aree in questione sono da considerarsi un'antica spiaggia.

Poiché tutta la regione interessata è quasi per intero protetta dalla Convenzione di Ramsar e lo studio commissionato dal ministero dell'Ambiente circa l'utilizzo dei suoli considera la zona in questione alla stregua di igrobiotopo, può la Commissione dire se intende chiedere alle competenti autorità greche di porre fine a qualsiasi tipo di intervento nella zona richiedendo altresì il completamento degli studi relativi all'utilizzo dei suoli della zona costiera del dipartimento che racchiude rari igrobiotopi?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(24 ottobre 1994)

La zona costiera di Avdira (prefettura di Xanthi) è vicina al lago Vistonis, Porto Lagos Lagoon, Nestos Delta e Cumburum Lagoon che la Grecia ha classificato come aree di protezione speciale conformemente alla direttiva 79/409/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Senza ulteriori dettagli, non è possibile dare una risposta relativa all'impatto di qualsiasi azione sulle aree di protezione speciale.

La Commissione chiederà alle autorità greche di fornirle informazione relative al problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2030/94

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(22 settembre 1994)

(95/C 36/50)

*Oggetto:* Imposizione di una tassa del 5% a favore degli enti locali e ripercussioni sulla concorrenza

L'articolo 26, paragrafo 6 della legge n. 1828/89 impone una tassa comunale del 5% sui prodotti acquistati dal consumatore presso pasticcerie, latterie, ecc... (siano esse industriali o artigianali), mentre la stessa tassa del 5% non si applica ai prodotti venduti dai supermercati e dai panifici.

Dato che:

- 1) l'articolo 129 A del Trattato sull'Unione europea stabilisce che la Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori,
- 2) l'imposizione di questa tassa sul consumo in aggiunta all'IVA, oltre ad incidere in identica misura sui prodotti serviti negli esercizi pubblici e su quelli da asporto, sotto il profilo della concorrenza implica un'iniquità di trattamento di determinate imprese rispetto ad altre con esse in concorrenza che vendono gli stessi prodotti senza l'aggravio della tassa comunale del 5%.
- 3) il Trattato vieta agli Stati membri di prendere provvedimenti che comportino una disparità di trattamento fiscale tra prodotti nazionali,
- 4) risultano indirettamente colpiti 25 000 addetti del settore, dal momento che le piccole e medie imprese e le imprese artigianali forniscono il 72% dei posti di lavoro assorbiti dal settore privato in Europa e sono quelle che contribuiscono a creare la maggior parte di nuovi posti di lavoro,
- 5) così facendo, verrebbe istituzionalizzata la concorrenza sleale a beneficio soprattutto delle grandi imprese e punito il consumatore che acquista presso le pasticcerie e le latterie,

può la Commissione far sapere in che modo intende intervenire presso i competenti servizi dell'amministrazione greca affinché, onde assicurare parità di condizioni di sviluppo della libera concorrenza sul mercato greco, si modifichi la citata legge sì da por fine alle disparità e rimuovere le condizioni ostative dello sviluppo di una concorrenza sana e libera?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**  
(14 novembre 1994)

L'applicazione di un'imposta municipale che colpisce in maniera differenziata i prodotti di pasticceria a seconda del punto di vendita non costituisce un'infrazione al diritto comunitario in campo fiscale.

Tale tributo non è assimilabile ad un'imposta sulla cifra d'affari, che sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 33 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup>, in quanto non soddisfa i criteri sanciti a questo riguardo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Quanto alle disposizioni del Trattato CEE in materia di concorrenza, esse sono applicabili solo nella misura in cui venga pregiudicato il commercio tra Stati membri: situazione che non sembra sussistere nel caso sollevato dall'onorevole parlamentare.

Pertanto, in questo caso la Commissione non ha alcuna competenza per avviare un'azione in relazione alle misure in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/94**  
**di Carlos Robles Piquer (PPE)**  
**alla Commissione**  
(22 settembre 1994)  
(95/C 36/51)

**Oggetto:** Portata del prossimo programma indicativo nucleare (PINC) della Comunità

Nel programma nucleare per i prossimi quarant'anni approvato dalla commissione per l'energia atomica del Giappone alla fine del giugno scorso si prevede di assicurare l'approvvigionamento energetico del paese nel quadro di un mondo senza guerra fredda e nel quale sia la domanda di energia che le preoccupazioni ambientali sono in aumento.

Può la Commissione far sapere qual'è la portata temporale prevista per la prossima versione del programma indicativo nucleare comunitario (PINC), che sembra sarà finalmente reso pubblico entro la fine di quest'anno? D'altra parte questo documento comprenderà anche, com'è il caso nel programma giapponese, aspetti tanto importanti in una visione a lungo termine quali il riciclaggio del combustibile nucleare, la promozione della R&ST e gli accordi di pace in questo campo, soprattutto per quanto concerne gli obblighi derivati dal trattato di non proliferazione (TNP)?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**  
(31 ottobre 1994)

L'articolo 40 del trattato Euratom stipula che la Commissione pubblici periodicamente programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare. Il programma indicativo nucleare (PINC) non prevede termini di tempo.

L'adozione da parte della Commissione del prossimo PINC, attualmente in fase di elaborazione, è prevista per la fine dell'anno in corso. Esso prende in considerazione tutti i settori connessi alla produzione di energia elettrica di origine nucleare, in particolare le diverse opzioni per il ciclo del combustibile, le nuove tecnologie dei reattori nucleari, gli aspetti ambientali e gli aspetti di non proliferazione nonché garanzie riguardanti le materie nucleari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2040/94**  
**di Johanna Maij-Weggen (PPE)**  
**alla Commissione**  
(22 settembre 1994)  
(95/C 36/52)

**Oggetto:** Minaccia di carestia nel Corno d'Africa

1. È la Commissione al corrente dell'incombente carestia nel Corno d'Africa?
2. Quali attività sono state avviate nel quadro di Echo successivamente ai primi avvertimenti da parte delle ONG, del FOA e del PAM su tale minaccia di carestia?
3. L'opportuna messa a disposizione di fondi del FES (destinati originariamente ad altri programmi) per l'aiuto d'urgenza ai profughi del Ruanda andrà a scapito di fondi eventualmente disponibili per l'aiuto d'urgenza al Corno d'Africa oppure nel frattempo essa ha stanziato mezzi supplementari?
4. Come giudica essa il funzionamento dell'Early Warning System (Sistema di allarme precoce) vista, tra l'altro, la reazione tardiva della comunità internazionale dei donatori ai primi avvertimenti?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**  
(4 novembre 1994)

La Commissione segue costantemente la situazione dei rifornimenti alimentari nel Corno d'Africa ed a questo scopo impiega degli esperti in aiuti alimentari in Etiopia, Eritrea e Sudan.

Anche se è vero che all'inizio di quest'anno il Corno d'Africa è stato minacciato dalla carestia, la rapida e diffusa risposta dei donatori agli avvertimenti, in particolare la risposta della Comunità, ha dato come risultato una sufficiente disponibilità di cibo nella regione. Per essere più precisi, nel 1994 la Comunità ha fornito ai paesi del Corno i seguenti quantitativi:

- Etiopia: 285 000 t,
- Eritrea: 106 000 t,
- Sudan: 76 000 t.

Questi quantitativi, che non includono assegnazioni bilaterali da parte degli Stati membri, rappresentano un impegno finanziario stimato a 120 Mio di ECU. Per fare un esempio della portata delle operazioni effettuate, nel 1994 l'impegno della Comunità a favore dell'Etiopia è pari, da solo, a 14 250 camion di aiuto alimentare da 20 t ciascuno.

Nonostante questi notevoli impegni in aiuti alimentari da parte della Comunità e di altri donatori, in estate è scattato l'allarme in Etiopia, basato più su un'ipotesi che su fatti concreti. L'ipotesi era che, a causa della scarsità del raccolto principale alla fine del 1993 e della mancanza di pioggia nella primavera del 1994, si sarebbe verificato quanto già accaduto in precedenza. La carestia del 1984 era stata preceduta dalla medesima sequenza di eventi. Comunque, nel 1994 le grandi piogge in tutta la regione sono state superiori alla media sia in quantità che in qualità. In Etiopia, per esempio, queste piogge, combinate con un aumento della superficie arata e con un più esteso impiego di fertilizzanti, hanno creato aspettative di un buon raccolto alla fine dell'anno.

Inoltre, al fine di impiegare al meglio le risorse della Comunità, è stato concordato che Echo avrebbe provveduto ai bisogni non alimentari provocati dalla siccità nel Corno d'Africa, ossia all'alimentazione supplementare o terapeutica ed ai bisogni medici. Così Echo ha dei programmi in fase di realizzazione in Somalia (che ammontano finora ad oltre 7 Mio di ECU per il 1994) e programmi medico-nutrizionali in Kenya. Per il Sudan, nel 1994 sono stati concessi oltre 18,5 Mio di ECU a favore delle vittime della siccità e della guerra. Sia le assegnazioni per il Sudan che quelle per la Somalia includono il finanziamento del trasporto aereo di alimenti ed altri aiuti umanitari insieme al personale coinvolto.

L'onorevole parlamentare può essere certo che la crisi in Ruanda non ha comportato conseguenze negative sul fronte dell'assistenza in aiuti alimentari al Corno, semplicemente perché questi impegni erano già stati presi prima che si verificasse la tragedia del Ruanda, mentre i fondi destinati da Echo al Corno d'Africa provengono da risorse diverse da quelle stanziare per la crisi del Ruanda, come ad esempio i fondi del FES non utilizzati, il bilancio della Commissione, ecc . . .

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2043/94

di Gérard Deprez (PPE)  
alla Commissione  
(3 ottobre 1994)  
(95/C 36/53)

**Oggetto:** Applicazione delle telecomunicazioni interattive a scopo preventivo e terapeutico

Attualmente sta la Commissione lavorando allo studio dell'impatto sociale di una generalizzazione della telemedicina?

Non ritiene necessario riflettere sulle conseguenze di una eventuale modifica del tipo di interazione tra pazienti e personale sanitario che tale generalizzazione potrebbe comportare?

Quali iniziative può adottare affinché l'Unione europea possa prepararsi ad una evoluzione del ruolo e delle competenze degli operatori sanitari anche al di fuori del settore strettamente medico (formazione alle interfacce di elaboratori, . . .)?

Inoltre ha già cominciato a riflettere sugli strumenti da mettere in atto per potenziare al massimo i benefici dello strumento costituito dalle nuove tecnologie interattive come vettori di rafforzamento e di miglioramento dell'educazione sanitaria e per rendere questo strumento accessibile al massimo numero di persone?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

(11 novembre 1994)

Una riflessione sull'impatto sociale della generalizzazione della telemedicina è stata intrapresa dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del programma «Sistemi telematici d'interesse generale» che fa parte del terzo programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994). In particolare, uno studio dell'influsso della telematica sull'interazione tra pazienti e personale sanitario a livello delle cure primarie ha permesso di riunire i pareri dei migliori specialisti in questo settore nell'insieme degli Stati membri. Un altro studio ha consentito di vedere quali erano i problemi riscontrati dall'esercizio della medicina nelle grandi concentrazioni urbane e di confrontare le soluzioni telematiche proposte da alcune grandi città europee.

L'evoluzione del ruolo e delle competenze dei professionisti del settore sanitario è stata esaminata tramite «azioni concertate» in settori importanti quali la formazione del personale e le cure infermieristiche.

Queste attività saranno proseguite ed ampliate nel programma di applicazioni telematiche che fa parte del quarto

programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (1994-1998). Per quanto riguarda l'educazione sanitaria dei cittadini, essa figura in modo esplicito nel piano di lavoro del programma come uno degli obiettivi delle future applicazioni sovvenzionate dalla Commissione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2044/94

di Gérard Deprez (PPE)  
alla Commissione  
(3 ottobre 1994)  
(95/C 36/54)

**Oggetto:** Lotta alle discriminazioni del settore sanitario

Potrebbe la Commissione fare il punto sulla situazione concernente l'attuazione negli Stati membri delle disposizioni illustrate in materia di lotta alle discriminazioni nella risoluzione del Consiglio dei ministri della Sanità del 22 dicembre 1989?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(30 novembre 1994)**

La Commissione finanzia attualmente un'indagine intesa a fare il punto della situazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate a livello nazionale in materia di discriminazione delle persone infette da HIV o che soffrono di altre affezioni che possono offrire il destro a discriminazioni. I risultati dell'indagine sono previsti per la fine del 1995.

La decisione dei ministri della Sanità riuniti in sede di Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione 1991-1993 nel contesto del programma «L'Europa contro l'AIDS» <sup>(1)</sup> comporta provvedimenti antidiscriminatori per quanto riguarda le persone affette da HIV ed il loro ambiente. Nella sua proposta di decisione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla proroga fino alla fine del 1994 del piano d'azione 1991-1993 adottato nel contesto del programma «L'Europa contro l'AIDS» <sup>(2)</sup>, oggetto di una posizione comune del Consiglio del 2 giugno 1994 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha peraltro previsto di dotarsi dei mezzi necessari per esaminare lo stato della situazione relativa all'attuazione delle disposizioni enunciate in materia di lotta contro la discriminazione nella risoluzione alla quale accenna l'onorevole parlamentare.

Infine, nel quadro del programma d'azione comunitaria relativo alla prevenzione dell'AIDS e di talune altre malattie trasmissibili nel contesto del quadro d'azione nel campo della sanità pubblica di durata quinquennale, la Commissione propone al Parlamento ed al Consiglio una decisione intesa a prorogare le sue azioni di lotta contro la discrimi-

nazione nei confronti delle persone infette da HIV e del loro ambiente familiare <sup>(4)</sup>.

- <sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 7. 1991.  
<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 453 def. del 29. 9. 1993.  
<sup>(3)</sup> GU n. C 213 del 3. 8. 1994.  
<sup>(4)</sup> Doc. COM(94) 413 def. del 9. 11. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2045/94

di Gérard Deprez (PPE)  
alla Commissione  
(3 ottobre 1994)  
(95/C 36/55)

**Oggetto:** Accessibilità del trasporto aereo alle persone portatrici di handicap

Può la Commissione fare il punto sulla situazione concernente il reale livello di accessibilità degli aeroporti europei ai portatori di handicap (configurazione delle infrastrutture, modi di imbarco, informazioni accessibili ai non vedenti e ai non udenti, . . .), e sui problemi che possono sorgere durante il trasporto (braccioli mobili . . .)?

Dopo avere individuato le eventuali esigenze, può pronunciarsi sull'opportunità o meno di un'azione comunitaria in tale settore? Intende presentare proposte concrete in materia?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione  
(19 ottobre 1994)**

La Commissione sta preparando un questionario sull'accessibilità raggiunta a tutte le forme di trasporto in modo di stabilire un inventario che possa essere continuamente aggiornato.

Tra le misure definite nel programma di azione della Commissione sull'accessibilità dei trasporti pubblici <sup>(1)</sup> ci sono «norme relative a tutti gli aspetti inerenti all'accessibilità ad aeroporti e aeromobili e all'interno di essi». Queste si baseranno sulle recenti raccomandazioni della commissione europea per l'aviazione civile (CEAC), e comprenderanno anche l'accesso agli aeroporti mediante ferrovia, nonché all'interno degli aeroporti stessi (compreso il tratto tra terminali), la progettazione degli aeroporti, l'armonizzazione delle specifiche tecniche relative all'accessibilità, l'armonizzazione dell'informazione, la segnaletica internazionale, l'informazione dei passeggeri prima e/o durante il volo, la formazione del personale di aeroporto, le linee aeree e le agenzie di viaggio.

Queste raccomandazioni CEAC sono state definite dal sottogruppo CEAC che si occupa di facilitare i trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, con la parteci-

pazione della Commissione. Sono state identificate le necessità di tutti i passeggeri portatori di handicap e sono state definite le soluzioni raccomandate negli aeroporti e negli aeromobili.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(93) 433, del 26. 11. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2049/94

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(3 ottobre 1994)

(95/C 36/56)

**Oggetto:** Emissioni di gas metano nel Regno Unito

Nel quadro del controllo da parte dell'UE delle emissioni di gas a effetto serra e degli obblighi da essa contratti a Rio, cosa pensa la Commissione del fatto che, secondo «Ends Report 234» del luglio 1994, le emissioni di metano provenienti dal petrolio e dalla produzione di gas nel Regno Unito potrebbero raddoppiare da qui al 2005, a meno che non si intervenga in proposito?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(24 ottobre 1994)

Conformemente al programma nazionale britannico inviato alla Commissione sul controllo delle emissioni ad effetto serra di cui alla decisione 93/389/CEE (<sup>1</sup>), le emissioni di CO<sub>2</sub> di origine umana della Gran Bretagna nel 1990 sono state calcolate a circa 5 milioni di t. Le maggiori fonti sono: discariche 39 %, agricoltura 32 %, miniere di carbone 16 %, distribuzione del gas 2 %. La produzione offshore di petrolio e di gas concorrono per il 2 % delle emissioni totali.

Le emissioni di metano derivanti dalla produzione di petrolio e di gas sono state stimate a circa 0,1 milioni di t nel 1990 dalla United Kingdom Offshore Association (Associazione degli operatori britannici offshore) che ha fornito i dati sulle emissioni nel 1991 come indicato nel programma nazionale. I dati hanno dimostrato che le principali fonti di emissione erano la dispersione di gas nell'atmosfera in seguito a situazioni di emergenza o di operazioni di manutenzione pianificate, il gas non bruciato dalle torce, e le fughe di gas da valvole o altri componenti.

Si prevede che la produzione di petrolio e di gas aumenti nei prossimi anni, ma secondo le previsioni attuali si raggiungerà il picco entro la fine del secolo. Il governo britannico prevede un aumento delle emissioni del 30 % per un totale di 0,13 milioni di t entro il 2000.

Le contromisure che l'industria potrebbe adottare per limitare le emissioni entro tale data e a lungo termine sono contenute nel programma nazionale.

Da quanto precede sembra improbabile che le emissioni di CO<sub>2</sub> provenienti dalla produzione britannica di petrolio e gas raddoppino entro l'anno 2005. In ogni caso un tale aumento costituisce soltanto una parte del problema se si considerano gli sforzi più significativi che sono necessari per controllare il considerevole volume di emissioni provenienti dalle discariche, dall'agricoltura e dall'industria mineraria.

(<sup>1</sup>) GU n. L 167 del 9. 7. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2056/94

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(3 ottobre 1994)

(95/C 36/57)

**Oggetto:** Costruzione di un impianto di depurazione nel comune di Akrata

Il comune di Akrata progetta di costruire un impianto di depurazione dei rifiuti liquidi nei pressi della foce del fiume Krathis a Eghialia. Sulla scorta però degli studi effettuati per conto dell'associazione ambientalista «Krathis», il sito scelto per la localizzazione dell'impianto è ritenuto inadeguato per i seguenti motivi:

- 1) l'impianto in questione è soggetto al rischio di inondazioni, nonché a eventuali sismi,
- 2) la capacità portante delle fondamenta è insufficiente,
- 3) non viene rispettata la norma internazionale relativa alle distanze di un impianto di questo tipo dalle trivellazioni per l'adduzione di acque sotterranee (esistono sette pozzi che riforniscono di acqua numerose frazioni e comunità vicine),
- 4) sussiste un forte rischio di inquinamento della falda sotterranea dovuto a eventuali deflussi di liquami che potrebbero essere causati dalla rottura delle strutture dell'impianto, e
- 5) come emissario è stato scelto il golfo di Corinto che è un mare chiuso.

Intende la Commissione intervenire presso i competenti servizi greci per evitare la scelta della foce del fiume Krathis come luogo per la costruzione di un depuratore e favorire la ricerca di un altro sito più sicuro sì da non mettere a rischio la salute degli abitanti delle frazioni vicine per via di un possibile inquinamento della falda freatica sotterranea?

**Risposta data dal sig. Palokrassas  
a nome della Commissione**

(16 novembre 1994)

La direttiva 91/271/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>) del 21 maggio 1991 relativa al trattamento delle acque reflue urbane



prevede un trattamento secondario o un trattamento equivalente delle acque reflue urbane, prima dello scarico, secondo un calendario che dipende dal numero di abitanti.

In virtù dell'articolo 5 della direttiva suddetta, gli Stati membri dovevano identificare entro il 31 dicembre 1993 le zone sensibili relative agli estuari e alle acque costiere dove si è stabilito tra l'altro che lo scambio dell'acqua è debole.

In tali zone recettrici sensibili, notificate alla Commissione, è necessario un trattamento adeguato delle acque reflue per poter rispettare gli obiettivi di qualità richiesti (vedasi tabella 2 dell'allegato I della direttiva).

Fino ad ora, a conoscenza della Commissione, le autorità greche non hanno designato le zone sensibili.

Inoltre, per quanto riguarda i residui solidi prodotti dalle stazioni di trattamento (fanghi), nel suo articolo 14 la direttiva stabilisce che qualsiasi smaltimento di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nelle acque di superficie dovrà essere soppresso entro il 31 dicembre 1998. Di conseguenza questo modo di eliminazione non è adatto per una nuova stazione di trattamento. Infine, non è competenza della Commissione trovare un altro sito per l'impianto.

(1) GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2058/94

di Florus Wijsenbeek (ELDR)

alla Commissione

(3 ottobre 1994)

(95/C 36/58)

**Oggetto:** Legislazione dei Paesi Bassi in materia di navigazione interna

Ha la Commissione preso conoscenza della legge sulla ripartizione transitoria dei carichi nell'ambito dei trasporti sull'asse Nord-Sud proposta dal governo olandese?

1. Può dire la Commissione per quali motivi non si è opposto a tale legge né ha voluto dichiararla nulla, essendo essa incompatibile con le norme comunitarie sulla libertà di circolazione, le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea?
2. Può la Commissione comunicare il motivo per cui in un primo momento aveva assunto una chiara posizione attraverso i rispettivi membri responsabili della politica dei trasporti il 4 febbraio 1997, il 28 gennaio 1991, il 23 ottobre 1992 e il 24 settembre 1993 e con la relazione 94/921 del 9 giugno 1994 cambia ora così radicalmente opinione accettando la suddetta legge pur contrariamente alle proprie posizioni?

3. È disposta la Commissione a ritornare alla sua precedente posizione relativa alla parità di trattamento delle diverse modalità di trasporto ed ad incentivare un'ulteriore liberalizzazione dei trasporti per idrovia al fine di ottenere una migliore distribuzione, conformemente alla sua relazione sulla mobilità sostenibile, tra trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile e in che modo essa intende agire?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

(2 dicembre 1994)

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 21 marzo 1961<sup>(1)</sup> modificata dalla decisione 73/402/CEE del Consiglio del 22 novembre 1973<sup>(2)</sup> relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione per parere il suo progetto di legge sulla ripartizione transitoria dei carichi Nord-Sud. La Commissione non ha ancora preso posizione; l'esame da parte sua è in corso. Essa indirizzerà il suo parere sul progetto al governo dei Paesi Bassi secondo la procedura prevista nella decisione del Consiglio sopraindicata.

Per quanto riguarda la posizione della Commissione sulla liberalizzazione dei trasporti per idrovia e le azioni da essa proposte per raggiungere tale obiettivo, l'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla relazione della Commissione sull'organizzazione del mercato della navigazione interna e sui sistemi dei noli a rotazione del 9 giugno 1994<sup>(3)</sup>.

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962.

(2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973.

(3) Doc. SEC(94) 921.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2059/94

di José Barros Moura (PSE)

alla Commissione

(3 ottobre 1994)

(95/C 36/59)

**Oggetto:** Situazione degli spedizionieri ufficiali

Considerando la drastica riduzione dell'attività degli spedizionieri ufficiali dovuta al completamento del mercato unico, che si aggraverà con l'ampliamento a quattro nuovi Stati (soppressione di 2 500-3 000 posti di lavoro negli attuali Stati membri e di 6 000 nei nuovi) e constatando che in vari paesi, ad esempio il Portogallo, i governi non seguiranno le raccomandazioni della Commissione relativamente alle garanzie di risorse (prepensionamento) o alla riconversione internazionale, quali misure intende la Commissione adottare per ovviare a tale problema?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**  
(7 novembre 1994)

La Commissione non prevede di adottare a questo stadio nuove misure specifiche d'accompagnamento per il settore degli agenti e degli spedizionieri doganali, ma i fondi strutturali potranno contribuire a nuovi interventi in questo settore.

Essa ricorda che misure importanti sono state prese dalla Comunità nel 1992 e nel 1993, basate principalmente su tre strumenti: il Fondo sociale europeo, Interreg ed il regolamento (CEE) n. 3904/92 del 17 dicembre 1992 <sup>(1)</sup> che ha permesso un intervento complementare specifico per un importo di 30 MECU a favore della riconversione o della diversificazione delle imprese interessate. L'applicazione di queste misure è ancora oggi in vigore.

Grazie a dette misure, dal 1° gennaio 1993 gli agenti e gli spedizionieri doganali che perdono il loro impiego sono assimilati ai disoccupati di lunga durata; possono così beneficiare di sostegno a titolo dei fondi strutturali su tutto il territorio della Comunità.

La Commissione si compiace del fatto che, secondo quanto da essa proposto nel quadro della riforma dei fondi strutturali, le azioni di ristrutturazione intraprese a favore di questo settore sono considerate come prioritarie; i contributi appropriati dovrebbero quindi poter essere sbloccati a titolo di questi fondi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 394 del 31. 12. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2060/94**  
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR)  
alla Commissione  
(21 settembre 1994)  
(95/C 36/60)

**Oggetto:** Conferma dell'impiego degli aiuti statali ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca

Sulla stampa tedesca sono state riportate voci secondo cui una parte dei fondi versati ai cantieri navali MTW, per un certo periodo è stata a disposizione dell'azienda madre, Bremer Vulkan. Ciò pare in contrasto con il requisito posto dalla direttiva secondo cui gli aiuti devono essere impiegati esclusivamente nelle attività che si svolgono nei cantieri navali situati nell'ex Germania orientale.

La Commissione vorrà far sapere quali conseguenza avrà, per il beneficiario degli aiuti, l'eventuale constatazione di un incorretto impiego degli aiuti per obiettivi diversi?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**  
(25 ottobre 1994)

Può essere utile ricordare innanzitutto il contesto della direttiva cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il 20 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/68/CEE <sup>(1)</sup> che modifica la direttiva 90/684/CEE <sup>(2)</sup> (settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale). La nuova direttiva ha introdotto una deroga alla normativa in materia di aiuti di Stato nel caso dei cantieri situati nell'ex Repubblica democratica tedesca. Sulla base di tale deroga, il governo tedesco si è impegnato a dar prova alla Commissione, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell'ex Repubblica democratica tedesca.

Alla Commissione sono dunque pervenute le relazioni riguardanti i cantieri navali MTW, delle quali è stato tenuto conto allorché si è deciso di autorizzare lo svincolo delle quote di aiuto. Poiché il caso è attualmente pendente davanti al tribunale di primo grado delle Comunità europee, al momento non possono essere forniti ulteriori dettagli.

<sup>(1)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992.

<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2063/94**

di Hiltrud Breyer (V)  
alla Commissione  
(3 ottobre 1994)  
(95/C 36/61)

**Oggetto:** Aiuti all'Ucraina per lavori nel settore nucleare — Decisioni del vertice del G7

1. Al vertice del G7 svoltosi a Napoli è stata decisa la creazione di un fondo per contribuire a finanziare lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. È stato già istituito tale fondo? A quanto ammonta la sua dotazione (in dollari USA)? Quali lavori si intendono finanziare con esso?

2. È vero che, nel corso di colloqui con l'Unione europea, l'Ucraina ha chiesto la fornitura di moderne centrali a gas per sostituire la capacità di produzione di elettricità che verrebbe meno con lo smantellamento di Chernobyl? Qual è la posizione assunta dalla Commissione in merito a tale richiesta?

3. Qual è attualmente l'ammontare del fondo per gli aiuti energetici di cui a Napoli si è decisa la creazione al fine di

dotare l'Ucraina di capacità di produzione di energia elettrica? Quali progetti verranno sostenuti in via prioritaria mediante tale fondo?

4. Qual è la stima della Commissione in merito ai costi da sostenere per portare le tre centrali nucleari ucraine del tipo VVER 1 000 ad un livello di sicurezza corrispondente agli standard prescritti nella Repubblica federale tedesca?

5. Il riadattamento delle centrali nucleari continuerà ad essere considerato dalla Commissione la strategia prioritaria per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica all'Ucraina?

**Risposta data dal sig. Brittan  
a nome della Commissione**

(8 novembre 1994)

1. Al vertice del G7, svoltosi a Napoli, i capi di Stato e di governo hanno deciso che i loro paesi avrebbero fornito un importo iniziale di 200 milioni di USD in forma di sovvenzioni al fine di attuare il piano d'azione proposto per il settore energetico in Ucraina.

Il piano d'azione prevede in particolare la prossima chiusura e lo smantellamento della centrale nucleare di Cernobil, il completamento dei nuovi reattori VVER già in costruzione ed una riforma del settore energetico comprendente misure per garantire il rendimento e il risparmio energetico.

Si ricorda che prima del vertice di Napoli il Consiglio europeo di Corfù aveva deciso di stanziare 100 MECU in sovvenzioni nel quadro del programma Tacis e di contrarre prestiti Euratom per la somma di 400 MECU per lo stesso fine.

2. L'Ucraina non ha chiesto la fornitura di moderne centrali a gas per sostituire la produzione di energia fino ad oggi assicurata dalla centrale di Cernobil.

3. Si veda la risposta data al punto 1. Una dettagliata definizione dei primi progetti non è stata ancora completata.

4. Il completamento dei tre reattori VVER 1 000 in costruzione dovrebbe essere realizzato tenendo a mente di raggiungere standard di sicurezza accettabili a livello internazionale. Il costo di tale completamento dovrebbe essere fra i 750 e i 1 000 MECU.

5. La Commissione ritiene che il completamento dei tre reattori VVER 1 000 rappresenti una soluzione economicamente vantaggiosa per l'Ucraina e, allo stesso tempo, sia utile per ridurre la dipendenza dell'Ucraina dalle importazioni di combustibile fossile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2064/94**

**di Hiltrud Breyer (V)**

**alla Commissione**

(3 ottobre 1994)

(95/C 36/62)

**Oggetto:** Stanziamenti di bilancio per la protezione dei consumatori e stanziamenti a fini promozionali

1. Come giudica la Commissione la decisione del Consiglio di ridurre di quasi la metà lo stanziamento del bilancio 1995 destinato alla protezione dei consumatori, portandolo a 8,2 milioni di ECU?

2. Non ritiene la Commissione che questa drastica riduzione sia in contrasto con l'articolo 129 A del Trattato di Maastricht, che impegna l'UE ad un livello elevato di protezione dei consumatori?

3. L'UE concede per il 1993/94 sovvenzioni per 8,4 milioni di ECU alla «Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft» (CMA) (società centrale di marketing degli agricoltori tedeschi):

a) La Commissione considera tale somma giustificata in rapporto alle spese dell'UE per la protezione dei consumatori?

b) A quali condizioni è vincolato l'impiego di tali somme da parte della CMA?

c) Ha verificato la Commissione i contenuti della pubblicità che contribuisce a finanziare?

4. Quali azioni ha intenzione di intraprendere la Commissione per impedire che parte di tale denaro finisca, tramite la CMA, alla «Deutscher Kassenarztverband e.V.» (associazione tedesca dei medici convenzionati), un'associazione lobbistica dei medici che nell'interesse dell'industria agro-alimentare sostiene pubblicamente tesi discutibili e contraddittorie, traendo consapevolmente in inganno i consumatori?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

(30 novembre 1994)

1. Nel progetto preliminare per il 1995 la Commissione ha stimato a 16 MECU lo stanziamento minimo necessario per la politica europea dei consumatori.

La drastica riduzione di tale stanziamento a 8,2 MECU comporterebbe un repentino cambiamento di tale politica e l'interruzione di un gran numero di azioni, esperimenti pilota, sovvenzioni alle organizzazioni dei consumatori, nonché la diminuzione delle attività del consiglio consultivo dei consumatori.

2. No. I cambiamenti introdotti dal Trattato sull'Unione europea rispecchiano l'importanza notevolmente maggiore che è opportuno attribuire all'azione in favore dei consumatori, che ha perduto il suo carattere di «politica concomitante» per diventare un'attività comunitaria indipendente e a pieno titolo. I cittadini dell'Unione, che hanno ormai il diritto di attendersi che quest'ultima contribuisca ad un livello elevato di tutela dei consumatori, riserveranno

un'attenzione crescente all'accertamento se gli sforzi dispiegati in questa impresa siano sufficienti o meno.

La Comunità deve quindi esaminare la posizione dei consumatori, non soltanto in funzione del mercato interno, come ne aveva in precedenza l'obbligo e come ne è riconferma l'articolo 129A, paragrafo 1, punto a), ma anche in un contesto molto più ampio, quale previsto dall'articolo 129A del Trattato CEE.

3. a) L'importo menzionato dall'onorevole parlamentare contempla numerose azioni di promozione di prodotti agricoli che, nella misura in cui tendono ad una migliore informazione dei consumatori, contribuiscono anche alla tutela di questi ultimi.
  - b) Per quanto riguarda le condizioni alle quali è soggetta l'utilizzazione di tale importo, esse sono oggetto di norme previste nel contesto dei regolamenti che disciplinano le azioni citate e dei contratti stipulati in base a tali regolamenti.
  - c) La Commissione cura il controllo della conformità delle azioni in questione con le norme precitate. Essa non è tuttavia responsabile del contenuto dei messaggi pubblicitari finanziati con fondi comunitari.
4. La Commissione ha risposto a questa domanda con lettera inviata all'associazione Diätverband il 15 luglio 1994. Una copia della lettera è stata trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2077/94

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(26 settembre 1994)

(95/C 36/63)

*Oggetto:* Recepimento della direttiva 91/493/CEE da parte degli Stati membri

Potrebbe la Commissione far sapere quali Stati membri non hanno ancora recepito nella normativa nazionale la direttiva 91/493/CEE <sup>(1)</sup>?

Quali sono gli eventuali motivi del mancato recepimento?

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Risposta data dal sig. Steichen

a nome della Commissione

(11 ottobre 1994)

Riguardo alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, la Commissione non ha ricevuto dalla Grecia, dall'Irlanda e dal Portogallo notifiche relative alle disposi-

zioni nazionali d'esecuzione. Essendo scaduto il 1° gennaio 1993 il termine fissato per la trasposizione nel diritto nazionale, la Commissione ha avviato nei confronti di tali Stati membri la procedura d'infrazione di cui all'articolo 169 del Trattato CEE.

Tali procedure sono ora giunte alla fase del parere motivato.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2078/94

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(26 settembre 1994)

(95/C 36/64)

*Oggetto:* Caccia agli uccelli in Italia

Come giudica la Commissione le dichiarazioni rilasciate a fine agosto 1994 dal ministro italiano dell'Ambiente Altiero Matteoli e dalla sua collega, ministro dell'Agricoltura Adriana Poli Bertone, secondo cui in Italia si dovrebbe nuovamente permettere, anche nelle zone protette, la caccia al fringuello, alla peppola, al moschettone, al chiurlo e ad altri uccelli migratori?

Ha essa tentato di usare la sua influenza nel corso dell'iter legislativo che dovrebbe attribuire alle regioni la competenza in materia di caccia agli uccelli?

Quali iniziative intende assumere per garantire che in Italia non si verifichino violazioni della direttiva comunitaria sulla protezione degli uccelli?

Risposta data dal sig. Paleokrassas

a nome della Commissione

(31 ottobre 1994)

La Commissione non è a conoscenza delle dichiarazioni alle quali l'onorevole parlamentare fa riferimento.

La Commissione non ha influito sull'elaborazione della legge italiana alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento perché ciò non rientra tra le sue competenze.

La Commissione deve essere informata delle misure precise adottate dalla autorità nazionali per poter intervenire, se del caso, e fare rispettare la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(1)</sup>.

Va peraltro ricordato che l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, che instaura un regime di deroghe agli articoli riguardanti i prelievi, permette, in condizioni severamente controllate e in modo selettivo, lo sfruttamento ragionevole di taluni uccelli in piccole quantità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2082/94**

**di Anita Pollack (PSE)**  
**alla Commissione**  
 (6 ottobre 1994)  
 (95/C 36/65)

*Oggetto:* Relazioni tra le razze

Può la Commissione far sapere quando intende presentare un progetto di direttiva sulle relazioni tra le razze che renda illegale qualsiasi discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione sulla base della razza, del colore della pelle o dell'origine etnica o nazionale?

**Risposta data dal sig. Flynn**  
**a nome della Commissione**  
 (13 dicembre 1994)

Nell'attuale stato di cose l'attività legislativa contro la discriminazione razziale, etnica o per motivi di colore è prerogativa degli Stati membri, mancando una base giuridica specifica relativa a competenze della Comunità in materia. Tuttavia, nel suo Libro bianco sulla «Politica sociale europea»<sup>(1)</sup>, la Commissione ha affermato la propria convinzione «che, allorché si presenterà la prossima opportunità di revisione dei trattati, si dovrà considerare seriamente l'introduzione di un riferimento specifico alla lotta contro la discriminazione in base alla razza, alla regione, all'età e alla menomazione».

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 333.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2084/94**

**di Anita Pollack (PSE)**  
**alla Commissione**  
 (6 ottobre 1994)  
 (95/C 36/66)

*Oggetto:* Borse di studio

Può la Commissione far sapere se ha effettuato uno studio o se è in possesso di dati comparativi sui metodi di finanziamento, per esempio, delle borse di studio e così via per studenti degli istituti universitari e parauniversitari (tasse d'iscrizione e sussistenza)? In caso affermativo, può essa fornire tali informazioni, oppure, in caso contrario, intende essa intraprendere uno studio su tale materia?

**Risposta data dal sig. Ruberti**  
**a nome della Commissione**  
 (18 novembre 1994)

Nel giugno del 1993 la rete informatica sull'educazione «Eurydice» ha redatto per la Commissione un documento dal titolo «I principali sistemi di assistenza finanziaria per

studenti universitari nella Comunità europea» che contiene, per ciascun Stato membro, una descrizione concisa degli attuali sistemi nazionali di finanziamento.

Una copia viene trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2085/94**

**di Anita Pollack (PSE)**  
**alla Commissione**  
 (6 ottobre 1994)  
 (95/C 36/67)

*Oggetto:* Test «LD 50»

Dal momento che gli Stati Uniti, il Giappone e l'OCSE hanno ormai accettato che la procedura della dose fissa costituisce un'alternativa accettabile al crudele test «LD 50», può la Commissione far sapere per quale motivo quest'ultimo viene tuttora praticato e quando sarà ufficialmente approvata la procedura alternativa nell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Bangemann**  
**a nome della Commissione**  
 (24 novembre 1994)

La direttiva 75/318/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio del 20 maggio 1975 e successive modifiche (direttive 83/570/CEE<sup>(2)</sup>, 87/19/CEE<sup>(3)</sup>, 89/341/CEE<sup>(4)</sup>, 91/507/CEE<sup>(5)</sup> e 93/39/CEE<sup>(6)</sup>) definisce le prove e i controlli richiesti per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali.

Originariamente la direttiva 75/318/CEE richiedeva l'esecuzione di uno studio sugli animali per determinare la tossicità del medicinale; ma la soppressione di tale requisito è intervenuta con l'adozione della direttiva 87/19/CEE (che ha modificato la direttiva 75/318/CEE). L'ultima revisione sostanziale (direttiva 91/507/CEE) non contiene alcun requisito di studio sugli animali. I requisiti attuali prevedono una valutazione quantitativa della dose letale approssimativa e la raccolta di informazioni sulla relazione dose/effetto, senza che sia peraltro necessario un elevato grado di precisione. Pertanto lo studio sugli animali non è obbligatorio nella Comunità.

Nel 1990, su iniziativa della Comunità, ha preso il via la conferenza internazionale sull'armonizzazione, con la partecipazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti e del ministero della Sanità e dei servizi sociali giapponese. Durante la prima conferenza svoltasi nel novembre 1991 a Bruxelles, la Comunità ha confermato che lo studio sugli animali non è un requisito (proprio in quell'occasione il Giappone è stato indotto ad abolire il requisito di uno studio sugli animali).

Nel quadro della conferenza, l'orientamento scientifico in favore degli studi di «tolleranza di dosi crescenti» è stato

rafforzato dalla preparazione di requisiti tecnici indicativi relativi alla tossicocinetica (ossia lo studio degli effetti di dosi crescenti), che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 1995 e che sarebbero compatibili con i requisiti comunitari.

(<sup>1</sup>) GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

(<sup>2</sup>) GU n. L 322 del 28. 11. 1983.

(<sup>3</sup>) GU n. L 15 del 17. 1. 1987.

(<sup>4</sup>) GU n. L 142 del 25. 5. 1989.

(<sup>5</sup>) GU n. L 270 del 26. 9. 1991.

(<sup>6</sup>) GU n. L 214 del 24. 8. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2099/94

di Nel van Dijk (V)  
alla Commissione  
(6 ottobre 1994)  
(95/C 36/68)

*Oggetto:* Cimitero nucleare sovietico

Con l'eventuale adesione di Norvegia, Finlandia e Svezia, il relitto del sottomarino sovietico Komsomolets (affondato nel 1989 nel Mare di Barents) verrà a trovarsi molto più vicino alle frontiere dell'UE. Lo stesso vale per i reattori nucleari e i bidoni di rifiuti radioattivi affondati nel Mare di Kara e nel Mare di Barents.

Riconosce la Commissione che con l'adesione dei suddetti paesi aumenta la responsabilità dell'Unione europea per quanto riguarda la rimozione dei pericoli risultanti dalle fughe di plutonio, celtio, stronzio e altre sostanze radioattive?

Quali iniziative intende assumere la Commissione alla luce di tale responsabilità, al fine di proteggere la popolazione e la pesca dal contagio radioattivo e prevenire un catastrofico inquinamento dell'ambiente marino?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(9 novembre 1994)

La Commissione ha seguito il problema della contaminazione radioattiva dei Mari di Kara e di Barents da quando questi problemi sono diventati di dominio pubblico. Si chiede quindi all'onorevole parlamentare di prendere visione della risposta all'interrogazione scritta n. 2276/93 del sig. Linkohr (<sup>1</sup>) in cui si afferma che i tentativi di recupero non devono essere attuati senza prima aver effettuato un attento esame della situazione per evitare di aumentare il pericolo. Tale valutazione prosegue, specialmente con sforzi congiunti delle autorità russe e norvegesi mentre la Commissione continua a parteciparvi per esempio con la recente nomina di un esperto che ha partecipato ad un

viaggio di ricerca nel Mare di Kara nell'agosto-settembre 1994.

I risultati ottenuti finora non indicano un pericolo immediato. In particolare per quanto riguarda il sottomarino nucleare Komsomolets, l'opinione comune è che la situazione diventerebbe più pericolosa tentando di rimuovere il relitto.

La Commissione continuerà a seguire la situazione in collaborazione con le parti interessate, compresa l'AIEA e ovviamente sarà lieta di qualsiasi partecipazione da parte di uno Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU n. C 219 dell'8. 8. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2100/94

di Carlos Robles Piquer (PPE)  
alla Commissione  
(6 ottobre 1994)  
(95/C 36/69)

*Oggetto:* Aiuto comunitario a favore dello sfruttamento combinato di energia solare e gas naturale

Tra breve sarà trascorso un anno da quando la Commissione ha conferito l'incarico di realizzare uno studio di praticabilità sulle sedi adatte per gli impianti che utilizzano in modo combinato gas naturale ed energia solare.

Può la Commissione far sapere se dispone già di elementi sufficienti per valutare gli aspetti economici di tale tecnologia e decidere, se del caso, di concedere un aiuto comunitario per promuoverne lo sviluppo?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione  
(2 dicembre 1994)

La Commissione ha effettivamente partecipato al finanziamento di uno studio di redditività in siti idonei per impianti che utilizzano congiuntamente gas naturale e energia solare.

I risultati di questo studio, che è stato terminato nel giugno 1994 e che riguardava cinque siti, tre in Spagna e due in Marocco, sembrano essere molto promettenti sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

Per questo motivo questa tecnologia «pulita» sarà iscritta tra le misure che possono essere finanziate dal programma specifico energie non nucleari che è parte integrante del quarto programma di ricerca e di sviluppo tecnologico.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2102/94****di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)****alla Commissione***(6 ottobre 1994)**(95/C 36/70)***Oggetto:** Complesso bioclimatico europeo

Il 17 giugno 1994 è stato inaugurato a Saragozza il centro di riabilitazione per tossicodipendenti «En t'aban», che comprende il complesso bioclimatico più importante d'Europa. Tale centro è stato finanziato mediante fondi europei a titolo del programma Thermie per la promozione delle fonti di energia rinnovabili.

Può la Commissione precisare qual è stato il finanziamento comunitario, e se ci si è limitati a sovvenzionare parte della costruzione oppure si continuerà a iscrivere annualmente al bilancio stanziamenti destinati a coprire le spese di sfruttamento e sperimentazione del complesso bioclimatico?

Tenendo presente che tale centro si prefigge obiettivi sociali nel campo della disintossicazione e riabilitazione dei tossicodipendenti, potrebbe esso beneficiare anche di fondi resi disponibili a titolo di altre iniziative o altri programmi comunitari rivolti ai medesimi scopi?

In caso affermativo, potrebbe la Commissione indicare di quali programmi o iniziative si tratta, e se tale centro ha già beneficiato dei relativi stanziamenti?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

*(5 dicembre 1994)*

Nel quadro del suo programma Thermie, la Commissione ha effettivamente concesso una sovvenzione di 96 221 ECU al centro di riabilitazione per tossicomani «En t'aban» di Saragozza.

Questo aiuto ha lo scopo di coprire, nella misura del 40 %, la costruzione della parte bioclimatica di questo complesso che è stato realizzato secondo tecnologie energetiche innovative.

Dopo il versamento dei pagamenti non c'è quindi motivo di rinnovare quest'aiuto che non riguarda il funzionamento del centro.

Per contro, esso può beneficiare, sempre che soddisfi i criteri di selezione, di un sostegno finanziario a titolo delle iniziative sviluppate nel quadro della linea di bilancio B3-4400 relativa alle azioni di prevenzione della tossicomania nel settore della sanità pubblica.

I responsabili di questo centro possono rivolgersi alla Direzione generale «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali» della Commissione per ottenere i moduli per le domande di sovvenzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2106/94****di Joaquín Sisó Cruellas (POPE)****alla Commissione***(6 ottobre 1994)**(95/C 36/71)***Oggetto:** Lotta contro le frodi

Considerati i gravi casi di corruzione della classe politica verificatisi in alcuni Stati membri, può la Commissione far sapere se ha adottato o intende adottare provvedimenti volti a combattere questo genere di frode?

In caso affermativo, di quali provvedimenti si tratta, e quali risultati si sono registrati?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

*(11 novembre 1994)*

La lotta contro la corruzione politica all'interno degli Stati membri rientra nelle competenze esclusive di questi ultimi: non spetta dunque alla Commissione prendere iniziative in questo campo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2112/94****di Alex Smith (PSE)****alla Commissione***(6 ottobre 1994)**(95/C 36/72)***Oggetto:** Voli a bassa quota degli aerei militari

Quali sono le quote minime consentite nei dodici Stati membri dell'Unione agli aerei militari in volo di addestramento?

**Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione**

*(30 novembre 1994)*

Attualmente non esistono disposizioni regolamentari comunitarie applicabili alle quote di volo nella Comunità, né per gli aerei militari né per quelli civili. Le misure in materia sono quindi stabilite dalle autorità di ciascuno Stato membro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2113/94****di Anita Pollack (PSE)****alla Commissione***(6 ottobre 1994)**(95/C 36/73)***Oggetto:** Sviluppo sostenibile

Nella risposta all'interrogazione del mio collega Alex Smith (E-1013/93) <sup>(1)</sup>, il commissario per l'ambiente ha detto che la Commissione stava «realizzando numerosi studi e dedicando considerevoli risorse in termini di personale allo studio delle conseguenze economiche dello sviluppo sostenibile, ivi comprese le questioni dell'occupazione e del bilancio verde». Questo risale a quasi un anno fa. La Commissione è ora un pò più vicina al completamento della sua analisi e quando tali risultati saranno presentati ai membri della Commissione per l'ambiente?

(1) GU n. C 226 del 16. 8. 1994, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(11 novembre 1994)*

L'anno scorso sono terminati negli Stati membri i lavori nel settore dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione ed è proseguita la «verdizzazione» dei conti economici i cui risultati sono attesi a più lunga scadenza.

La Commissione ha proceduto ad una valutazione economica del quinto programma d'azione per l'ambiente, studiando diversi scenari. I risultati dello studio, sarà diffuso nel novembre 1994, mostrano chiaramente che un approccio integrato delle politiche economiche ed ambientali apporta benefici sia per la crescita economica sia per l'occupazione sia per la qualità dell'ambiente.

Nel quadro dell'elaborazione del Libro bianco e in previsione del Consiglio europeo di Essen, la Commissione sta preparando una relazione sulle «nuove riserve di posti di lavoro» in diversi settori economici, sociali e ambientali. Questa relazione ha lo scopo di individuare le nuove esigenze e di rimuovere gli ostacoli che impediscono a tali esigenze di essere recepite sia a livello comunitario sia a livello nazionale e regionale.

È stata elaborata una metodologia per l'elaborazione di conti ambientali satelliti dei conti economici che viene già sperimentata in alcuni Stati membri. La sua applicazione sarà progressivamente estesa ai vari Stati membri per giungere ad un sistema comunitario di dati.

Inoltre per diversi temi ambientali sono stati avviati lavori su alcuni indicatori di pressione ambientale per completare gli aspetti non coperti dai conti satelliti. Essi hanno lo scopo

di elaborare un indice globale di pressione ambientale che possa essere utilizzato per l'attuazione delle politiche ambientali o che comportano aspetti ambientali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2116/94****di Edith Müller (V) e Nel van Dijk (V)****alla Commissione***(6 ottobre 1994)**(95/C 36/74)***Oggetto:** Discriminazione ai danni dei lavoratori transfrontalieri in Germania

Al fine di prevenire il fenomeno della disoccupazione tra la forza lavoro attualmente impiegata nel settore industriale, il governo tedesco ha approntato un regime in base al quale i lavoratori hanno diritto ad un sussidio temporaneo di disoccupazione mentre seguono corsi di perfezionamento per conseguire un livello professionale più elevato. Tale regime (Arbeitsförderungsgesetz) si applica ai lavoratori scarsamente qualificati delle società che hanno adottato nuovi sistemi di produzione tecnicamente avanzati che richiedono una manodopera più qualificata. Tuttavia tale prassi si applica solo ai lavoratori che risiedono ufficialmente in Germania e non ai lavoratori non residenti delle stesse società, sebbene questi ultimi contribuiscano al pari dei primi al regime di disoccupazione in Germania.

Non ritiene la Commissione che, visti il principio della libera circolazione dei lavoratori e i regolamenti dell'Unione che da esso derivano, l'attuale applicazione di detto regime configuri una grave (involontaria?) discriminazione tra i lavoratori impiegati nella stessa società a seconda che risiedano da un lato o dall'altro del confine?

Può la Commissione far sapere quali iniziative intende adottare per porre rimedio a tale situazione?

In attesa di una soluzione globale e in considerazione del fatto che, in alcuni casi, in prossimità del confine olandese, più della metà dei lavoratori delle società tedesche interessate da detto regime risiede nei Paesi Bassi, intende la Commissione contattare le autorità competenti per stabilire se sia possibile giungere ad una rapida composizione della controversia su base bilaterale, onde porre termine a tale discriminazione?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

*(13 dicembre 1994)*

In base alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comuni-



tà, un lavoratore che è cittadino di un Stato membro ed è occupato nel territorio di un altro Stato membro non può essere trattato in modo diverso dai lavoratori cittadini di tale paese, per quanto riguarda qualsiasi aspetto delle condizioni di occupazione e lavoro, delle prestazioni di sicurezza sociale o dei vantaggi sociali.

L'opinione della Commissione è che i cittadini comunitari che lavorano in Germania ma sono residenti in un altro Stato membro hanno diritto alla prestazione temporanea di disoccupazione prevista dalla «Arbeitsförderungsgesetz» alle stesse condizioni previste per i lavoratori che risiedono in Germania. Non sembra infatti che sussistano ragioni oggettive tali da poter giustificare una disparità di trattamento.

La Commissione contatterà le autorità tedesche al fine di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2117/94

di Jesús Gabezón Alonso (PSE)  
e María Izquierdo Rojo (PSE)

alla Commissione

(6 ottobre 1994)

(95/C 36/75)

*Oggetto:* Politica mediterranea

Il Consiglio Affari generali del 18 luglio 1994 ha ribadito l'importanza accordata dal Consiglio europeo alla politica mediterranea.

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di elaborare una comunicazione contenente le linee direttrici destinate a rafforzare la politica mediterranea.

Può la Commissione far sapere quando ha previsto di pubblicare detta comunicazione e quali ne saranno i contenuti?

Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione

(14 novembre 1994)

La Commissione ha adottato la propria comunicazione il 19 ottobre 1994 e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento. Una copia viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/94

di Brendan Donnelly (PPE) e Eryl McNally (PSE)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/76)

*Oggetto:* Sicurezza degli sportelli delle carrozze ferroviarie

Visto il pericolo per i passeggeri dei treni che sportelli poco sicuri si aprano durante la corsa, quali azioni sta attuando la Commissione onde garantire che le ferrovie dell'Unione europea siano adeguate ai metodi più affidabili in uso nei vari paesi dell'UE e affinché le amministrazioni adottino misure di ammodernamento del parco rotabile esistente al fine di assicurare i livelli massimi possibili di sicurezza per i passeggeri?

Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione

(24 novembre 1994)

La Commissione è conscia della necessità di migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario a livello europeo, in particolare per quanto concerne il materiale rotabile destinato al trasporto dei viaggiatori.

Essa ha quindi avviato azioni a diversi livelli:

1) Nel quadro delle proposte di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione <sup>(1)</sup> per l'attuazione del quarto programma quadro della Comunità europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998):

— il programma specifico nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali <sup>(2)</sup>, approvato dal Consiglio il 27 luglio 1994, si propone come uno degli obiettivi più importanti un netto miglioramento della sicurezza di trasporto, compresi i veicoli, l'aspetto umano e le infrastrutture operative. Ciò comporta un insieme di analisi di sicurezza e di tecniche applicative, la ricerca cognitiva, le strategie di riparazione e manutenzione dei veicoli, comprese le varie possibilità di approccio operativo e umano. La ricerca in materia comprenderà i seguenti punti:

- strategie strutturate per la valutazione del rischio durante l'utilizzazione dei veicoli e dei loro sistemi operativi;
- tecnologie di prevenzione e diminuzione del rischio nonché di protezione dei viaggiatori;
- metodi e strumenti per individuare e controllare gli errori umani;
- strategie e tecniche di ispezione, manutenzione e riparazione per sistemi e componenti critici, in vista di migliorare la progettazione dei prodotti sensibili;

— tecniche di sicurezza attiva e passiva (il programma Brite-Euram ha, in particolare, finanziato un progetto mirante in modo specifico a migliorare la sicurezza dei passeggeri delle carrozze in caso di collisione — Traincole BE-3385...).

Le reti e gli esercenti ferroviari comunitari, raggruppati nella Comunità delle ferrovie europee (CCFE), sono fortemente interessati alla ricerca nel settore indicato e parteciperanno attivamente ai lavori. I loro organismi di ricerca forniranno un notevole contributo i cui risultati saranno oggetto di discussioni approfondite con la Commissione e nell'ambito stesso della loro rappresentanza europea nonché in seno all'Unione internazionale delle ferrovie (UIC).

— La Commissione prevede altre azioni nel quadro del programma di ricerca per una politica europea dei trasporti. Tuttavia questo programma non è ancora stato approvato.

2) Dal 1993, ed ai fini di armonizzazione tecnica, operativa e regolamentare a livello europeo, gli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC e ETSI) sono stati incaricati dalla Commissione di elaborare norme europee riguardanti il materiale ferroviario. Il programma di lavoro adottato di comune accordo comprende 58 progetti di norme tra cui un numero molto elevato classificato come prioritario perché considerato essenziale per la sicurezza del trasporto ferroviario. Così il CEN e il CENELEC elaborano, tra l'altro, norme concernenti in particolare:

- i requisiti che devono soddisfare le strutture esterne delle carrozze (concernono quindi anche le porte);
- prove in linea di veicoli ferroviari prima della loro messa in circolazione (concernono quindi anche l'affidabilità dei sistemi di sicurezza delle carrozze).

Le norme europee così elaborate saranno pubblicate e serviranno agli esercenti ed ai costruttori come base per la progettazione, la costruzione e le prove di tutto il materiale ferroviario prima che venga messo in servizio.

3) Per quanto riguarda il settore ad alta velocità, la Commissione ha presentato al Consiglio, il 15 aprile 1994, una proposta di direttiva relativa all'interoperabilità della rete europea di treni ad alta velocità<sup>(3)</sup>. La proposta di direttiva rende obbligatorio il rispetto dei requisiti essenziali che deve soddisfare tutto il materiale ferroviario dal quale dipende l'interoperabilità della rete europea. Tra questi requisiti essenziali figurano, in particolare, la sicurezza e la salute delle persone (personale e utenti).

I requisiti essenziali saranno esposti in modo dettagliato nelle specifiche tecniche di interoperabilità a carattere obbligatorio. Queste specifiche tecniche, elaborate congiuntamente dalle reti, dagli esercenti e dall'industria ferroviaria, e strettamente connesse alle norme europee esistenti o ancora da definire, saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La proposta di direttiva è attualmente allo stadio di procedura di approvazione da parte del Consiglio; essa è discussa anche al Parlamento, al Comitato economico e sociale nonché al Comitato delle regioni.

In una seconda fase, e per estendere le azioni relative alla sicurezza dei passeggeri al settore dei trasporti ferroviari convenzionali di viaggiatori, la Commissione ha iniziato l'elaborazione di un documento sui problemi di interoperabilità delle ferrovie cosiddette tradizionali. Questo documento per le «ferrovie convenzionali» si aggiungerà quindi alla proposta di direttiva che copre il settore ad alta velocità.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 68 def.

<sup>(2)</sup> 94/82(CNS) nel COM(94) 69 def.

<sup>(3)</sup> Doc. COM(94) 107 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/94

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/77)

*Oggetto:* Innovazione tecnologica nell'ambito dell'industria automobilistica e cooperazione con i fornitori di componenti

In risposta ad un'interrogazione precedente sul rinnovo tecnologico dell'industria dei componenti delle automobili (E-2874/93<sup>(1)</sup>), il sig. Bangemann ha dichiarato che la Comunità cerca di promuovere la capacità innovatrice dell'industria mediante svariati programmi di ricerca e di sviluppo - «tecnologie industriali», «ambiente», «energia», e «tecnologie dell'informazione e della comunicazione», che comprendono, ad esempio, il progetto Microbile e il programma Drive).

D'altro canto, tra le misure chieste recentemente dal Consiglio alla Commissione (aprile 1994) figurano il coordinamento di un programma di Rest e di promozione della cooperazione industriale tra produttori di automobili e fornitori di componenti.

La Commissione può rendere noti i suoi programmi in merito alle richieste del Consiglio e, d'altro canto, fornire dati sulla partecipazione del settore automobilistico ai vari programmi specifici menzionati dal sig. Bangemann?

<sup>(1)</sup> GU n. C 251 del'8. 9. 1994, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

(24 novembre 1994)

La Commissione ha avuto numerosi contatti con l'industria automobilistica e dei componenti in occasione della preparazione dei progetti di programmi specifici di ricerca comunitaria e dell'elaborazione dei piani di lavoro.

Essa ha avuto cura, senza derogare ai principi di precompetitività e di orizzontalità dei programmi comunitari di ricerca, di tener conto delle esigenze espresse dall'industria automobilistica, nel quadro di panel multisettoriali o indirettamente, soprattutto mediante il «Master Plan» presentato dall'associazione EUCAR. Essa ha anche esaminato con l'industria automobilistica e dei componenti i possibili miglioramenti per quanto concerne il coordinamento delle politiche di RST e dei programmi specifici tra loro.

Non è possibile valutare in anticipo gli effetti che le misure in corso potranno avere per l'industria automobilistica. Ad ogni modo, non potranno condurre ad un'attribuzione preliminare delle risorse, e i progetti presentati saranno selezionati in base al loro merito e alla loro utilità, secondo i criteri di selezione adottati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2135/94

di Wilfried Telkämper (V)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/78)

**Oggetto:** Trasposizione della direttiva 89/391/CEE e delle conseguenti direttive speciali, in particolare della direttiva 92/57/CEE nel diritto nazionale

Secondo le informazioni di cui dispongo, la Repubblica federale di Germania non ha finora recepito la direttiva 89/391/CEE<sup>(1)</sup> e le conseguenti direttive speciali. A tale proposito il ministero federale del Lavoro ha però emesso un rimando all'efficacia diretta della direttiva speciale 92/57/CEE<sup>(2)</sup> all'indirizzo di tutti i ministeri e i servizi interessati, in particolare delle autorità regionali competenti. Tutti i Länder hanno inoltre confermato di averne preso atto. Nel Baden-Württemberg, tuttavia, il competente ministero delle Finanze non ha inoltrato tale rimando all'efficacia diretta della predetta direttiva speciale alle direzioni superiori delle finanze quali servizi subordinati, per cui il testo di detta direttiva non è applicato nei cantieri del Baden-Württemberg.

1. Corrisponde al vero che la Commissione ha avviato una procedura per violazione dei trattati contro la Repubblica federale di Germania a motivo del mancato recepimento della direttiva 89/391/CEE e delle corrispondenti direttive speciali?
2. Il governo federale ha già emesso un parere e in caso affermativo, qual è il suo tenore?
3. Ritiene la Commissione che il governo federale debba provvedere all'applicazione di una direttiva anche qualora i compiti connessi con la tutela del lavoro siano delegati a vari enti, nella Repubblica federale di Germania ad esempio ai Länder e agli organismi assicurativi degli infortuni sul lavoro previsti dalla legge?

4. Quale autorità, a parere della Commissione, è giuridicamente responsabile per la corretta applicazione della direttiva? A chi dovrebbe rivolgersi in tal caso il cittadino interessato, ad esempio la vittima di un infortunio sul lavoro, a motivo dalla mancata applicazione della predetta direttiva?

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(18 novembre 1994)

1. Nel marzo 1993 la Commissione ha avviato procedure d'infrazione contro la Germania per mancata comunicazione nelle misure di trasposizione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE<sup>(1)</sup>, 89/655/CEE<sup>(1)</sup>, 89/656/CEE<sup>(1)</sup>, 90/269/CEE<sup>(2)</sup> e 90/270/CEE<sup>(2)</sup>. Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione, il 7 giugno 1994, un insieme di testi quali misure di trasposizione della direttiva 89/391/CEE, nonché di un certo numero di direttive particolari. La conformità di tali testi è attualmente all'esame. Peraltro le misure di trasposizione della direttiva 92/57/CEE non sono state ancora comunicate alla Commissione. Per tale ragione viene portata avanti la procedura d'infrazione aperta in base all'articolo 169 del Trattato CEE a titolo della mancata trasposizione di tale direttiva.

2. Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione di ritenere che il diritto tedesco in vigore in materia di protezione dei lavoratori copra fin da adesso largamente le disposizioni della direttiva 89/391/CEE e di numerose direttive particolari.

3 e 4. Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire la completa attuazione delle direttive nei rispettivi ordini giuridici nazionali. Essi hanno la competenza esclusiva quando si tratta di determinare le modalità di organizzazione interne dell'attuazione, in particolare per quanto riguarda le loro disposizioni costituzionali.

Spetta anzitutto al giudice nazionale garantire il rispetto, da parte delle autorità nazionali, delle norme di diritto comunitario, qualora queste ultime siano sufficientemente chiare, precise, complete e perentorie, ed eventualmente condannare lo Stato a rifondere i danni provocati ai privati a motivo della violazione del diritto comunitario che gli è imputabile.

<sup>(1)</sup> GU n. L 393 del 30. 12. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 21. 6. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2150/94****di Antoinette Spaak (ELDR)****alla Commissione***(13 ottobre 1994)**(95/C 36/79)*

**Oggetto:** Ritorno della Commissione nello stabile del Berlaymont

Verso la fine del mese di luglio 1994, la Commissione ha esternato, specie al governo belga, le sue intenzioni circa il ritorno dei suoi servizi nell'edificio del Berlaymont a Bruxelles.

In detta occasione la Commissione ha comunicato alla stampa che le condizioni finanziarie di locazione proposte dal governo belga verrebbero sottoposte all'esame dei due rami dell'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento).

Ciò premesso, potrebbe la Commissione ribadire detto impegno? A partire da quale state dei negoziati intende essa sottoporre la problematica al Parlamento?

**Risposta data dal sig. Van Miert****a nome della Commissione***(15 novembre 1994)*

La Commissione conferma l'impegno di sottoporre ai due rami dell'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento) le condizioni finanziarie per il futuro affitto del Berlaymont che il governo belga le proporrà.

Essa sottoporrà la questione al Parlamento e al Consiglio non appena dette condizioni le saranno state comunicate dalle autorità belghe.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2151/94****di Antoinette Spaak (ELDR)****alla Commissione***(13 ottobre 1994)**(95/C 36/80)*

**Oggetto:** Aiuti alla popolazione dell'Iraq

Il 18 agosto 1994 la Commissione annunciava di accordare un aiuto di due milioni di ECU alla popolazione dell'Iraq centrale e meridionale onde «mitigare le conseguenze per il popolo iracheno dell'embargo decretato dalle Nazioni Unite», a carico dell'Iraq, al momento dell'invasione del Kuwait e della guerra del Golfo.

Pertanto l'aiuto fornito quest'anno dalla Commissione alle popolazioni dell'Iraq supera gli otto milioni e mezzo di ECU.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione motivare, in maniera più circostanziata, detta decisione? Quali sono le garanzie di cui essa dispone perché detti aiuti non siano distorti dalle finalità umanitarie preannunciate?

**Risposta data dal sig. Marín****a nome della Commissione***(10 novembre 1994)*

La decisione del 18 agosto 1994 concernente l'aiuto umanitario alla popolazione dell'Iraq così ripartiva gli aiuti:

- 300 000 ECU incanalati tramite Oxfam-UK, per progetti di rifornimento idrico nel nord del paese;
- 200 000 ECU tramite Christian Aid (UK) per il ripristino delle risorse agricole, sempre nel nord del paese;
- 1 500 000 ECU concessi tramite un consorzio di tre organizzazioni della Croce rossa, britannica, tedesca e olandese, sotto la direzione di quest'ultima, per la fornitura di medicine e cibo alle popolazioni più bisognose del centro e del sud del paese.

Tutto ciò concorda con il principio, stabilito e riconosciuto da lungo tempo nell'ambito della Comunità, di fornire aiuti ovunque sia necessario, sempreché il loro corretto utilizzo possa essere garantito. In questo caso specifico, tutte e tre le operazioni sono in perfetta sintonia con il programma del dipartimento degli affari umanitari delle Nazioni Unite.

Date le circostanze particolari applicabili alle zone meridionali controllate dalle autorità di Baghdad, la Commissione ha adottato particolari precauzioni per garantire la corretta utilizzazione dei fondi. Se da un lato è vero che è stato concluso un accordo tra la Federazione internazionale della Croce rossa (FICR) e la Società irachena della Mezzaluna rossa (SIMR), ciò si spiega unicamente col fatto che la SIMR è un membro della FICR, il cui statuto impone l'obbligo di lavorare insieme ai suoi membri locali. Ciò nonostante il consorzio di tre organizzazioni della Croce rossa mantiene costantemente la presenza di due europei a Baghdad incaricati, in particolare, di controllare l'attuazione del programma e aventi pieno diritto di spostamento all'interno del paese, con l'unico obbligo di essere accompagnati da un collega della SIMR. Anche nella fase di accresciuta tensione registratasi all'inizio di ottobre, essi hanno potuto visitare Nassiriya. Le operazioni di base sono gestite da Amman, dove vengono effettuati tutti gli acquisti regionali.

Di conseguenza la Commissione è convinta che queste tre azioni rispettino pienamente i principi che hanno portato alla creazione dell'Echo e che, per quanto è possibile nell'ambito di ciascuna operazione, siano stati applicati tutti i controlli necessari per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2152/94**

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/81)

**Oggetto:** Cura dell'infanzia

Nel 1986 la Commissione ha pubblicato i risultati di un'indagine esaustiva sui livelli e sui modelli delle disposizioni concernenti la cura dell'infanzia negli Stati membri. La prima revisione delle raccomandazioni per la cura dell'infanzia del 1992 è de effettuarsi nel 1995. La Commissione può compiere un'indagine analoga e aggiornata, comprendente anche l'Austria, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia, i cui risultati siano pubblicati prima della summenzionata data di revisione?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(21 novembre 1994)

Sì. L'indagine approfondita sui servizi che si prendono cura dei bambini prevista per il 1995 comprenderà dati relativi a questi quattro paesi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2154/94**

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/82)

**Oggetto:** Timor orientale

Secondo notizie provenienti dal Timor orientale, il 14 luglio 1994, 74 dimostranti pacifici sarebbero stati arrestati da soldati indonesiani. Secondo le stesse notizie, tre arrestati sarebbero stati più tardi sgozzati. La Commissione può avviare un'inchiesta su queste notizie e può renderne pubblici i risultati? Qualora le notizie siano fondate, quali iniziative può prendere la Comunità per metter fine all'oppressione e alle sofferenze degli abitanti di Timor orientale?

**Risposta data dal sig. Van Den Broek  
a nome della Commissione**

(18 novembre 1994)

Secondo le informazioni in possesso della Commissione tutti coloro arrestati il 14 luglio sono stati rilasciati poco tempo dopo. Nessuno è stato ucciso.

Per le altre notizie richieste, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a rifarsi alla risposta data all'interroga-

zione scritta E-1941/94 dei sigg. Luis Sá, Joaquim Miranda e Sérgio Ribeiro <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 24 del 30. 1. 1995.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2158/94**

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(18 ottobre 1994)

(95/C 36/83)

**Oggetto:** Misure a favore delle PMI per saldare i debiti nei confronti della previdenza sociale

Il complesso di misure programmate per favorire un ambiente più favorevole alle piccole e medie imprese (PMI) renderà possibile un maggior sostegno al loro sviluppo tramite svariati mezzi come agevolazioni finanziarie, progetti con la partecipazione delle iniziative comunitarie, promozione della cooperazione tra PMI, ecc.

Tuttavia, e in alcuni paesi comunitari a causa degli elevati oneri sociali, le PMI si trovano frequentemente di fronte al difficile problema di liquidare i contributi alla previdenza sociale.

Pertanto numerose organizzazioni di PMI si chiedono se gli organismi comunitari, allo scopo di completare il contesto delle misure di sostegno alle PMI, non potrebbero adottare sistemi preferenziali di aiuti finanziari o di altro tipo per le imprese che si trovino di fronte a gravi difficoltà a liquidare i pagamenti arretrati dei contributi della previdenza sociale. Tutto ciò comporta, in numerosi casi, varie difficoltà che possono portare anche al fallimento dell'impresa.

Potrebbe la Commissione esprimere il proprio parere in merito alla suddetta aspirazione delle PMI?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1994)

Il Libro bianco della Commissione del dicembre 1993 su «Crescita, competitività, occupazione» <sup>(1)</sup> riconosce, al capitolo 9, che i prelievi obbligatori, cioè le imposte ed i contributi sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, influiscono chiaramente sui costi di produzione e pertanto sulla competitività. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese sulle quali incidono maggiormente sia la complessità amministrativa che l'alto livello degli oneri sul lavoro.

Se da un lato rientra nelle competenze degli Stati membri la fissazione dei livelli impositivi e dei contributi previdenziali, la Commissione ritiene d'altronde che vi è tutta una serie di provvedimenti che potrebbero essere adottati al fine di assistere le imprese e in particolare le PMI. Detti provvedimenti potrebbero comprendere:

- lo snellimento delle procedure amministrative inerenti all'esazione dei prelievi obbligatori,
- la facoltà per le PMI di optare per una tassazione aziendale anziché per una tassazione delle persone fisiche (raccomandazione 94/390/CEE della Commissione, del 25 maggio 1994, riguardante la tassazione delle piccole e medie imprese) <sup>(2)</sup>,
- l'eliminazione della doppia imposizione delle società a capitale di rischio (comunicazione della Commissione sul miglioramento del contesto fiscale delle PMI) <sup>(3)</sup>,
- la garanzia della sopravvivenza delle PMI considerando gli aspetti inerenti al regime fiscale della trasmissione delle aziende in particolare in sede di trasmissione transfrontaliera (comunicazione della Commissione sulla trasmissione delle aziende. Azioni a favore delle PMI) <sup>(4)</sup>.

La Commissione intende cooperare strettamente con i paesi membri ed incentivare lo scambio di informazioni e la migliore prassi al fine di minimizzare l'effetto dei prelievi obbligatori sul lavoro che inficiano la competitività delle imprese comunitarie.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 700 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 9. 7. 1994.

<sup>(3)</sup> GU n. C 187 del 9. 7. 1994.

<sup>(4)</sup> GU n. C 204 del 23. 7. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/94

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(18 ottobre 1994)

(95/C 36/84)

**Oggetto:** Omogeneità comunitaria per quanto riguarda la concessione di sussidi alle famiglie

Poiché i paesi che concedono minori aiuti alle famiglie, come la Spagna e la Grecia, presentano un'importante riduzione della natalità, l'Anno internazionale della famiglia dovrebbe motivare l'Unione europea a proporre agli Stati membri la revisione delle rispettive politiche sulla famiglia allo scopo di incentivare la natalità, la crescita numerica delle famiglie e, in fin dei conti, il benessere delle stesse.

La disparità esistente negli Stati membri in materia di regolamentazione degli aiuti alle famiglie si può configurare come un elemento di discriminazione delle famiglie di un paese rispetto a quelle di un altro.

Può la Commissione indicare se tra le sue proposte relative all'Anno internazionale della famiglia intende presentarne alcune in merito a determinate prestazioni a favore delle famiglie, come la fiscalità, gli alloggi, la perdita del posto di lavoro a causa della gravidanza, i congedi parentali, l'allattamento, gli orari di lavoro e la protezione delle famiglie monoparentali, che presuppongano l'esistenza di una omogeneità della politica dell'Unione europea in merito

all'istituzione familiare e facciano sparire le penalizzazioni comparative come quelle che subiscono le famiglie in Spagna e in Grecia?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(9 dicembre 1994)

Il Trattato CEE non prevede una base giuridica specifica nel campo della famiglia: le competenze della Comunità nel campo della famiglia sono limitate.

Tuttavia sulla base delle conclusioni dei ministri della Famiglia riuniti in sede di Consiglio di settembre 1989, la Commissione ha istituito un osservatorio europeo delle politiche familiari. Come risulta dalle realizzazioni annuali elaborate da detto osservatorio a partire dal 1989 emergono a poco a poco convergenze, anche se vi sono disparità fra gli Stati membri nel campo delle politiche familiari per quanto riguarda le prestazioni, la fiscalità o i congedi parentali.

Inoltre la Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare che la sua proposta riguardante i congedi parentali (proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari) <sup>(1)</sup> giace davanti al Consiglio dal 1983. Inoltre il Consiglio ha adottato rispettivamente il 31 marzo e il 19 ottobre 1992 la raccomandazione 92/241/CEE sulla custodia dei bambini <sup>(2)</sup> e la direttiva 92/85/CEE sulla tutela sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento <sup>(3)</sup>. Questa direttiva prevede che le lavoratrici beneficino di un congedo di maternità di almeno 14 settimane. Inoltre il Libro bianco sulla politica sociale europea <sup>(4)</sup> prevede che la Commissione contempra la possibilità di una direttiva quadro riguardante la conciliazione della vita familiare e della vita professionale, compresi i congedi sabatici e il congedo parentale. Infine, nel contesto dell'articolo K del Trattato sull'Unione europea, è in corso di discussione un progetto di convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie riguardanti il divorzio.

<sup>(1)</sup> GU n. C 333 del 9. 12. 1983; proposta modificata, GU n. C 316 del 27. 11. 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 dell'8. 5. 1993.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 28. 11. 1992.

<sup>(4)</sup> Doc. COM(94) 333 def. del 27. 7. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2166/94

di Honório Novo (GUE)

alla Commissione

(10 ottobre 1994)

(95/C 36/85)

**Oggetto:** Catastrofe ecologica lungo le coste settentrionali del Portogallo

Il litorale portoghese in prossimità della città di Porto è stato recentemente colpito da un grave disastro ecologico in

seguito alla dispersione di petrolio in mare da una petroliera al largo, secondo le informazioni disponibili per carenze a livello di sicurezza (mancanza di doppio scafo). Tale catastrofe ha colpito oltre 20 km di costa e provocato danni enormi in seguito alla distruzione della flora e della fauna marittima — con effetti immediati e specifici a danno dei pescatori della regione — e con pregiudizi a località di grande importanza turistica; i lavori di risanamento sono già iniziati e secondo le stime sono molto costosi.

Dato che per il momento non risulta possibile stimare l'ammontare dei gravissimi danni e vanno evitate eventuali difficoltà formali o burocratiche connesse a conflitti di competenze (e attribuzione delle responsabilità) tra il potere centrale e gli organi locali, considerando altresì che prima dell'ultima settimana del mese non ci saranno sedute plenarie per presentare una proposta di risoluzione, può la Commissione esaminare la possibilità di un aiuto di emergenza motivato dalla necessità e dal carattere d'urgenza?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione**

(14 novembre 1994)

La Comunità dispone unicamente, come mezzo d'intervento d'emergenza in caso di catastrofi, dello strumento finanziario destinato all'aiuto delle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi. Questa forma di aiuto, che viene erogata in tempi molto brevi, è destinata a testimoniare la solidarietà umana simbolica della Comunità nei casi di catastrofi imprevedibili e di dimensioni eccezionali che hanno conseguenze particolarmente gravi per la vita e i mezzi di sussistenza delle persone. Queste caratteristiche non sono per contro riscontrabili nel caso dell'incidente avvenuto sulla costa settentrionale del Portogallo cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, incidente provocato da una carenza del sistema di sicurezza e non da un avvenimento improvviso e imprevedibile. In ogni caso, la suddetta forma di aiuto d'emergenza è estranea a qualunque altro intervento di tipo finanziario, proveniente vuoi dai fondi comunitari vuoi da quelli nazionali o internazionali, diretto ad altri obiettivi quali ad esempio i risarcimenti o il finanziamento di misure strutturali.

Per quanto riguarda i problemi connessi con le attività di pesca, nel contesto degli interventi strutturali e in quello in particolare del programma operativo che prevede gli interventi a favore del settore della pesca, le autorità portoghesi hanno la possibilità di ricorrere all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993<sup>(1)</sup>. Questo articolo prevede la possibilità di un intervento dello Strumento finanziario di orientamento della pesca nel caso di un «arresto temporaneo dell'attività di pesca motivato da eventi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici».

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2167/94

di Bernd Lange (PSE)

alla Commissione

(10 ottobre 1994)

(95/C 36/86)

**Oggetto:** Aiuto finanziario per l'instaurazione di un'amministrazione autonoma in Palestina e modalità di assegnazione

Quale sostegno fornisce l'Unione europea per l'instaurazione di un'amministrazione autonoma in Palestina e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di questo paese?

1. A quanto ammontano i fondi stanziati dall'Unione europea per sostenere la creazione di un'amministrazione autonoma in Palestina e a quali obiettivi o progetti sono destinati?
2. Quante risorse finanziarie intende destinare l'Unione europea a progetti suscettibili di migliorare direttamente le condizioni di vita della popolazione in Palestina?
3. Quante di queste risorse sono state sinora assegnate e quante già erogate?
4. Si riscontrano difficoltà nell'assegnazione ed erogazione dei fondi e, in caso affermativo, di quale natura?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

(28 ottobre 1994)

1. Per aiutare l'autorità palestinese a coprire le spese correnti della nuova amministrazione, la Commissione ha stanziato nel 1994 15 Mio di ECU destinati alle spese correnti delle università, 20 Mio di ECU destinati alle forze di polizia<sup>(1)</sup> e 10 Mio di ECU destinati a un programma per il reinserimento degli ex detenuti. Tutte queste voci figurano nel bilancio del settore pubblico. La Commissione sta prendendo disposizioni per contribuire alle spese correnti dei vari ministeri dell'autorità palestinese.

La Commissione non intende sostenere indefinitamente le spese correnti della nuova amministrazione, anche se a breve termine ciò è indispensabile al suo potenziamento istituzionale. Per contribuire a creare un'amministrazione autonoma, la Commissione cercherà piuttosto di fornire assistenza tecnica onde migliorare le capacità di gestione e di elaborazione delle politiche settoriali, soprattutto per quanto riguarda la razionalizzazione dei settori sociali.

2. Nel 1994 la Commissione ha finanziato un certo numero di importanti progetti destinati a migliorare direttamente le condizioni di vita: programma alloggi (10 Mio di ECU), costruzione e riattamento di scuole (10 Mio di ECU), credito alle PMI (8 Mio di ECU). Fra gli altri progetti di rilievo in fase di attuazione sugli impegni degli anni

precedenti figurano un contributo per la costruzione dell'ospedale di Gaza (13 Mio di ECU), il progetto per la rete fognaria di Rafah (15 Mio di ECU) e i progetti per lo smaltimento dei rifiuti solidi a Rafah e a Gaza City (2,8 Mio di ECU). Sempre nel 1994, l'Ufficio umanitario della Comunità europea (Echo) ha stanziato 4,7 Mio di ECU per l'assistenza medica e gli aiuti umanitari nei Territori occupati.

La Commissione ha stanziato quest'anno 5 Mio di ECU come importo globale per l'assistenza tecnica e 1,4 Mio di ECU per uno studio degli indicatori demografici; essa finanzia inoltre gli aspetti tecnici dell'organizzazione delle elezioni (1,9 Mio di ECU).

Nel quadro della convenzione CE-UNRWA, la Commissione contribuisce al bilancio normale e al bilancio per gli aiuti alimentari dell'UNRWA in ragione, rispettivamente, di 31 Mio di ECU e di 12,9 Mio di ECU.

Verso la fine dell'anno la Commissione discuterà con l'autorità palestinese dell'assegnazione dei suoi contributi nel 1995, ponendo l'accento sul potenziamento della capacità istituzionale e sulla promozione di una crescita rapida, equilibrata e sostenibile, soprattutto attraverso i progetti infrastrutturali.

3. La Commissione si avvale della linea di bilancio per l'assistenza diretta alla popolazione palestinese dei Territori occupati (B7-4083), ma anche di tutta una serie di altre linee di bilancio «orizzontali». Sono stati assegnati tutti i fondi disponibili per il 1994 sulla linea di bilancio B7-4083.

Nel periodo 1987-1990 è stato erogato il 90 % dei fondi impegnati per la linea di bilancio destinata all'assistenza diretta. I dati per gli anni successivi sono: 1991: 73 %, 1992: 74 %, 1993: 60 %, 1994: 9 %.

4. La Commissione procederà più avanti alla prima programmazione dell'assegnazione dei fondi insieme all'amministrazione palestinese.

Il modesto tasso di erogazione degli impegni 1994 è dovuto principalmente alla scarsa capacità istituzionale dei beneficiari come ad esempio il Consiglio palestinese per gli alloggi, destinatario del progetto in questo settore, che deve far fronte a problemi di gestione. Sono invece stati integralmente erogati i 5 Mio di ECU impegnati in maggio per coprire le spese correnti delle forze di polizia.

Gli attuali problemi di capacità istituzionale erano del tutto prevedibili, dato che questi territori escono da ventisette anni di occupazione, e rendono quanto mai necessario il sostegno dei donatori ai fini del potenziamento istituzionale.

(1) Nel maggio 1994 sono stati impegnati 10 Mio di ECU così ripartiti: 5 Mio di ECU per le spese correnti e 5 Mio di ECU per le attrezzature non letali. Si propone di stanziare altri 10 Mio di ECU per coprire le spese correnti del corpo di polizia.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2176/94

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(18 ottobre 1994)

(95/C 36/87)

Oggetto: Traffici illeciti di litio 6 dalla Russia nell'UE

Nell'agosto scorso esperti dell'Istituto europeo dei transurani di Karlsruhe hanno accertato che era stato contrabbandato da Mosca a Monaco non soltanto plutonio, ma anche una quantità fino a un chilogrammo di litio 6. Il litio 6 serve esclusivamente per la produzione di tritio, la cui fusione con il deuterio provoca l'esplosione potentissima della bomba idrogeno. Secondo dati della «Nuclear Weapons Databook» (Cambridge, mass., 1984) tutti i reattori della produzione di tritio degli USA nel 1981, complessivamente, avevano prodotto una quantità globale di 2,8 kg di tritio. Risulta pertanto verosimile l'ipotesi che la quantità di litio sequestrato a Monaco sia di notevole rilevanza e di valore significativo. Può pertanto la Commissione comunicare:

1. Quanti grammi di litio 6 sono stati trasferiti nell'estate di quest'anno da Mosca a Monaco?
2. In quali località dell'UE viene prodotto il litio 6 e in quali quantità?
3. Qual è l'origine del litio 6 scoperto a Monaco?
4. Chi è l'attuale proprietario del litio 6 sequestrato a Monaco?
5. Quale legame esiste tra il litio 6 e una sostanza pericolosa presumibilmente di sviluppo recente e nota con la denominazione «mercurio rosso»?
6. Se le indagini sull'origine del plutonio scoperto a Monaco assieme al litio 6 siano concluse? Se no, perchè? In caso di risposta affermativa da quale impianto, proveniva il plutonio scoperto a Monaco?
7. Chi è l'attuale proprietario del plutonio scoperto a Monaco?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione

(30 novembre 1994)

1. Circa 200 g di litio 6 erano contenuti nel carico cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.
2. Poiché l'utilizzazione civile del litio 6 è molto limitata (quantitativi minimi nei rivelatori e nella ricerca sulla fusione), la Commissione non è a conoscenza di un impianto di separazione del litio 6 nel settore nucleare civile della



Comunità. La Commissione non può escludere che piccolissimi quantitativi di litio 6 possono essere prodotti nel contesto della ricerca o per scopi medici, ma tali quantitativi potrebbero essere insignificanti.

3. Secondo le informazioni pubblicate è probabile che il litio 6 sequestrato fosse stato prodotto nell'ex Unione Sovietica.

4. Il materiale è stato sequestrato dalle autorità tedesche.

5. Non vi è alcun rapporto. Se il cosiddetto «mercurio rosso» sia un materiale pericoloso non è ancora chiaro. Funzionari AIEA e dichiarazioni degli Stati Uniti indicano che questo materiale non viene utilizzato per applicazioni nucleari. Si fa riferimento a un articolo della rivista *Atomwirtschaft* del settembre 1994, in cui si afferma che dal punto di vista scientifico l'impiego del mercurio rosso non è ancora stato chiarito.

6. La Commissione ha assistito le autorità tedesche nel determinare la quantità e la composizione del litio 6. La maggior parte delle analisi tecniche concernenti il plutonio sono state completate. Da queste analisi non si può stabilire se il plutonio provenga dal ciclo nucleare civile della Comunità. Analisi «fingerprinting» indicano invece che il plutonio proveniva da un reattore RBMK (tipo di reattore russo).

7. Il plutonio è stato sequestrato dalle autorità tedesche. Una volta terminate le procedure giuridiche, si applicheranno le disposizioni del capitolo VIII del trattato Euratom.

2. Quali percentuali di perdite MUF (in rapporto alla massa trattata di materiale fissile) viene calcolata da parte dei controlli di sicurezza Euratom in circostanze normali negli impianti di ritrattamento dell'Aia e Sellafield?

3. Esiste tra la direzione degli impianti di ritrattamento di Sellafield, dell'Aia e di Dounreay e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) un'intesa formale (nel senso di un «facility attachment») sul controllo di detti impianti da parte di ispettori dell'IAEA? In caso contrario, perché?

4. Quanti chilogrammi di plutonio separato si trovano attualmente — suddivisi nei diversi siti — nel territorio dell'UE?

5. Esiste un accordo/una direttiva dell'UE che proibisca il deposito di grandi quantitativi di plutonio in uno Stato che non possiede armi nucleari, qualora il ritrattamento del materiale fissile non venga assicurato nel quadro di un programma nucleare a scopi civili?

6. Risponde al vero che, sulla base di un accordo tra gli Stati membri dell'UE del 1984, la quantità di plutonio depositato all'Aia proveniente dalla Germania non viene trasferita nella Repubblica federale in attesa di essere ritrattata e trasformata in elementi combustibili Mox (vedari Nuclear Fuel, 21 giugno 1993)?

7. A norma della legislazione comunitaria in vigore nell'Unione possono gli Stati nucleari utilizzare per la produzione di armi atomiche materiale fissile proveniente da uno Stato dell'Unione che non dispone di dette armi?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione

(30 novembre 1994)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/94

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(18 ottobre 1994)

(95/C 36/88)

Oggetto: Separazione e deposito del plutonio nell'UE

1. Secondo dati del governo federale tedesco l'AIEA e l'Euratom, indipendentemente fra loro, calcolano alla fine del periodo di bilancio di materia negli impianti di Sellafield e dell'Aia il bilancio di materia per il plutonio e l'indice della differenza d'inventario (Material Unaccounted For = Indice MUF). Negli ultimi dieci anni quali livelli ha toccato l'indice MUF annuo per il plutonio:

- nell'impianto di ritrattamento dell'Aia,
- nell'impianto di ritrattamento «Thorp»,
- nell'impianto di ritrattamento di Dounreay?

1. La Commissione non può riveare i valori effettivi dell'indice della differenza d'inventario (Material Unaccounted For: MUF).

2. L'indice MUF denota una differenza fisica d'inventario contabile che è una variabile casuale oscillante intorno al valore «0». Una delle prove statistiche appropriate impiegate per valutare l'indice MUF è la deviazione tipo del MUF, i cui valori numerici sono spesso dell'ordine del 2 per mille. Va comunque rilevato che, per il controllo di sicurezza degli impianti di ritrattamento, si fa ricorso a una serie di metodi supplementari di valutazione e a questo proposito si vuole richiamare l'attenzione dell'onorevole deputato sulla relazione sull'attività del controllo di sicurezza Euratom <sup>(1)</sup>, in cui le modalità seguite sono descritte in maggiore dettaglio.

3. Gli impianti nucleari civili della Comunità, oltre ad essere sottoposti ai controlli di sicurezza Euratom, sono soggetti ai controlli di sicurezza AIEA in virtù degli accordi di verifica INFCIRC/263 e INFCIRC/290. Il fatto di designare tali impianti per ispezioni AIEA è una competenza

esclusiva dell'AIEA stessa, che se ne è avvalsa per gli impianti dell'Aia e di Sellafield.

4. Nella relazione sul controllo di sicurezza, pagina 8, la tavola ll.2 riporta che alla data del 31 dicembre 1992 circa 72 000 kg delle giacenze di plutonio erano sotto forma di plutonio fresco (cioè ritrattato). La Commissione non può rivelare i dati dettagliati relativi alle giacenze.

5. Non esiste nessuna norma che proibisca il deposito di quantitativi di plutonio in uno Stato membro della Comunità non dotato di armi nucleari. Inoltre la Commissione non ne ravvisa l'utilità per i seguenti motivi:

- a) In virtù del capo VIII, articolo 86 del trattato Euratom, «le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità».
- b) Il controllo di sicurezza dei depositi di plutonio può essere ed è svolto in modo particolarmente economico, ovvero un controllo di sicurezza di alto livello è effettuato a costi relativamente bassi.

6. La Commissione non è stata informata di un siffatto accordo tra Stati membri.

7. Ai sensi del capo VII del trattato non è necessario seguire l'origine delle materie nucleari nella Comunità, ma solo — in virtù dell'articolo 77b — gli impegni relativi alle materie nucleari. A tal fine la Commissione ribadisce che uno degli obiettivi del controllo di sicurezza, ai sensi del capo VII del trattato, è quello di garantire che non ci sia nessuno stornamento di materie da usi civili ad usi non civili, quantitativamente e qualitativamente.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(94) 282 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2184/94

di Sérgio Ribeiro (GUE)

alla Commissione

(21 ottobre 1994)

(95/C 36/89)

**Oggetto:** Assunzione di lavoratori nell'ambito della libera circolazione

Conformemente alle norme sulla libera circolazione delle persone, un elevato numero di lavoratori viene assunto in Portogallo per lavorare in altri paesi comunitari, dove però è confrontato a situazioni caratterizzate da falsi contratti, salari inadeguati, orari eccessivi, condizioni di vita e di

lavoro estremamente difficili e nessun diritto alla sicurezza sociale. Il recente caso di 1 800 portoghesi che lavoravano in Germania, rientrati in Portogallo con l'appoggio delle autorità portoghesi, testimonia quanto affermato sopra.

Chiedo alla Commissione se è al corrente di tale situazione e quali misure intende adottare per tutelare i diritti economici e sociali dei cittadini degli Stati membri che lavorano in un paese comunitario diverso da quello di origine in regime di subappalto.

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1994)

La Commissione è consapevole del rischio di sfruttamento di lavoratori in regime di subappalto transnazionale, ed è preoccupata dalla situazione dei lavoratori portoghesi occupati nel settore dell'edilizia in varie parti della Germania. La libera fornitura di servizi nella Comunità deve essere incoraggiata, ma non deve condurre ad abusi nell'impiego di manodopera.

Tale è l'approccio adottato dalla Commissione nella stesura di una proposta di direttiva sul distacco dei lavoratori nel contesto della fornitura di servizi. Tale proposta offrirebbe una certezza giuridica il cui scopo è proprio quello di incoraggiare la mobilità dei lavoratori prevenendo abusi del tipo citato, che mettono a rischio la libera la fornitura di servizi e l'equa concorrenza tra imprese.

I sistemi nazionali di sicurezza sociale, a titolo dell'articolo 51 del Trattato CEE, sono coordinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (<sup>1</sup>). Il titolo II del regolamento espone le regole che determinano la legislazione di sicurezza sociale applicabile, compreso il principio generale secondo cui le persone sono soggette soltanto alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio esercitano un'attività (articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b)). Il titolo II dispone diverse eccezioni alla regola, in particolare nel caso di distacco (articolo 14 e 14, lettera a)). Nell'ambito delle limitazioni previste dagli articoli citati, i lavoratori in distacco restano soggetti alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio esercitano di norma la loro attività. Per comprovare che essi soddisfanno le condizioni degli articoli 14 e 14, lettera a), le autorità rilasciano loro il modulo E101.

La Commissione ha corretto la propria proposta originale su richiesta del Parlamento, inserendovi una disposizione intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e la reciproca assistenza nel rispondere ad eventuali richieste di informazioni in merito alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori in distacco, compresi il manifesto abuso e possibili casi di attività transfrontaliera illegale.

In aggiunta, a titolo della direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991 (<sup>2</sup>), ogni lavoratore cui si chiede di

lavorare in un altro Stato membro deve essere informato in merito ai termini del suo contratto o rapporto di lavoro.

(<sup>1</sup>) GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

(<sup>2</sup>) GU n. L 288 del 18. 10. 1991.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2194/94

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(21 ottobre 1994)

(95/C 36/90)

**Oggetto:** Discriminazione nel settore dell'istruzione

Nel luglio 1994 una studentessa greca in possesso del diploma di maturità francese detto BAC ha presentato una domanda di iscrizione alla facoltà di legge dell'Université libre di Bruxelles (ULB). A distanza di un mese si è vista respingere la domanda con la motivazione che essa avrebbe dovuto frequentare un'università francese o essere già iscritta in un'università greca. Può far sapere la Commissione quale norma di diritto comunitario conferisce alla suddetta università il diritto di respingere la domanda di iscrizione presentata dalla studentessa greca in possesso del BAC?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(9 dicembre 1994)

La Commissione aveva avviato una procedura d'infrazione contro il Belgio riguardante l'accesso dei cittadini comunitari alla formazione professionale, segnatamente universitaria, in Belgio. Questa procedura ha portato alla sentenza della Corte del 3 maggio 1994 (nella causa 47/93) con la quale il Belgio è stato condannato per violazione delle obbligazioni che gli incombono in base agli articoli 5 e 7 del Trattato CEE.

La Commissione sta esaminando l'attuale situazione per verificare se il Belgio si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2196/94

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(21 ottobre 1994)

(95/C 36/91)

**Oggetto:** Riesame del sistema dei biotopi in Grecia

In Grecia continua a crescere il numero degli appelli a favore dei biotopi finora rimasti esclusi da qualsiasi programma di

protezione malgrado le non poche segnalazioni fatte da Corine. Il comune di Nea Artaki chiede il riconoscimento e la protezione del biotopo di Livadi, che si trova fra il comune di Nea Artaki e quello di Psachná. Il comitato di iniziativa di Elicona, che ha raccolto 300 firme nei comuni di Tebe, Thespiès, Askri, Livadiá, Lefktra, ecc., chiede anch'esso misure a tutela del Monte Elicona.

Può far sapere la Commissione:

1. come intende provvedere affinché si proceda a una revisione generale dei biotopi di interesse comunitario che si trovano in Grecia, in modo da poter inserire eventuali nuovi biotopi di grande valore ecologico nei programmi di protezione e
2. in che modo pensa di intervenire quando vengono distrutti biotopi che figurano in programmi del tipo Corine?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(22 novembre 1994)

1. La protezione del biotopo di Livadi, situato sul monte Elikonas, può essere effettuata con la sua integrazione nella rete ecologica, denominata «Natura 2000», che riguarda le zone speciali di conservazione. Le autorità greche contribuiscono alla realizzazione della rete in questione con il progetto Life 1994 «Inventario, identificazione, valutazione e mappatura dei tipi di habitat e specie di fauna e flora in Grecia».

2. I mezzi di intervento di cui dispone la Commissione, nel caso dei danni provocati a biotopi recensiti nel quadro dell'inventario Corine, sono relativi agli obblighi degli Stati membri nei confronti della normativa comunitaria.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2205/94

di Maria Aglietta (V)

alla Commissione

(21 ottobre 1994)

(95/C 36/92)

**Oggetto:** Approvazione raccordo autostradale Carrù-Cuneo e parere negativo della commissione VIA

Considerato che l'on. Bettini era già intervenuto presso la Commissione per segnalare il rischio di approvazione del progetto autostradale Carrù-Cuneo, nonostante il parere negativo della commissione VIA; considerato che la Commissione aveva risposto comunicando la decisione del precedente governo italiano di bocciare il progetto;

considerato che in data 6 settembre 1994 il governo italiano ha deciso con DPCM di approvare il progetto SATAP per la

costruzione del collegamento autostradale A6 Massimini-Cuneo, trattandosi del progetto su cui la Direzione generale della VIA del ministero dell'Ambiente nel 1992 aveva espresso parere negativo;

considerato che, come risulta del testo del DPCM del 6 settembre 1994, il ministro dell'Ambiente Matteoli ha comunicato, in base all'esito degli accertamenti tecnici esperiti, di non dover formulare osservazioni negative sul progetto sotto il profilo della compatibilità ambientale;

Si chiede alla Commissione come intende intervenire al riguardo, tenendo conto anche del fatto che cittadini della zona interessata, attraverso la Legambiente, hanno già presentato una petizione al Parlamento europeo per denunciare il caso.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(22 novembre 1994)

La Commissione è intervenuta nuovamente presso le autorità italiane e l'onorevole parlamentare sarà informato sugli sviluppi della questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2206/94**

di Magda Aelvoet (V)

alla Commissione

(21 ottobre 1994)

(95/C 36/93)

**Oggetto:** Convenzione Camerun/Francia sul taglio dei boschi

Stando al *Cameroon Post* e al *New Scientist* del 29 gennaio 1994 è stato sottoscritto un accordo tra la Francia e il Camerun che prevede l'abbuono di una parte del debito del Camerun in cambio di un diritto di sfruttamento quasi esclusivo della foresta tropicale del Camerun da parte di alcune aziende francesi.

Si tratta anzitutto della «Société forestière de la Doume» (SFID) di cui Jean-Christophe Mitterand, figlio del Presidente francese, è un dirigente di alto rango. La SFID fa parte del gruppo Rougier che si occupa di taglio dei boschi nel Camerun sin dal 1947 e che oggi esporta annualmente oltre 250 mila metri cubi di legname dal Camerun.

1. La Commissione può confermare tale informazione?
2. Negli anni '80 sono state firmate convenzioni nell'ambito delle quali l'alleggerimento del debito era subordinato a provvedimenti in materia di protezione delle foreste. La Commissione concorda sul fatto che, nel caso specifico, è previsto l'esatto contrario: abbuoni dei debiti in cambio del taglio dei boschi?

3. Cosa pensa la Commissione della convenzione in parola?
4. Un accordo del genere è compatibile con lo sviluppo durevole, con le posizioni dell'Unione europea, e tra l'altro del Parlamento europeo, in materia di foreste tropicali pluviali?
5. Quali iniziative adotterà la Commissione per impedire l'attuazione dell'accordo in parola e, di conseguenza, un massiccio taglio dei boschi nel Camerun?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

(21 novembre 1994)

L'oggetto e i fatti enunciati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare rientrano nel campo più specifico delle politiche nazionali bilaterali sulle quali ogni Stato membro mantiene la competenza esclusiva.

Di conseguenza su questi fatti, che oltretutto traggono origine da speculazioni provenienti dalla stampa, la Commissione non può pronunciarsi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2210/94**

di Luigi Florio (FE)

alla Commissione

(13 ottobre 1994)

(95/C 36/94)

**Oggetto:** Comportamento di taluni magistrati della Repubblica italiana

Si chiede se la Commissione intenda assumere iniziative onde richiamare al rispetto dei principi basilari dello Stato di diritto quegli esponenti della magistratura della Repubblica italiana che da qualche tempo sono soliti utilizzare gli organi di informazione vuoi per rendere pubbliche notizie coperte dal segreto istruttorio, vuoi per fare affermazioni che sanno di «avvertimento», vuoi per annunciare proprie iniziative in campo politico-legislativo.

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(7 novembre 1994)

Se da un lato la Commissione è pienamente associata alle azioni che rientrano nel campo della cooperazione giudiziaria e dispone di un diritto di iniziativa nella misura in cui tale cooperazione investe casi di diritto civile, dall'altro essa non si considera in alcun modo competente a intervenire sul piano della deontologia interna applicabile ai magistrati di uno Stato membro. Quest'ultimo settore rientra infatti nelle

competenze esclusive delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2220/94

di Michl Ebner (PPE)  
alla Commissione  
(21 ottobre 1994)  
(95/C 36/95)

*Oggetto:* Targhe automobilistiche nell'Unione europea

È indubbio che i simboli possono spesso contribuire a rafforzare nei cittadini degli Stati membri il sentimento di appartenenza all'Europa molto più di quanto non facciano regolamenti sicuramente importanti, ma di carattere estremamente tecnico.

Per questo motivo sarebbe estremamente significativo introdurre una targa automobilistica comune in tutti gli Stati membri.

Può la Commissione far sapere quali sono stati gli sforzi compiuti per introdurre una targa automobilistica comune in tutti i paesi membri, targa di cui dovrebbe essere in ogni caso parte integrante la bandiera dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione  
(9 dicembre 1994)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 2574/92 dell'onorevole Fernandez-Albor <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 86 del 26. 3. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2230/94

di Carole Tongue (PSE)  
alla Commissione  
(18 ottobre 1994)  
(95/C 36/96)

*Oggetto:* Studio sul passaggio della gestione

Tenuto conto dei proposti cambiamenti nella gestione nel Regno Unito del British Gas, che prevedono il passaggio della gestione a diversi contraenti, intende la Commissione delle Comunità europee intraprendere uno studio sulla compatibilità di tali cambiamenti con le relative legislazioni dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Oreja  
a nome della Commissione  
(7 novembre 1994)

La Commissione è a conoscenza dell'intenzione del governo britannico di aprire il mercato del gas a una maggiore concorrenza e a più ampie possibilità di scelta. Essa accoglie positivamente ogni passo fatto verso l'obiettivo della proposta della Commissione concernente le norme comuni per il mercato interno del gas naturale (proposta modificata per una direttiva relativa alle norme per il mercato interno del gas) <sup>(1)</sup>.

In quanto custode del Trattato CEE, la Commissione esaminerà con attenzione, conformemente alle sue procedure usuali, qualsiasi problema relativo alla compatibilità con la legislazione comunitaria di qualsiasi mutamento constatato nel Regno Unito.

<sup>(1)</sup> GU n. C 123 del 4. 5. 1994.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2233/94

di Anita Pollack (PSE)  
alla Commissione  
(26 ottobre 1994)  
(95/C 36/97)

*Oggetto:* Croce verde internazionale

È la Commissione a conoscenza di un'organizzazione ambientalista denominata Croce verde internazionale, che sta sviluppando in alcuni paesi a seguito di un'iniziativa avviata da Michajl Gorbaciov nel 1993? Intrattiene contatti con tale organizzazione?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(22 novembre 1994)

La Commissione è a conoscenza della creazione della Croce verde internazionale.

La Commissione non ha contatti con questa organizzazione. Tuttavia la Commissione ha ricevuto due richieste di finanziamento da una Croce verde nazionale, quella del Regno Unito. La prima non era ammissibile per un finanziamento, mentre la seconda è tuttora in fase di esame.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2242/94**

di Kirsten Jensen (PSE)  
alla Commissione  
(26 ottobre 1994)  
(95/C 36/98)

**Oggetto:** Marchio di protezione ambientale

Si vorrebbe sapere se le regole cui è sottoposta la marcatura di protezione ambientale prevedono un aumento del tasso di accisa proporzionale all'incremento delle vendite di prodotti «ecologici», ovvero il pagamento di un'imposta una tantum per ottenere il marchio. In quest'ultima eventualità il prodotto sarebbe commercialmente interessante e modifiche nelle abitudini dei consumatori non comporterebbero un deterioramento della situazione dei produttori e rivenditori.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(30 novembre 1994)**

Ogni richiesta di assegnazione del marchio ecologico è soggetta al pagamento di un diritto, che ammonta orientativamente a 500 ECU. Inoltre il richiedente deve pagare un diritto annuo, espresso sotto forma di percentuale del volume di vendite all'interno nella Comunità del prodotto per il quale il marchio è stato assegnato. Tale percentuale corrisponde circa allo 0,15%. Tuttavia le autorità competenti hanno la facoltà di fissare liberamente i diritti ad un livello del 20% superiore o inferiore rispetto alle cifre indicate.

Gli orientamenti indicativi per fissare i costi e i diritti relativi al marchio ecologico sono specificati nella decisione 93/326/CEE della Commissione del 13 maggio 1993 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 27. 5. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2243/94**

di Mihail Papayannakis (GUE)  
alla Commissione  
(26 ottobre 1994)  
(95/C 36/99)

**Oggetto:** Violazione della direttiva 90/313/CEE

Il commissario responsabile di questioni ambientali ha risposto il 23 febbraio 1994 alla mia interrogazione scritta E-2880/93 <sup>(1)</sup> affermando che «la Commissione... ha già avviato nei confronti della Grecia la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE per la mancata notifica dei

provvedimenti nazionali di esecuzione della direttiva 90/313/CEE <sup>(2)</sup> concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente e che tale procedura prosegue normalmene».

Dato che quanti hanno interesse alle grandi opere pubbliche attualmente in fase di realizzazione in Grecia denunciano con sempre maggior frequenza di non riuscire a ottenere le informazioni desiderate, potrebbe la Commissione riferire in quale fase concreta si trova la procedura di cui all'articolo 169 e quali scadenze sono state imposte alle competenti autorità greche per conformarsi alla direttiva di cui sopra?

<sup>(1)</sup> GU n. C 251 dell'8. 9. 1994, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(23 novembre 1994)**

Come già detto nella sua risposta all'interrogazione scritta E-2880/93, la Commissione ha effettivamente avviato nei confronti della Grecia la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato per mancata notifica dei provvedimenti nazionali di esecuzione della direttiva 90/313/CEE (concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente) e ha inviato una lettera di ingiunzione a questo riguardo.

Non avendo ricevuto risposta alla lettera suddetta, la Commissione ha trasmesso al governo greco un parere motivato per la mancata notifica delle misure nazionali.

Fino ad oggi la Grecia non ha risposto a questo parere motivato. La Commissione prenderà una decisione relativa al seguito da dare a questo dossier entro la fine dell'anno.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2248/94**

di Peter Truscott (PSE)  
alla Commissione  
(26 ottobre 1994)  
(95/C 36/100)

**Oggetto:** Raytheon Corporate Jets (GB)

Potrebbe la Commissione pronunciarsi sulla proposta di chiusura dell'impianto britannico di Hatfield da parte della Raytheon Corporate Jets e sul trasferimento negli Stati Uniti degli esperti e della tecnologia europei nel settore dell'aviazione? Considera la Commissione un siffatto trasferimento di esperti e tecnologie una possibile minaccia al progetto Airbus?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione  
(23 novembre 1994)**

Sebbene la Commissione non sia in grado di rilasciare dichiarazioni sui fattori particolari che hanno portato al recente annuncio di Raytheon relativo alla decisione di trasferire la produzione jet d'affari nel Wichita, Kansas, è naturalmente rattristata dalla imminente chiusura degli impianti di Hatfield e Broughton nel Regno Unito.

Nella sua comunicazione <sup>(1)</sup> del 29 aprile 1992 intitolata «The European Aircraft Industry: First assessment and possible Community actions» (L'industria aeronautica europea: prima valutazione ed eventuali azioni comunitarie), la Commissione ha riconosciuto l'importanza dei livelli tecnologici e scientifici tra i fattori vitali per continuare a sviluppare un'industria forte, competitiva e dinamica per l'aviazione europea.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 164 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2254/94**

**di David Bowe (PSE)**  
alla Commissione  
(9 novembre 1994)  
(95/C 36/101)

**Oggetto:** Importazione, vendita e impiego di CFC

La Commissione propone di effettuare passi con riferimento alla recente importazione, vendita e impiego illegale di CFC nell'Unione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(6 dicembre 1994)**

La Commissione ha seguito con preoccupazione il recente servizio stampa relativo a un presunto commercio illegale di clorofluorocarburi.

La normativa europea sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sottopone la libera circolazione nella Comunità delle sostanze controllate a limiti quantitativi e alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione. Le autorità dello Stato membro in cui avviene l'importazione ottengono una copia di ogni licenza concessa.

Nel 1994 la Commissione ha adottato un certo numero di disposizioni per rafforzare il controllo delle importazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. Per poter agire in modo più efficace, la Commissione si avvale della stretta collaborazione degli Stati membri per controllare gli even-

tuali importatori e garantire che i titolari di quote di importazione si conformino alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 <sup>(1)</sup> relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

La Commissione ha sollevato il problema delle eventuali importazioni illegali anche nelle sue regolari riunioni IGPOL (gruppo industriale per la protezione dello strato di ozono) e ha chiesto ai partecipanti di assisterla nella ricerca di chiarimenti e informazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2272/94**

**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)**  
alla Commissione  
(31 ottobre 1994)  
(95/C 36/102)

**Oggetto:** Perizia finale sull'asse del Brennero Monaco-Verona

La Commissione conosce i risultati della perizia finale sulla costruzione del nuovo asse del Brennero Monaco-Verona?

Qual'è la sua opinione in proposito?

Sono stati esaminati tracciati alternativi, segnatamente tracciati che prevederebbero tempi di costruzione più brevi rispetto alla trasversale del Brennero?

Può la Commissione mettere a disposizione un esemplare della perizia finale?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(2 dicembre 1994)**

La Commissione ha ricevuto una copia dello studio di fattibilità realizzato in relazione all'asse del Brennero Monaco-Verona.

Questo studio prende in considerazione solo il problema della fattibilità del progetto. Se il progetto verrà attuato, conformemente alla direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si richiederà una valutazione dell'impatto ambientale completa. Le valutazioni, conformemente alla direttiva, devono, se del caso, esaminare le alternative studiate dal progettista. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovranno tener conto della valutazione durante lo svolgimento della procedura prevista.

Poiché l'accordo degli Stati membri interessati è necessario, l'onorevole parlamentare deve prima di tutto chiarire la questione con tali Stati.

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2276/94

di Alfred Lomas (PSE)

alla Commissione

(9 novembre 1994)

(95/C 36/103)

**Oggetto:** Contravvenzione del Regno Unito alle direttive sull'inquinamento

Un'organizzazione appartenente alla mia circoscrizione elettorale, il LAMP (Londoners against Media Pollution) (Londinesi contro le fonti di inquinamento) ha fornito prove al dipartimento per la protezione dalle radiazioni della Comunità europea, in primo luogo sui rischi di incendio, e in secondo luogo sulle emissioni nell'atmosfera e nelle acque delle stamperie localizzate nella East London (Londra orientale). Entrambe le relazioni sono state accettate dalla Commissione con l'assicurazione che sarebbero state registrate come lamenti e che sarebbe stato inviato il numero di fascicolo. La Comunità ha assicurato al LAMP che si era effettivamente contravenuto a taluni regolamenti e che c'erano delle direttive CEE che non venivano rispettate dal governo britannico.

Nessun numero di fascicolo ci è pervenuto. Ho scritto al dipartimento per la protezione dalle radiazioni e mi è stato fatto sapere che si dovevano fare pressioni per indurre le autorità del Regno Unito ad adempiere alle direttive CEE. Il LAMP ha passato molti anni ad esercitare pressioni sulle autorità del Regno Unito in questo senso. La Commissione effettuerà adesso i passi necessari a garantire che il governo del Regno Unito rispetti le direttive comunitarie?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1994)

L'informazione fornita, relativa a varie direttive ambientali, è stata registrata come ricorso ed esaminata dalla Commissione.

Per quanto riguarda le direttive relative a pericoli accidentali ed emissioni nell'aria, le informazioni disponibili non erano sufficienti per permettere alla Commissione di determinare se le disposizioni delle direttive in questione erano state rispettate o meno. Le informazioni riguardanti altre direttive non hanno indicato una violazione delle loro disposizioni. In quest'ultima categoria si include l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui erano presenti nell'acqua potabile il cesio 137, lo stronzio 90, il plutonio e il radio. Queste sostanze non sono contemplate ai sensi della direttiva 80/778/CEE (<sup>1</sup>) relativa alla qualità dell'acqua ad

uso umano e perciò la loro presenza nell'acqua potabile non può indicare una violazione della direttiva.

Alla luce di queste analisi, la Commissione ha deciso di archiviare il dossier e ha informato il ricorrente della sua decisione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2282/94

di Roberto Mezzaroma (FE)

alla Commissione

(9 novembre 1994)

(95/C 36/104)

**Oggetto:** Tutela della dignità umana dei portatori di handicap e dei loro familiari

Può la Commissione precisare in quale modo le azioni ed i programmi di intervento comunitari tengono conto della necessità di tutelare la dignità (umana) del portatore di handicap?

Può la Commissione precisare se, ed in caso di risposta positiva specificare con dati attendibili, le suddette azioni comunitarie hanno avuto un impatto effettivo in favore dei soggetti portatori di handicap?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(19 dicembre 1994)

La responsabilità principale della tutela della dignità umana dei portatori di handicap e delle loro famiglie incombe agli Stati membri. Tuttavia la Commissione, principalmente attraverso il programma Helios II, conduce azioni di cooperazione a livello comunitario, tendenti a migliorare l'efficacia delle misure che essi possono prendere in questo settore. L'apporto specifico del programma Helios evidenzia la necessità di una politica globale e coerente che tenga in considerazione l'insieme dei fabbisogni, delle attese e gli aspetti della vita dei portatori di handicap, ivi compresa la questione del rispetto dei loro diritti fondamentali.

Due esempi tra gli altri testimoniano l'apporto diretto del programma Helios per i portatori di handicap:

- la creazione del Forum europeo dei portatori di handicap, che consente loro, tramite le associazioni rappresentative, di esprimere un parere sulla politica della Commissione nei riguardi degli handicappati, e che ha anche suscitato la creazione e l'organizzazione di consigli nazionali rappresentativi in parecchi Stati membri;
- la messa in fase operativa del sistema Handynet, il quale fornisce ai portatori di handicap, alle loro famiglie e ai professionisti della riabilitazione, informazioni sugli ausili tecnici disponibili sul mercato europeo.



Il fondo sociale europeo, in specie attraverso l'iniziativa Horizon, nonché il programma Tide, realizzano ugualmente azioni che hanno un impatto diretto sull'integrazione dei portatori di handicap.

Infine, giova sottolineare che il Libro bianco sulla politica sociale europea <sup>(1)</sup> propone in futuro di ampliare le attività comunitarie all'attuazione di misure concrete contro la discriminazione, in specie quella fondata sull'handicap.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 333.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2283/94

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(9 novembre 1994)

(95/C 36/105)

**Oggetto:** Conferenza FAO «Ambiente e sanità» del giugno 1994 a Helsinki

Nel maggio 1994 il Parlamento europeo, con la risoluzione «Ambiente e sanità», ha formulato la sua posizione per la conferenza di Helsinki.

Può la Commissione far sapere, in quanto partecipante alla conferenza, quali richieste del Parlamento europeo intende attuare per l'Unione europea, sulla base dei risultati della conferenza di Helsinki?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(13 dicembre 1994)

La risoluzione del Parlamento è stata distribuita a tutti i partecipanti alla conferenza di Helsinki e la dichiarazione sull'azione per l'ambiente e la salute in Europa, approvata il 22 giugno 1994, recita fra le sue conclusioni:

Paragrafo 32:

«Prendiamo atto con soddisfazione della risoluzione del Parlamento europeo trasmessa alla presente conferenza. Siamo fiduciosi in merito alla nostra volontà, ai nostri mezzi e al nostro impegno collettivo per riuscire in questi compiti».

per quanto riguarda l'impostazione generale e le priorità comunitarie per l'attuazione dell'articolo 129 del Trattato CEE, la Commissione ha elaborato una comunicazione relativa al quadro di azione nel settore della sanità pubblica <sup>(1)</sup> e sta sviluppando proposte di decisione del Parla-

mento e del Consiglio relative ai programmi d'azione, quattro delle quali sono già state presentate:

- promozione, istruzione e formazione in materia di sanità pubblica,
- cancro,
- droghe,
- AIDS e altre malattie contagiose.

Nell'ambito più particolare delle malattie connesse con l'inquinamento ambientale, sono in corso lavori preparatori, giacché tale argomento è stato definito prioritario nella suddetta comunicazione.

La Commissione terrà nel massimo conto le risoluzioni del Parlamento e i risultati della conferenza in oggetto all'atto dei suoi lavori.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 559 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/94

di Brian Crowley (RDE)

alla Commissione

(31 ottobre 1994)

(95/C 36/106)

**Oggetto:** Sussidi di disoccupazione

La Commissione ha forse effettuato un calcolo dei vari sussidi erogati ai disoccupati nei singoli Stati membri? In caso affermativo, può essa, al fine di una comparazione, fornire dei dettagli in merito a tali sussidi?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(18 novembre 1994)

A seguito della raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio del 27 luglio 1994 <sup>(1)</sup> relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale la Commissione intende presentare relazioni periodiche sull'evoluzione delle politiche degli Stati membri. La prima relazione <sup>(2)</sup> è stata pubblicata nel 1994 con il titolo «Protezione sociale in Europa». Il capitolo IV riporta un raffronto delle indennità di disoccupazione (tabella 11, pagine 57-58) calcolate con valore luglio 1992 come percentuale del salario medio dei lavoratori manuali nell'industria manifatturiera.

<sup>(1)</sup> GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 531.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/94****di Sérgio Ribeiro (GUE)****alla Commissione***(15 novembre 1994)**(95/C 36/107)***Oggetto:** Infortuni sul lavoro nei cantieri portoghesi

Il Portogallo è uno degli Stati membri che registra maggiori indici di infortuni sul lavoro e tali infortuni talvolta hanno dimensioni drammatiche.

Pochissimo tempo fa sette lavoratori sono stati vittime di un incidente a Setúbal (secondo le informazioni disponibili in un cantiere edile temporaneo).

Tuttavia esiste una direttiva (92/57/CEE <sup>(1)</sup>), del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e il Portogallo, in quanto Stato membro, è tenuto a mettere «in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993» (articolo 14) e il Portogallo ha disatteso tale obbligo, addirittura per ironia della sorte la direttiva è firmata dal ministro portoghese allora Presidente in carica del Consiglio.

Non ritiene la Commissione di condividere una certa responsabilità con le autorità dello Stato membro per gli infortuni che in esso sono avvenuti dato che non è stato attuato il rispetto dell'articolo 14 della direttiva citata?

<sup>(1)</sup> GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Flynn****a nome della Commissione***(7 dicembre 1994)*

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 92/57/CEE, incombe agli Stati membri la responsabilità di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Da parte sua la Commissione ha avviato contro il Portogallo una procedura in base all'articolo 169 del Trattato CEE per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di esecuzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2309/94****di Graham Watson (ELDR)****alla Commissione***(15 novembre 1994)**(95/C 36/108)***Oggetto:** Rendiconto sulla politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea

La maggior parte dei fornitori degli aiuti pubblicano un resoconto annuale nel quale informano il pubblico in merito

alle loro attività. Potrebbe la Commissione decidere la pubblicazione di una relazione di questo genere sulla cooperazione allo sviluppo nell'Unione europea, con riferimento alle attività a carico del FES e del bilancio dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Marín**  
**a nome della Commissione***(30 novembre 1994)*

Ogni anno, in autunno, la Commissione redige un «memorandum sull'aiuto allo sviluppo della Comunità».

Tale documento presenta nelle grandi linee l'attività di aiuto allo sviluppo concesso dalla Comunità, sia esso a carico del FES o del bilancio dell'Unione, destinato ai paesi beneficiari delle Convenzioni di Lomè o ai paesi del bacino mediterraneo, dell'Asia e dell'America latina.

Il memorandum viene peraltro esaminato ogni anno dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2314/94****di Thomas Megahy (PSE)****alla Commissione***(15 novembre 1994)**(95/C 36/109)***Oggetto:** Il problema dei senzatetto

Il Libro bianco della Commissione sulla Politica sociale europea — uno strumento di progresso per l'Unione, pur dimostrando la consapevolezza del fatto che il problema della casa costituisce un punto chiave per combattere l'esclusione sociale (capitolo VI, articoli 15 e 20), non tratta il problema dei senzatetto e non prevede nessuna misura sia per prevenire tale problema che per aiutare coloro che ne sono vittime.

Ha la Commissione progetti per affrontare il problema nel prossimo futuro?

**Risposta data dal sig. Flynn**  
**a nome della Commissione***(30 novembre 1994)*

Come indicato dal Libro bianco sulla Politica sociale europea <sup>(1)</sup>, la prevenzione della condizione di senza tetto è parte integrale dell'attuale lotta contro l'esclusione sociale.

Occorre tuttavia far presente che la politica degli alloggi è sostanzialmente di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali. Ed in applicazione del principio di sussidiarietà, la funzione primaria della Commissione è quella di contribuire al processo di cooperazione, sul piano

comunitario, fra gli Stati membri. La Commissione appoggia lo scambio di informazioni, principalmente tramite riunioni informali fra i ministri responsabili della politica degli alloggi nei rispettivi Stati membri. Nella dichiarazione più recente adottata dai ministri il 6/7 luglio 1994, è stato riconosciuto il nesso fra alloggi ed esclusione sociale e la Commissione è stata invitata a tenere i ministri al corrente delle sue iniziative nel contesto dell'esclusione sociale.

Tuttavia i mezzi per combattere e ridurre la condizione di senza tetto rappresentano uno dei principali argomenti affrontati da tutti e tre i programmi comunitari intesi a combattere la povertà e figurano appieno nella proposta della Commissione del settembre 1993 <sup>(1)</sup> relativa ad un nuovo programma di lotta contro l'esclusione e di promozione della solidarietà. Occorre tuttavia far presente che l'approccio della Commissione - sia nel contesto dei precedenti programmi che in ordine alla sua proposta di nuovo programma - non riguarda gruppi specifici di popolazione, ma è un approccio integrato o «pluridimensionale» all'esclusione sociale in un'area determinata. Detto ciò, il miglioramento delle condizioni d'alloggio e l'inserimento sociale dei senza tetto sono importanti elementi di numerose fra le azioni modello sostenute dal programma «Povertà 3», in particolare nelle zone urbane.

La Commissione coopera inoltre con la federazione europea delle associazioni che lavorano con i senza tetto (FEANTSA), una rete nata in seguito alla realizzazione del secondo programma comunitario di lotta contro la povertà, o «Povertà 2», e che comprende numerose associazioni finanziate nel contesto di tale programma. Le attività della FEANTSA a livello europeo sono regolarmente cofinanziate dalla Commissione. La FEANTSA è membro della rete europea antipovertà (EAPN) che non soltanto è interamente finanziata dalla Commissione ma anche consultata da quest'ultima in ordine a questioni di povertà ed esclusione sociale.

(1) Doc. COM(94) 333 def.

(2) Doc. COM(93) 435 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2395/94

di Hugh McMahon (PSE)  
alla Commissione  
(8 novembre 1994)  
(95/C 36/110)

Oggetto: Linea di bilancio B3.4004, 1993-1994

Può la Commissione far sapere al Parlamento quante domande siano state accolte nel quadro di questa linea di bilancio e quali sindacati e quali paesi ne siano stati beneficiari?

Può inoltre la Commissione far sapere quali domande siano state respinte e perché, e quali siano ancora sotto esame?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione

(2 dicembre 1994)

Per quanto riguarda l'esercizio 1993, la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti previsti classificati per Stato membro. In totale sono stati avviati 122 progetti comprendenti 290 azioni per un importo di 15,5 MECU.

Per quanto riguarda l'esercizio 1994, la situazione al 4 novembre 1994 è la seguente: il numero totale di domande pervenute alla Commissione è di 169, cifra che rappresenta 338 azioni per un importo globale di 19,7 MECU. Sono state accettate 114 domande, ossia 232 azioni per un importo di 10,3 MECU. Sono state respinte 20 domande, rappresentanti 20 azioni per un importo di 2 MECU. 85 domande, che rappresentano 168 azioni, hanno formato oggetto di un impegno per un importo di 8 MECU. L'elenco classificato per Stato membro viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento.

Per consentire una buona gestione della linea, si è deciso che la data limite per la presentazione delle domande era il 31 ottobre 1994. Un numero notevole di domande è pervenuto nei primi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre. 15 domande sono pervenute dopo il 4 novembre 1994 per un totale di 26 azioni e un importo approssimativo di 3 MECU. La Commissione esamina attualmente l'insieme delle domande rimanenti per decisione. Si può stimare che potranno essere accolte circa 160 domande, per un totale di 300 azioni.

Verrà utilizzata la globalità della linea di bilancio. Un certo numero di domande, le cui azioni sono previste per la fine del primo trimestre 1995, potrà essere ripresentato per essere incluso nella linea di bilancio del 1995.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2419/94

di Anne André-Léonard (ELDR)  
alla Commissione  
(23 novembre 1994)  
(95/C 36/111)

Oggetto: Protezione dei consumatori e transazioni immobiliari

L'apertura del mercato unico europeo ha istituzionalizzato due principi fondamentali che sono la libera circolazione

delle persone, dei beni e dei servizi, e il diritto di stabilimento. Tuttavia l'applicazione di tali norme non può avere luogo senza che si tenga conto della protezione del consumatore.

Sebbene la Commissione abbia preso parecchie misure di carattere generale destinate a proteggere il consumatore, le transazioni immobiliari, pur essendo all'origine di alcune relazioni e di alcune prese di posizione riguardanti determinati aspetti specifici, non sono state sino ad ora oggetto di alcuna regolamentazione particolare. Sono stati rilevati numerosi casi di frode e dolo ai danni di cittadini di Stati membri, spesso dovuti alle divergenze che esistono tra le legislazioni nell'Unione europea e alla mancanza di garanzie per i futuri acquirenti a livello europeo.

Ritiene la Commissione che si possa prevedere una direttiva avente come oggetto la protezione del consumatore nell'ambito di tutte le transazioni immobiliari transfrontaliere in seno all'Unione?

**Risposta data dal sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione  
(19 dicembre 1994)**

La Commissione è senz'altro al corrente dell'esistenza di prassi scorrette nell'ambito delle transazioni immobiliari transfrontaliere ed è d'accordo con l'onorevole interrogante circa la necessità di agire a livello comunitario, onde porre fine a tali prassi.

La Commissione ritiene peraltro che si possa pervenire a una misura legislativa comparabile a quella proposta tramite un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, onde garantire la sicurezza economica e giuridica degli acquirenti. Tale armonizzazione presupporrebbe l'abbandono, da parte di tutti gli Stati membri, di importanti aspetti delle rispettive legislazioni immobiliari, solidamente radicate da molto tempo nella vita quotidiana dei cittadini. Ciò spiegherebbe la reticenza degli Stati membri ad accettare i cambiamenti impliciti in tale armonizzazione.

La Commissione ritiene che, in una prima fase, un'informazione adeguata sul sistema in vigore in ciascuno Stato membro possa contribuire efficacemente a ridurre in misura significativa il numero delle vittime delle suddette prassi e, in questo senso, sono stati compiuti i primi passi per migliorare l'informazione degli acquirenti in tale settore.

Nonostante ciò la Commissione è consapevole che queste prime iniziative, per quanto complete, non sono sufficienti a risolvere il problema. Di conseguenza la Commissione sta esaminando le possibilità di avviare un dialogo con gli Stati membri per trovare una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati, sempre tenendo conto del disposto dell'articolo 222 del Trattato CEE.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2449/94

**di Alfred Lomas (PSE)  
alla Commissione  
(30 novembre 1994)  
(95/C 36/112)**

**Oggetto:** Controlli all'immigrazione

La Hoverspeed Ltd., con sede nel Regno Unito, consiglia ai cittadini britannici di colore di non recarsi in Francia con un passaporto per non residenti perché le autorità francesi preposte al controllo dell'immigrazione negherebbero loro l'ingresso nel paese se sprovvisti di un regolare passaporto britannico. Intende la Commissione intraprendere senza indugio azioni volte ad evitare che le autorità francesi summenzionate adducano motivi basati sulla discriminazione razziale per negare a tale categoria di cittadini l'ingresso in Francia e consigliare alla Hoverspeed Ltd. di astenersi dal dissuadere i cittadini britannici di colore dal recarsi in tale paese?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione  
(14 dicembre 1994)**

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'onorevole parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2453/94

**di Gijs de Vries (ELDR)  
alla Commissione  
(30 novembre 1994)  
(95/C 36/113)**

**Oggetto:** Accesso delle piccole e medie imprese alle banche dati della Commissione

Il costo di un abbonamento alla banca dati RAPID (rassegna stampa quotidiana della Commissione europea) ammonta a 102 ECU per ogni ora di consultazione. Tale costo, che viene applicato in modo identico sia a multinazionali che a imprese individuali, costituisce un significativo ostacolo finanziario per piccole aziende e privati e ciò contrasta con l'auspicio del Parlamento di rendere l'Unione europea più trasparente e più vicina ai cittadini.

1. Quale politica dei prezzi applica la Commissione in relazione ad ognuna delle sue banche dati?
2. È la Commissione disposta a semplificare le condizioni alle quali le piccole e medie imprese, in particolare, possono accedere a RAPID e alle altre banche dati?

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione**

(14 dicembre 1994)

Le tariffe orarie normali per la consultazione on line delle basi di dati a pagamento diffuse dalla Commissione sono:

- Info 92: 30 ECU,
- Abel, Eclas, Eurocron, Scad: 60 ECU,
- Celex, Oil, Rapid, Sesame: 102 ECU,
- Ted: 60 ECU + 0,8 ECU per documento estratto.

Tali prezzi si collocano nella media delle tariffe applicate dal mercato dell'informazione elettronica in Europa. Le basi di dati sono diffuse tramite una rete di una cinquantina di distributori che assicurano una penetrazione di mercato impossibile da realizzare mediante il solo impegno della Commissione. Tale rete può funzionare correttamente soltanto se i prezzi di riferimento praticati dalla Commissione sono adattati al mercato.

Proprio per agevolare l'accesso delle PMI all'informazione comunitaria, la Commissione ha allestito una rete di circa 200 Eurosportelli (Euro-info-centres). I membri della rete godono delle condizioni preferenziali per l'interrogazione delle basi di dati.

Ai fini del decentramento, la Commissione ritiene più utile lavorare con questi collegamenti regionali anziché abbassare artificialmente il prezzo di riferimento dell'informazione per imprese la cui appartenenza a un gruppo di operatori economici risulta di difficile verifica.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2463/94**

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 36/114)

**Oggetto:** Libera circolazione delle persone

Lo status di «pensionato» rende sempre più difficile la vita a chi ha già dato il suo contributo alla società con anni di lavoro, né la Comunità aiuta a garantire i diritti acquisiti; infatti, i pensionati che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello originario perdono il diritto a prestazioni supplementari da parte dello Stato, e non esiste ancora il reciproco riconoscimento dei contributi pensionistici dei pubblici dipendenti che desiderano occupare un posto nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro.

Può la Commissione impegnarsi ad uniformare le normative nei singoli Stati membri in modo da consentire la libera circolazione a tutti i cittadini, garantendone ovunque i diritti acquisiti?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1994)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, garantisce fin d'ora il mantenimento dei diritti acquisiti in materia di pensione.

Detto regolamento, basato sull'articolo 51 del Trattato CEE, non mira all'armonizzazione dei vari sistemi di sicurezza sociale, bensì unicamente al loro coordinamento.

Detto regolamento prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti negli Stati membri per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle pensioni e alla loro esportazione.

Nell'aprile 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1247/92 <sup>(2)</sup>, entrato in vigore il 1° giugno 1992, che amplia il campo d'applicazione materiale del regolamento (CEE) n. 1408/71 alle «prestazioni speciali a carattere non contributivo». Ciò ha come conseguenza che la regola della totalizzazione succitata si applica soltanto a dette prestazioni.

Tuttavia talune di queste prestazioni — nelle misura in cui esse sono iscritte all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — sono concesse soltanto se il beneficiario risiede sul territorio dello Stato competente.

Allo stato attuale delle cose, i regimi speciali dei funzionari sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nel dicembre 1991 la Commissione ha presentato una proposta <sup>(3)</sup> mirante a estendere il campo d'applicazione materiale del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai regimi speciali dei pubblici impiegati e personale assimilato.

La proposta è attualmente dinanzi al Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 19. 5. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 46 del 20. 2. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2525/94****di Anne André-Leonard (ELDR)****alla Commissione***(30 novembre 1994)**(95/C 36/115)*

*Oggetto:* Anno europeo dell'istruzione e della formazione

Il 1995 sarà l'Anno europeo dell'istruzione e della formazione. Può comunicare la Commissione quali sono le iniziative che intende realizzare in tale periodo?

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione**

*(15 dicembre 1994)*

Il Parlamento sta attualmente esaminando una proposta della Commissione relativa a una decisione del Parlamento e del Consiglio che proclami il 1996 Anno europeo dell'istru-

zione e della formazione durante tutta la vita <sup>(1)</sup>. L'assegnazione di bilancio per il 1995 riguarda provvedimenti di preparazione a tale anno.

Le azioni previste, riassunte nell'allegato della proposta, saranno svolte a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, in collaborazione con l'autorità degli Stati membri. Esse comprendono attività di comunicazione e di sensibilizzazione come la creazione e la diffusione — da parte dei mezzi di comunicazione di massa e di quelli specializzati — di prodotti di comunicazione (videoclips, annunci radiofonici, manifesti, pubblicazione e diffusione per via di stampa e per via informatica); azioni di sensibilizzazione e di relazione pubblica presso centrali di mezzi (reti televisive nazionali, regionali, stampa specializzata), nonché l'organizzazione di eventi come colloqui e concorsi. Il complesso di tale azione avrà lo scopo di far conoscere al grande pubblico, in base a realizzazioni concrete, l'argomento costituito dall'istruzione e dalla formazione per tutta la durata della vita.

---

<sup>(1)</sup> Doc. COM(94) 264 def.